

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS. 231/2001

Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Aggiornato al 28.08.2025

INDICE:

PARTE GENERALE	5
Il D.LGS. 8 GIUGNO 2001 n. 231	6
1.a La responsabilità amministrativa degli enti	6
1.b. I reati presupposto	7
1.c. Le sanzioni	19
1. d. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	21
2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	23
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI Società degli Interporti Siciliani S.p.A	26
3.a Premessa	26
3.b Principi e Finalità	27
3.c Natura, destinatari e riferimenti	28
3.d Metodologia	29
3.e Struttura del presente documento	34
3.f Adozione e aggiornamento del Modello	35
4. LA SOCIETA' Società degli Interporti Siciliani S.p.A	37
4.a Informazioni generali	37
4.b I clienti	37
4.c I Fornitori	37
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	38
5.a I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	38
5.b. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	39
5.c Individuazione dell'Organismo di Vigilanza	41
5.d Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	42
5.e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari	43
5.f Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	44
5.g Conservazione delle informazioni	46
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	47
6.a Principi generali	47
6.b Sanzioni e misure disciplinari	48
7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	50
7.a Attività informativa	50
7.b. Formazione del personale	50
PARTE SPECIALE	52
8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	53
8.a Introduzione	53
8.b. Protocolli generali di prevenzione	53
8.c. Sistema organizzativo ed autorizzativo	55
8.d Processo decisionale	57

8.e Controllo di gestione e flussi finanziari	57
8.f Sistemi informativi e applicativi informatici	58
8.g Archiviazione della documentazione	58
9. PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RILEVANTI SIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 SIA DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)	60
9.a Nozioni e definizioni.....	60
9.b La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	67
9.c I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12.....	72
9.d I processi sensibili.....	76
9.e Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	77
9.f Principi specifici di condotta e comportamento e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo.....	81
9.g I compiti dell'Organismo di Vigilanza	88
9.h Documentazione applicativa	89
10. PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI.....	90
10.a La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto).....	90
10 b. I processi sensibili.....	94
10.c. Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo	99
10.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	103
10.e Istruzione e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	105
11. PARTE SPECIALE C: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	106
11.a La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto)	106
11b. Le tipologie di delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25nonies del Decreto).....	119
11 c. I processi sensibili	121
11.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo ..	124
11.e Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	125
11.f Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza	127
12. PARTE SPECIALE D: I REATI TRANSNAZIONALI	129
12.a Le tipologie di reato	129
12b. I processi sensibili	137
12.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo ..	138
12.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	138
12.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	139
13. PARTE SPECIALE E: I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	140
13.a La tipologia dei reati	140
13.b I processi sensibili.....	146
13.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo ..	148
13.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	150
13.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	165

14. PARTE SPECIALE F: I REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	166
14.a La tipologia dei reati	166
14.b I processi sensibili.....	171
14.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo .	172
14.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	173
14.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	176
15. PARTE SPECIALE G: I REATI DI FALSO NUMMARIO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO	178
15.a La tipologia dei reati	178
15.b I processi sensibili.....	179
15.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo .	179
15.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	180
15.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	181
16. PARTE SPECIALE I: I REATI AMBIENTALI	182
16.a La tipologia dei reati	183
16.b I processi sensibili.....	192
16.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo .	193
16.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo	194
16.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza.....	194

PARTE GENERALE

1.a La responsabilità amministrativa degli enti

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge n. 300 del 29 settembre 2000, con il D. Lgs. N. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (d'ora in poi, per brevità, anche il 'Decreto'), recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, allineandosi ad un più vasto quadro normativo europeo¹, ha introdotto, per la prima volta in Italia e rivoluzionando i principi generali di imputazione², un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale³) a carico degli enti⁴, in relazione alla commissione di alcune specifiche tipologie di reato.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato, o se il reato si sia estinto per una causa che sia diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero predeterminato di reati (i cosiddetti reati presupposto) e non è sanzionabile per qualsiasi altra fattispecie commessa durante lo svolgimento delle proprie attività.

Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che comportano il coinvolgimento penale dell'ente, denominandoli "reati presupposto".

¹ In particolare: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Come sarà illustrato nel prosieguo, il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001

² Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di *imputato*. Si riteneva infatti, che l'art. 27 della Costituzione, che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale, impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto "non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197 cod. proc. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda

³ Tale responsabilità è, però, di fatto penale, sia in ordine all'impianto di legge che è prettamente penalistico, sia per il sistema di correlazione reato pena (pecuniaria, interdittiva e confisca), sia per la qualifica di imputato che viene a rivestire l'ente, sia, soprattutto, per la natura penale del processo instaurato a fronte della responsabilità da Decreto, processo a tutti gli effetti disciplinato dal codice di procedura penale, con esercizio dell'azione in capo al P.M. e potere istruttorio, decisorio e sanzionatorio della magistratura penale.

⁴ Gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, di seguito, singolarmente considerati 'Ente' o se collettivamente indicati, 'Enti', ivi compresi gli enti no profit in ragione del vincolo associativo e le cosiddette società miste a partecipazione pubblica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui sussistano specifici presupposti, oggettivi e soggettivi, aventi valore di criteri di imputazione.

La prima condizione oggettiva è il rapporto organico sussistente tra l'autore del reato e l'ente: è necessario, cioè, che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in “posizione apicale”, che rivestono posizioni di rappresentanza, assistenza e direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società o di sue sedi distaccate;
- soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possono integrare fattispecie di reato. In virtù di questo un professionista che opera per nome e per conto dell'ente o un subappaltatore è da considerarsi un subordinato

La seconda condizione oggettiva è rappresentata dal concorrere, anche alternativamente, dell'interesse o vantaggio della società, laddove per interesse si intende l'utilità potenzialmente perseguita, anche se non materialmente ottenuta, mentre con vantaggio si configura l'obiettivo realizzato, seppur non voluto, sia esso rappresentato da un vantaggio economico, reputazionale o di qualsiasi altra natura.

1b. I reati presupposto

In primo luogo, con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2001 ed entrato in vigore il 4 agosto 2001, il legislatore ha istituito la responsabilità degli enti per i delitti commessi nei confronti della **Pubblica Amministrazione**, dettagliati agli articoli 24 e 25 del decreto.

In particolare, l'art. 24, rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico”, rinvia alle seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Nello stesso contesto, l'art. 25, intitolato "Reati contro la pubblica amministrazione", richiama invece:

- peculato (art. 314 c.p.) e malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Successivamente, con la Legge 23 settembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'edilizia scolastica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2001 ed entrata in vigore il 15 ottobre 2001, è stato introdotto l'art. 25-bis nel D.Lgs. 231/2001 per richiamare i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo, nello specifico:

- falsità in monete (art. 453 c.p.);
- falsità in carte di pubblico credito (art. 454 c.p.);
- falsità in valori da bollo (artt. 455, 457, 459, 460, 461 c.p.);
- falsità di titoli di Stato esteri (art. 464 c.p.).

Di seguito, con il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante "Attuazione della direttiva 2000/12/CE in tema di direzione e vigilanza delle imprese creditizie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2002 ed entrato in vigore il 14 maggio 2002, è stato inserito l'art. 25-ter, dedicato ai reati societari. Le fattispecie presupposto richiamate sono:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- falso in prospecto (art. 2623 c.c., oggi ricompreso nell'art. 173-bis T.U.F.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. e art. 174-bis T.U.F.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Contestualmente, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante “Disposizioni in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2003 ed entrata in vigore il 3 febbraio 2003, è stato introdotto l'art. 25-quater, con il quale il decreto si estende ai delitti aventi finalità di terrorismo ed eversione, rinviando agli articoli del codice penale – tra cui 270-bis, 270-ter, 270-quater, 280 – e alle leggi speciali in materia.

Inoltre, con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica (CETS n. 185)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2008 ed entrata in vigore il 5 aprile 2008, ha visto la nascita dell'art. 24-bis nel D.Lgs. 231/2001, dedicato ai delitti informatici e al trattamento illecito di dati, richiamando:

- falsificazione di documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater c.p.);

- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere tali comunicazioni (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di dati, programmi o sistemi informatici di pubblica utilità (artt. 635-ter, 635-quater, 635-quinquies c.p.);
- frode informatica nel servizio di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Infine, con la Legge 15 luglio 2009, n. 99, recante “Misure urgenti in materia di organizzazione e istituzione di uffici giudiziari”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2009 ed entrata in vigore il 2 agosto 2009, è stato inserito l’art. 25-bis¹, che richiama i delitti contro l’industria e il commercio:

- turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali e nell’esercizio del commercio (artt. 514 e 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni usurpanti titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 c.p.).

Inoltre, con il Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante “Attuazione della direttiva 2000/12/CE in tema di direzione e vigilanza delle imprese creditizie”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29 aprile 2002 ed entrato in vigore il 14 maggio 2002, è stato introdotto l’art. 25-ter, rubricato “Reati societari”. La disposizione ha richiamato, così come modificata dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. n. 302 del 30/12/2005, in vigore dal 15/01/2006), le seguenti fattispecie:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., nuova formulazione Legge 28/12/2005 n. 262);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 L. 28/12/2005 n. 262 e sostituito dall'art. 173-bis D.Lgs. 24/02/1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c. e art. 174-bis TUF);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c., modificato dalla L. 18/04/2005 n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., modificato da L. 18/04/2005 n. 62 e L. 28/12/2005 n. 262).

Subito dopo, con la Legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante “Disposizioni in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 2003 ed entrata in vigore il 28 gennaio 2003, è stato introdotto l'art. 25-quater, estendendo la responsabilità degli enti ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Disposizioni in materia di tutela dei minori e contrasto agli abusi”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2003 ed entrata in vigore il 29 agosto 2003, ha inserito l'art. 25-quinquies, richiamando i delitti contro la personalità individuale, tra cui:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Anche se Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge 18 aprile 2005, n. 62, c.d. “Legge Comunitaria” (G.U. n. 93 del 19 aprile 2005, in vigore dal 4 maggio 2005), e la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, “Legge sul Risparmio” (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2005, in vigore dal 15 gennaio 2006), hanno ancora ampliato il catalogo dei reati presupposto ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l’art. 25-sexies, relativo ai reati di abuso di mercato (c.d. market abuse) richiamati dagli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Con la Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante “Disposizioni in materia di mutilazione degli organi genitali femminili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006 ed entrata in vigore il 28 gennaio 2006, è stato introdotto l’art. 25-quater.1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, che prevede la responsabilità amministrativa dell’ente nell’ipotesi di commissione dei seguenti reati:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Con la Legge 16 marzo 2006, n. 146, recante “Ratifica e esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 15 marzo 2006 ed entrata in vigore il 29 marzo 2006, è stato introdotto l’art. 25-bis nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato “Delitti transnazionali”, richiamando le seguenti fattispecie:

- art. 416 cod. pen. (associazione a delinquere)
- art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
- art. 291-quater DPR 309/1973 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti)
- art. 74 DPR 309/1990 (traffico illecito di stupefacenti)
- art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
- art. 12 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina)
- art. 377-bis cod. pen. (induzione a rendere dichiarazioni mendaci)

- art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale)

La transnazionalità del reato si configura quando vi è coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la pena massima prevista è non inferiore a quattro anni di reclusione. Sul piano territoriale, il delitto si considera transnazionale se:

- è commesso in più Stati;
- è commesso in uno Stato ma produce effetti sostanziali in un altro;
- è realizzato in un solo Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione o controllo avviene altrove;
- è commesso in uno Stato da un gruppo criminale operante in più Paesi.

Con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2007 ed entrata in vigore il 22 agosto 2007, è stato inserito l’art. 25-septies nel D.Lgs. 231/2001, rubricato “Omicidio colposo e lesioni colpose”, applicabile alle seguenti ipotesi:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione delle norme antinfortunistiche;
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.) commesse con omissione delle misure di sicurezza.

Con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 28 dicembre 2007, è stato introdotto l’art. 25-octies, che estende la responsabilità dell’ente ai reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 99, recante “Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore e di promozione della cultura”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2009 ed entrata in vigore il 25 agosto 2009, ha aggiunto l’art. 25-novies, rubricato “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”, richiamando:

- art. 171, primo comma, lett. a-bis e terzo comma, L. 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171-bis L. 633/1941

- art. 171-ter L. 633/1941
- art. 171-septies L. 633/1941
- art. 171-octies L. 633/1941

La stessa data ha visto l'introduzione, con la Legge 3 agosto 2009, n. 116, nel D.Lgs. 231/2001 di un ulteriore art. 25-novies (oggi 25-decies, a seguito del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121), dedicato al reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" (art. 377-bis c.p.).

Con il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE in materia ambientale e marittima", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 luglio 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è stato istituito l'art. 25-undecies, relativo ai reati ambientali previsti:

- dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente): art. 137, commi 2, 5 secondo periodo e 11; art. 256; art. 260
- dal D.Lgs. 23 novembre 2007, n. 202: art. 8, commi 1 e 2; art. 9, comma 2

La riforma ha previsto l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16) solo se l'ente, o una sua articolazione, risulti stabilmente utilizzato per:

- "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006)
- sversamento doloso in mare di materie inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 202/2007)

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012, ha introdotto l'art. 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", riferito alle condotte previste:

- art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, dello stesso testo unico sull'immigrazione

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è stata aggiunta all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis), la fattispecie di "Corruzione tra privati" di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. e, al comma 3, l'"Induzione indebita a dare o promettere utilità" di cui all'art. 319-quater c.p.

Con la Legge 18 giugno 2015, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2015 ed entrata in vigore il 3 luglio 2015, è stato profondamente riformulato l'art. 25-ter del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rubricato "Reati societari". In particolare, per adeguarsi alla direttiva 2013/34/UE sono state introdotte, accanto alle fattispecie già esistenti, le seguenti:

- false comunicazioni sociali aggravate (art. 2622 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Per le società di capitali ciò ha comportato un innalzamento delle soglie di punibilità e l'introduzione di sanzioni interdittive rafforzate.

Con i Decreti Legislativi 18 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 2016 ed entrati in vigore il 12 marzo 2016, è stato completamente rinnovato l'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", in attuazione della direttiva 2013/40/UE. Le nuove previsioni includono, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679:

- sviluppo, diffusione e utilizzo di malware (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione illecita di comunicazioni (art. 615-bis c.p.)
- abuso di strumenti informatici (art. 615-ter c.p.)
- trattamento illecito di dati personali conformemente al GDPR

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018 ed entrata in vigore il 2 febbraio 2018, l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, relativo all'"Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di un ente pubblico, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture", è stato esteso per comprendere:

- le nuove forme di frode comunitaria (Regolamento UE 883/2013, artt. 1-3)
- la corruzione propria e impropria in danno dell'Unione europea (artt. 317-bis e 319-bis bis c.p.)
- l'ipotesi aggravata di indebita percezione di rimborsi pubblici, con obbligo di interdizione definitiva (art. 16, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001) per importi superiori a € 100.000

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 107, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2018 ed entrato in vigore il 26 settembre 2018, ha aggiornato l'art. 25-sexies, rubricato "Reati di abuso di mercato". In concretizzazione della direttiva UE 2014/57 sono state aggiunte:

- la manipolazione del mercato (art. 187-sexies TUF)
- la comunicazione di informazioni privilegiate vietate (art. 187-quinquies TUF)

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 15 gennaio 2019 ed entrata in vigore il 16 gennaio 2019, ha integrato l'art. 25, dedicato ai "Reati contro la pubblica amministrazione", inserendo:

- il peculato informatico (art. 640-ter c.p.)
- la truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Infine, il Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con Legge 17 novembre 2019, n. 133 (G.U. n. 276 del 19 novembre 2019), ha ulteriormente arricchito l'art. 24-bis con specifiche fattispecie di cyber-fraude, tra cui:

- phishing (art. 640-bis ter c.p.)
- frode con carte di pagamento elettronico (art. 640-ter c.p.)

le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 6 ottobre 2019.

Proseguendo nel percorso evolutivo del D.Lgs. 231/2001, con il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 22 agosto 2020 ed entrato in vigore il 6 settembre 2020, il legislatore ha recepito la direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), rafforzando il presidio penale sui reati finanziari e sulle frodi aggravate in danno dell'Erario e dell'Unione europea. In tale contesto, è stato aggiornato l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", che oggi include:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000);
- frode comunitaria (art. 3 Reg. UE 883/2013);
- indebita percezione di rimborsi pubblici superiori a € 100.000, con applicazione obbligatoria dell'interdizione definitiva (art. 16, comma 1, lett. a) D.Lgs. 231/2001).

Successivamente, con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 13 gennaio 2022, è stato integrato l'art. 25-sexies, rubricato "Abusi di mercato", con nuove fattispecie in materia di strumenti finanziari derivati, tra cui:

- violazioni relative alla negoziazione algoritmica non autorizzata (art. 187-octies-bis TUF);
- condotte illecite su strumenti complessi e derivati (art. 187-octies TUF).

Con il Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 13 aprile 2023 ed entrato in vigore il 28 aprile 2023, è stato riformulato l'art. 25-ter, relativo ai reati societari. Il catalogo è stato esteso alle seguenti nuove fattispecie:

- false comunicazioni in sede di offerta pubblica (art. 85-bis D.Lgs. 58/1998);
- amministrazione sleale (art. 2638-bis c.c.).

Con la Legge 28 giugno 2024, n. 90, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 2 luglio 2024 ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, è stato ampliato l'art. 24-bis, rubricato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", includendo:

- furto e ricettazione di credenziali digitali (art. 491-bis c.p.);
- interferenze illecite in sistemi informatici (art. 615-quinquies c.p.).

Con la Legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 26 agosto 2024 ed entrata in vigore il 10 settembre 2024, è stata ridefinita la rubrica e il contenuto dell'art. 25, dedicato ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Sono state inserite:

- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- concussione tra pubblico ufficiale e privato (art. 317-bis c.p.);
- corruzione negli appalti (art. 319-ter c.p.).

Con la Legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 ed entrata in vigore il 1° luglio 2025, è stato aggiornato l'art. 25-quater, rubricato "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", includendo:

- detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di materie esplodenti (art. 435 c.p.).

Con la Legge 6 giugno 2025, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025 ed entrata in vigore il 1° luglio 2025, è stato introdotto l'art. 25-undevicies, rubricato "Delitti contro gli animali", che richiama:

- maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- organizzazione di spettacoli vietati (art. 544-quater c.p.);
- combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Infine, con il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 21 giugno 2025 ed entrato in vigore il 6 luglio 2025, è stato aggiornato l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari", includendo:

- omesso versamento IVA (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.L. 193/2006, conv. con L. 248/2006).

Tale intervento ha ridefinito il regime sanzionatorio e rafforzato gli obblighi di controllo interno per le società di capitali, in linea con le più recenti direttive europee in materia di trasparenza fiscale e compliance organizzativa.

Infine, nel quadro delineato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 23 – rubricato "Inosservanza delle sanzioni interdittive" – interviene a reprimere il comportamento dell'ente che, già destinatario di una sanzione o di una misura cautelare interdittiva, persista nel violare i divieti o nel eludere gli obblighi ad esse connessi. In termini applicativi, la norma incrimina chiunque – a qualunque titolo operante nell'ambito dell'organizzazione societaria – continui a svolgere attività ostative al pieno effetto di tali misure, prevedendo per i soggetti responsabili pene detentive da sei mesi a tre anni. Sul piano sanzionatorio, l'ente, qualora l'inosservanza sia avvenuta nell'interesse o a vantaggio del medesimo, è esposto a una sanzione pecuniaria oscillante tra duecento e seicento quote, nonché alla confisca del profitto conseguito, ai sensi dell'articolo 19. Infine, qualora risulti che l'ente abbia tratto un profitto rilevante dalla violazione delle interdizioni, l'ordinamento dispone l'irrogazione di nuove misure interdittive, che possono essere anche più gravi di quelle inizialmente applicate.

1.c. Le sanzioni

Nel caso in cui si verifichino le condizioni descritte precedentemente, consistenti tanto nella commissione del reato, quanto nella sussistenza dei requisiti per l'imputazione della responsabilità alla società, quest'ultima, fermo restando la responsabilità penale del soggetto agente, subirà la comminatoria delle seguenti sanzioni, classificabili in tre tipologie di massima:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- sanzioni accessorie.

Le sanzioni pecuniarie, accertato l'illecito, trovano sempre applicazione: vengono applicate per quote, in numero compreso tra 100 e 1000.

L'importo di una quota varia da euro 258 ad euro 1.549. La determinazione dell'ammontare delle quote e del valore di ciascuna spetta al giudice, in relazione alla situazione economica e alla dimensione dell'ente a vantaggio o nell'interesse del quale il reato è stato commesso.

L'ammontare della sanzione è complessivamente dato dalla moltiplicazione del numero di quote per il loro valore.

La sanzione può essere ulteriormente ridotta nel caso in cui siano state attuate da parte dell'ente trasgressore condizioni riparatorie (ravvedimento operoso).

Le sanzioni interdittive, applicabili solo per ipotesi di particolare gravità (reiterazione degli illeciti, profitti rilevanti, gravi carenze organizzative che hanno facilitato il prodursi del crimine) e solo laddove espressamente previste dal dettato penale, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze del TULPS o altro, concessioni funzionali all'esercizio dell'impresa ed alla commissione del reato;
- divieto di contrarre con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, o sussidi e/o revoca di quelli già erogati;
- divieto di pubblicizzare attività e servizi.

Appare intuibile come le sanzioni interdittive siano di tale gravità da costituire, di fatto, la "morte civile" della società, inibendo la prosecuzione di qualsiasi attività, il ricorso al credito, l'instaurazione di rapporti commerciali e, spesso, lo stesso contatto con gli organi di stampa (in esecuzione del divieto di pubblicizzare attività o servizi) onde contenere il danno reputazionale connesso al reato.

Inoltre, poiché l'applicazione delle sanzioni incide direttamente sugli interessi economici della società, oltre che, ovviamente sull'immagine e la credibilità della stessa nel mercato di riferimento, in caso di commissione di reato, i soci potrebbero legittimamente esperire azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti, qualora questi ultimi non avessero adottato il Modello Organizzativo o avessero eluso l'applicazione dei principi organizzativi che ne derivano.

Le sanzioni accessorie, eventualmente applicabili, sono quelle previste dalle specifiche tipologie di reato, oltre a quelle generalmente connesse alla statuizione di una condanna (pubblicazione sentenza e notifica agli eventuali Albi o Associazioni di categoria; confisca del prezzo o del profitto ricavato dall'illecito, obbligo di riparazione, eventuali risarcimenti in sede civile etc..).

1. d. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello" idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un Organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (Organismo di Vigilanza, di seguito, anche 'Organismo di Vigilanza');
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel modello.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, poiché, in tal caso, l'ente deve dimostrare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

I successivi commi III e IV del citato art. 6 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b) (soggetti apicali o in posizione subordinata). Segnatamente, è ivi previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione;
- assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Sotto un profilo formale, pertanto, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal legislatore.

E' importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2. CARATTERISTICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

E' lo stesso decreto a stabilire i criteri di validità del Modello Organizzativo, statuendo all'art. 6, comma 2 che i modelli debbano:

- individuare le attività in cui possono essere commessi reati, ovvero effettuare un'attenta mappatura dei rischi che prenda le mosse dall'analisi del contesto aziendale, dei processi, delle prassi etc. per evidenziare in quale area/settore/processo/funzione di attività aziendale e secondo quali modalità si possano creare occasioni di reato e/o, comunque eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, ovvero procedere alla stesura del sistema di controllo interno, da intendersi quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, e connesso sistema di deleghe e responsabilità funzionali a contrastare/ridurre efficacemente i rischi identificati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, predisponendo, attuando e, ove necessario, aggiornando un'effettiva attività di auditing da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*id est* Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il riferimento va, ovviamente, in primis, alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001” emanate da Confindustria il 7 marzo 2002, e l'ultimo aggiornamento è del 01 luglio 2021.

Le indicazioni di tale ultimo documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto Legislativo, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice di condotta;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo ed individuazione dei criteri per la scelta di tale organismo.

Le componenti del sistema di controllo devono essere orientate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, cosicché, da un lato, si assicuri la completa tracciabilità delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali) per consentire l'individuazione di specifici profili di responsabilità, oltre che delle motivazioni sottese ad ogni decisione, dall'altro si tenda all'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni rilevanti per l'azienda, si prescinda da valutazioni personalistiche ed estemporanee, facendo riferimento, invece, a criteri precostituiti, logiche condivise e procedure prefissate;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli, secondo il medesimo criterio di tracciabilità già definito per le decisioni;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili in autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

E' opportuno evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta della società cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per garantire maggiormente le esigenze tutelate dal Decreto.

Pertanto, volendo riassumere in poche battute la logica del Decreto, può dirsi che il Modello Organizzativo opera quale causa di non punibilità solo se è:

- **specifico**, ovvero tagliato sulla realtà aziendale e non frutto di mero “copia incolla” da Modelli reperibili altrove;
- **concreto**, ovvero non caratterizzato da una formale enunciazione di principi e/o coincidente in toto con il Codice Etico;
- **efficace**, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato commesso;
- **effettivo**, ovvero se è effettivamente attuato, cosicché il suo contenuto trovi applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno;
- **efficiente** ovvero che preveda procedure e presidi integrati con quelli già in atto nell’ente e non sovrabbondanti e/o eccessivamente invalidanti rispetto alla funzionalità ordinaria;
- **dinamico**, ovvero capace di allinearsi ai cambiamenti che l’ente vive, oltre che alle modifiche del contesto economico e legislativo.

Preziose indicazioni sulle caratteristiche del Modello e/o sulla corretta interpretazione delle statuizioni del Decreto sono giunte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.P.A.

3.a Premessa

Si è detto che la responsabilità della Società, ai sensi del Decreto, sussiste in quelle ipotesi in cui venga contestato alla Società di avere un'organizzazione d'impresa colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura, e la Società non sia in grado di dare la prova contraria.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, nel caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa in organizzazione, ossia ad una sottostante negligenza strutturale che consenta all'ente di avvantaggiarsi o tollerare comportamenti illeciti che possono, anche indirettamente, procurare benefici.

Preso atto della normativa in vigore e della sua valenza, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal legislatore ed essendo altresì consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, a tutela dell'immagine propria e delle aspettative dei propri partners, avendo altresì l'obiettivo di consolidare la cultura dell'integrità, Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo richiamato dal Decreto. La decisione di adeguarsi ai requisiti dettati dal D.Lgs. 231/2001 è stata formalizzata dall'Amministratore Unico in data 27 Aprile 2006.

Il presente documento costituisce punto di riferimento per eventuali sviluppi futuri della Società ed è stato aggiornato e completato alla luce degli sviluppi in tema di D.Lgs. 231/2001 sia tenendo in considerazione i nuovi reati introdotti, sia tenendo in considerazione l'evoluzione giurisprudenziale oltre che il dibattito culturale che si è sviluppato nel tempo.

Tutte le sue parti sono state elaborate tenendo conto della situazione attuale della struttura aziendale, oltre che dei possibili sviluppi dell'attività dell'azienda e della concretizzazione degli scopi per cui è stata costituita.

Scopo del Modello è, in particolare, la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure, presidi e flussi comunicativi atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto, destinato a fornire un'adeguata informazione ai dipendenti a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del

Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati, oltre che idoneo a fungere da elemento di dissuasione e di controllo.

Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Secondo le previsioni del Decreto, inoltre, Società degli Interporti Siciliani S.p.A. auspica che, nella denegata ipotesi di accadimento di un reato, il Modello possa, previa verifica da parte della Magistratura della sua idoneità e concreta attuazione, fungere da esimente della responsabilità amministrativa della stessa Società.

Affinché il Modello adottato da Società degli Interporti Siciliani S.p.A. svolga la sua fondamentale funzione deve infatti dimostrare una sua capacità in concreto di evitare reati della specie richiamata dal Decreto.

Tale capacità si esplica in primo luogo nella verifica del costante rispetto del Modello ed in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare, anche – ma non solo⁵ - a mezzo dell'Organismo di Vigilanza, una pluralità di segnali, indici ed anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

3.b Principi e Finalità

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di commissione di un reato presupposto, in un illecito passibile di sanzioni non solo in capo all'autore del reato, secondo i criteri di imputazione della responsabilità penale, ma anche, ai sensi del Decreto idoneo a determinare il coinvolgimento della Società, per responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01;
- ribadire che tali condotte criminose sono fortemente censurate da Società degli Interporti Siciliani S.p.A., anche qualora foriere di un vantaggio economico o di altra natura per la stessa, in quanto contrarie alle disposizioni di legge, ai principi etico sociali cui intende attenersi nell'ambito della propria attività aziendale, oltre che dannose per gli stessi interessi societari;
- consentire a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di ottimizzare il proprio sistema di governo e, di conseguenza, la propria efficienza aziendale anche contro il rischio di frodi interne;

⁵ Società degli Interporti Siciliani S.p.A., fermo restando le prerogative e le caratteristiche dell'O.d.V, al quale sarà garantita piena facoltà di azione, in attuazione del proprio mandato, intende, altresì, promuovere una cultura del controllo e della legalità da condividersi a tutti i livelli aziendali, favorendo la comunicazione e sinergia di tutte le funzioni operative e/o di supporto all'ente, nell'ottica di una più pervasiva Responsabilità Sociale d'Impresa.

- garantire a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. la piena attuazione dei principi e delle regole che animano il Modello, secondo le direttive emerse all’esito dell’attività di risk assessment propedeutica alla stesura di questo documento;
- permettere a Società degli Interporti Siciliani S.p.A., grazie ad un’azione di monitoraggio continua ed efficace, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare non solo la commissione degli illeciti, ma anche di tutte quelle condotte, comunque, elusive del Modello che potrebbero sfociare in un reato e/o produrre le condizioni, opportunità, incentivi o falle che ne favoriscono la realizzazione;
- assicurare a tutte le funzioni aziendali l’esistenza di regole chiare che consentano a ciascuno di agire con piena responsabilità e consapevolezza, mediante la definizione di compiti, autorità, deleghe e iter autorizzativi, oltre che di procedure e evidenze documentali o telematiche da rispettare, al fine di espletare le mansioni assegnate conformemente al Modello;
- garantire a tutto il personale aziendale la corretta formazione mediante moduli personalizzati, favorendo la richiesta di chiarimenti o aggiornamenti che possano essere utili alla concreta attuazione del Modello;
- sollecitare il confronto costruttivo sul Modello e sul suo costante aggiornamento, sostenendo l’attività di controllo e vigilanza propria dell’Organismo di Vigilanza anche mediante l’instaurazione di validi canali comunicativi da e verso lo stesso Organismo.

3.c Natura, destinatari e riferimenti

Il presente Modello costituisce regolamento interno della Società ed è vincolante per la medesima a partire dalla sua adozione.

Non si tratta quindi di uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “deontologia aziendale”, ma, certamente, di quest’ultima è consequenziale espressione.

Anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida, uno degli obiettivi del presente modello è di un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

In virtù di questo per destinatari si intendono soggetti che intrattengono rapporti contrattuali con Società degli Interporti Siciliani S.p.A., quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (appaltatori, *outsourcer*, manutentori informatici etc..), ove destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito dei processi sensibili, oltre che soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di Società degli

Interporti Siciliani S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (in senso lato i consulenti).

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo interni già operanti in Società degli Interporti Siciliani S.p.A., ove giudicati idonei a valere come misure di prevenzione dei reati e a fungere da presidi sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

In modo particolare si prende a riferimento tutto il sistema di gestione per la Qualità ritenendolo il reale modello organizzativo dell'azienda.

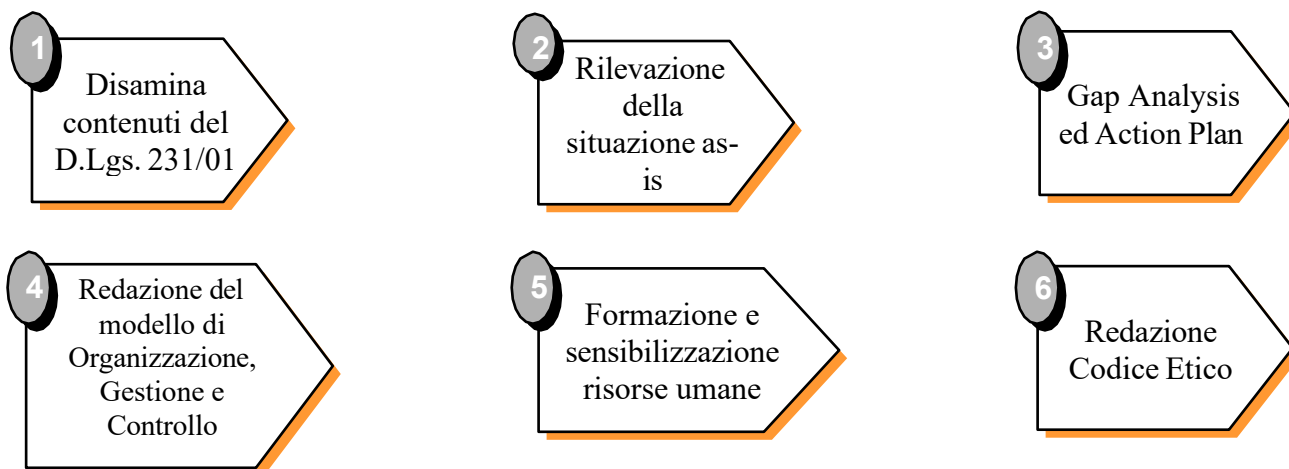
A garanzia della reale applicazione delle regole contenute in tali procedure si indica anche la verifica periodica da parte di un ente di certificazione qualificato ed accreditato nel sistema nazionale.

Il presente Modello ha altresì tenuto conto, ove compatibile e quale riferimento ideale, di:

- Codice di Autodisciplina per la Corporate Governance ed i Principi di Pratica Professionale in tema di Revisione e/o gli I.S.A. (International Standards on Auditing);
- Linee Guida Confindustria;
- Codice Etico;
- Sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile;
- Codice della Privacy e Raccomandazioni Garante per gli aspetti associabili alla prevenzione dei reati;
- Best practice di organizzazione aziendale.

3.d Metodologia

Affinché il Modello Organizzativo di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. soddisfi quei criteri di efficacia, specificità, attualità e coerenza raccomandati dalle Linee Guida predisposte e richiamati dalla giurisprudenza, in difetto dei quali risulterebbe una mera enunciazione di principi del tutto sconnessa rispetto all'operatività aziendale e, per l'effetto, priva dell'auspicata funzione esimente che il Decreto gli assegna, si è deciso di inserire la predisposizione ed attuazione dello stesso Modello in un più organico progetto di analisi e riorganizzazione del sistema aziendale, sintetizzabile come segue:



1) Disamina contenuti

Secondo lo schema che precede, quale prima fase del progetto di adeguamento ai dettami sanciti dal D.Lgs. 231/01 si è ritenuto opportuno utilizzare il supporto di consulenti esterni con adeguata professionalità per analizzare i contenuti normativi dello stesso decreto, identificando gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione della normativa, i presupposti, il regime sanzionatorio ed interdittivo, i requisiti fissati dalla legge per l'efficacia esimente del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, le caratteristiche, le finalità e la composizione dell'Organismo di Vigilanza, l'attuazione di un sistema disciplinare, la gestione delle risorse finanziarie, il Codice etico e quant'altro utile a far intendere la portata della normativa in oggetto.

L'attività è stata svolta prendendo a riferimento un Modello Organizzativo già esistente ma analizzandone in modo asettico le sue funzionalità.

Quanto sopra è stato indispensabile per coinvolgere con consapevolezza il Management societario nell'attuazione di un modello di *governance* che non fosse vissuto come estraneo ed imposto alla società, ma potesse divenire reale strumento di conformità legale e prevenzione degli illeciti, coerentemente con la cultura aziendale.

Tale fase ha avuto una estensione limitata struttura dell'organizzazione dell'azienda.

2) Rilevazione della situazione as is

A tale fase di confronto circa i contenuti del Decreto, è seguita l'attività - corrispondente alla fase 2 dello schema che precede – di analisi dell'ambiente aziendale, delle attività e della struttura organizzativa di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. che ha portato all'identificazione delle principali aree aziendali e dei relativi responsabili di funzione, così da poter procedere ad una preliminare mappatura delle aree sensibili al rischio reato, con individuazione del sistema di controllo interno in essere e delle procedure aziendali già adottate nell'operatività aziendale.

Tale fase ha preso l'avvio, innanzitutto, dall'esame della documentazione a rilevanza pubblica e/o di solo uso aziendale, necessaria alla comprensione del contesto interno ed esterno di riferimento per la Società (ambiente aziendale, societaria, compagine ed organizzazione, settore produttivo e/o di servizio della stessa, attività aziendale e operatività della stessa etc..).

In questa fase sono state preliminarmente raccolte la documentazione e le informazioni utili alla macro-definizione delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo. A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le informazioni hanno in particolare riguardato:

- i settori economici ed il contesto in cui la Società opera;
- le modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

Attraverso l'analisi della documentazione sono stati individuati, in via preliminare, i Processi Sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte, nonché la misura e le modalità di tale coinvolgimento. Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche individuati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile (key officer) per la successiva fase di indagine.

Con riferimento ad ogni funzione/area/posizione organizzativa (reale od ipotetica) sono stati indagati in particolare i seguenti elementi:

- organizzazione interna;
- grado di autonomia finanziaria;
- principali attività svolte dalla funzione o di cui essa è responsabile;
- livello di proceduralizzazione delle attività ed esistenza di linee guida comportamentali;
- attività formativa ed informativa prevista;
- attività di controllo effettuate sulle attività svolte dalla funzione;
- procedura di comunicazione di dati e informazioni verso la direzione dell'area organizzativa interessata e i vertici aziendali;
- modalità di gestione dei rapporti con soggetti esterni.

Con riferimento invece ad ogni processo in esame sono stati rilevati, a livello esemplificativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:

- chi svolge ogni singola attività rilevante del processo e chi è il soggetto qualificabile come c.d. Process Owner;
- quali sono le informazioni di input del processo e chi le fornisce;
- quali sono le decisioni rilevanti che possono/devono essere prese lungo il processo e come sono documentate;
- quali sono le informazioni prodotte (output) dal processo;
- come è gestito l'archivio di tutta la documentazione prodotta;
- chi ha la delega per firmare i documenti formali emessi nel corso del processo;
- quali sono e come vengono svolti i controlli interni, sistematici e/o occasionali, previsti nello sviluppo del processo;
- chi svolge tale attività di controllo e come viene documentata;
- quali sono stati i risultati di eventuali ispezioni occasionali o istituzionali svolte da funzionari pubblici o da soggetti terzi;
- quali sono gli indicatori (economici, quantitativi, strategici) più significativi per stabilire il livello di rilevanza connesso al singolo processo e qual è la loro quantificazione (in termini di valore, di numerosità o di ricorrenza).

Sulla base della rielaborazione delle schede di rilevazione si è completata l'analisi di risk assessment, avviata nelle precedenti fasi e finalizzata a:

- effettuare una valutazione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischi-reato previsti dal Decreto;
- esprimere una valutazione del sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso.

Alla mappatura dei processi aziendali è seguita l'analisi di ciascuna fattispecie di reato, con esclusivo riferimento ai reati presupposto rilevanti ex Decreto, onde individuare e valutare le relative modalità di accadimento in ambito aziendale e le attuali misure a presidio.

L'analisi e la valutazione di "risk assessment" si è incentrata sulla definizione delle specifiche fattispecie di reato potenzialmente associabili a ciascuna area/ambito organizzato, per le principali delle quali sono state ipotizzate a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, alcune delle possibili modalità attuative dei Reati.

In seconda battuta è stato quindi analizzato il sistema di controlli interni riferibile a ciascun Processo Sensibile, confrontandolo (c.d. Gap Analysis) con il sistema di controllo "ottimale" desumibile dal Decreto e dalle Linee di Confindustria, nonché dalla "best practice" affermatasi in materia. In

particolare sono state indagate la previsione, l'effettiva applicazione ed adeguatezza delle seguenti tipologie di controlli:

- controlli attinenti all'area dei poteri e delle responsabilità;
- controlli attinenti all'organizzazione;
- controlli informatizzati;
- altre tipologie di controlli;

così da determinare, per ciascuna fattispecie di reato potenzialmente commissibile, il grado di rischio effettivo.

Tale analisi e risultanze hanno trovato sede nel documento denominato "Risk Assessment" che in questa sede espressamente si richiama e che rimane a disposizione dell'Organismo di Vigilanza e dell'Autorità Giudiziaria.

Il documento di risk assessment identifica il rischio reato raggruppandolo in tre tipologie distinte:

- rischio reato non associabile a un processo specifico;
- rischio reato associabile a processi specifici;
- rischio reato marginale.

In modo particolare è necessario fare una precisazione su quest'ultima classificazione. L'inserimento di un rischio di commissione reato in questo elenco prende in considerazione due fattori:

- il reale rischio presente in azienda considerando ambiente, relazioni, tipologia di attività, ecc.;
- l'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare per l'azienda stessa dalla commissione di quel reato.

3) Gap Analysis e Actions Plan

Sulla base della rilevazione della situazione esistente (in relazione alle singole fattispecie di area/attività "sensibili", alle aree/funzioni aziendali coinvolte ed ai controlli ed alle procedure esistenti), è stata valutata:

- a) l'adeguatezza dei protocolli esistenti, ossia la loro capacità di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti (o comunque di ridurre il rischio ad un livello accettabile) e di evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- b) l'effettività dei protocolli esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli.

In questa fase sono stati valutati e condivisi gli interventi migliorativi necessari per ridurre ad un livello considerato ragionevole i gap rilevati, in funzione di un'analisi di costo-beneficio che ha considerato da un lato i costi, anche organizzativi, legati all'azzeramento dei gap e, dall'altra, l'effettivo beneficio alla luce dell'effettiva consistenza del rischio di commissione dei reati correlati.

Tre finalità principali hanno in particolare guidato questa attività:

- ridurre la possibilità che siano commessi i reati previsti dal Decreto;
- mantenere “snello” il processo, ovvero garantire un giusto equilibrio tra controlli effettuati, linearità del processo decisionale e carico di lavoro;
- rendere documentata e pertanto controllabile ogni attività rilevante ai fini del Decreto.

Alla luce dell’analisi svolta, è stato individuato l’insieme degli ulteriori presidi necessari per ogni area di rischio ed è stato definito un piano operativo per arrivare alla loro attivazione, che definisca anche il responsabile per l’implementazione degli interventi identificati ed il termine entro il quale il piano d’azione deve essere portato a compimento.

I contenuti di tale fase sono stati condivisi in una apposita riunione ed è demandato in prima battuta ai vari responsabili l’attuazione del piano demandando al Presidente ed all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla reale attuazione del piano predisposto.

In seno al medesimo Action Plan si farà menzione anche del Piano Formativo, costituente il contenuto della fase 5, oltre che della pubblicazione e condivisione del redigendo Codice Etico aziendale.

3.e Struttura del presente documento

Il documento è suddiviso nella presente “Parte Generale”, che ne contiene i punti fondamentali e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, del sistema sanzionatorio e della comunicazione e formazione, e in “Parti Speciali” il cui contenuto è costituito dalle tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute potenzialmente verificabili all’interno di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., come risulta dall’attività di Risk Assessment.

A seguito di un’attenta attività di mappatura delle attività sensibili, non si sono ritenuti significativi i rischi di commissione, per Società degli Interporti Siciliani S.p.A., di alcune fattispecie di reato. Tale considerazione deriva sia dalla tipologia di attività svolta dalla società, sia dal reale interesse e/o vantaggio che poteva derivare all’azienda in relazione alla commissione di tale reato.

Nella “Parte Speciale” trovano luogo anche i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte fondante del presente documento:

- il documento denominato “Risk assessment” finalizzato all’individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Società;

- il documento denominato Codice Etico esplicitante i principi vincolanti per la Società;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, statuto). Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società;
- tutti i documenti espressamente richiamati.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori specifiche Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto, è demandato al Presidente della società il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

3.f Adozione e aggiornamento del Modello

In coerenza con quanto indicato dalla Linee Guida di Confindustria e dal Decreto, Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha individuato nel proprio Amministratore Unico, l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello.

Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. I lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Amministratore Unico. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

In ogni caso, il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con provvedimento dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e comunque sempre dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello, anche sulla base delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Amministratore Unico, affinché questo possa eseguire le delibere di sua competenza.

E' peraltro riconosciuta ai soggetti espressamente nominati dall'Amministratore Unico quali Responsabili 231 (ad es. AD DG o altro), se più di uno anche disgiuntamente tra di loro, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di *carattere esclusivamente formale*, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza.

Eventuali aggiornamenti alle procedure operative potranno essere proposte oltre che dall'Organismo di Vigilanza, anche dai Responsabili di funzione, anche disgiuntamente tra di loro, e dai medesimi verificate, ove rese opportune da modifiche nell'organizzazione e/o dall'inserimento di nuovi prodotti e/o servizi, oltre che connesse all'implementazione di nuove risorse tecnologiche.

4. LA SOCIETÀ SOCIETÀ DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A.

4.a Informazioni generali

Sintesi della storia aziendale e settore di attività

Denominazione: Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale: Zona Industriale Ottava Strada, 101 - Catania

4.b I clienti

Ad oggi Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non ha clienti reali, visto il suo scopo sociale e vista l'attuale stato di avanzamento nella gestione dei progetti.

4.c I Fornitori

La società si avvale di un parco fornitori per tutte le operazioni che svolge.

I fornitori sono selezionati e scelti in base sia allo statuto sia alla normativa vigente.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.a I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti apicali o sottoposti alla loro vigilanza e direzione, se l'organo dirigente – oltre ad aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione idonei a prevenire i reati – ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal decreto.

I requisiti principali dell'organismo di vigilanza (quali richiamati anche dalle Linee Guida di Confindustria) possono essere così identificati:

- **l'autonomia e indipendenza:** l'Organismo deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e deve essere previsto un riporto al massimo vertice aziendale operativo. Inoltre, in capo al medesimo organismo non devono essere attribuiti compiti operativi che, per la loro natura, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento o trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;
- **la professionalità:** l'Organismo deve avere un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche necessari per svolgere efficacemente la propria attività;
- **la continuità di azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione

costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente, compatibilmente con l'operatività aziendale;

- **l'onorabilità ed integrità** che coincide, in concreto, con l'assenza di cause di ineleggibilità e/o di condotte manifestamente contrarie all'etica sociale.

Le Linee Guida ammettono che l'Organismo di Vigilanza possa avere una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. Ciò che rileva è che, nel suo complesso, lo stesso organo sia in grado di soddisfare i requisiti più sopra esposti.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Decreto e seguendo le indicazioni delle Linee Guida, Società degli Interporti Siciliani S.p.A. identifica il proprio organismo di vigilanza (cui è attribuita la denominazione di "Organismo di Vigilanza") in modo che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma e dei requisiti richiesti, sia in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, l'effettività dei controlli e delle attività cui l'organismo stesso è preposto.

5.b. Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

I suoi membri restano in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, comunque non superiore a tre anni (al termine dei quali può essere rieletto) o fino alla revoca in conformità a quanto previsto in questo paragrafo.

Alla scadenza del termine, l'Organismo di Vigilanza rimane in carica fino a quando intervengano nuove nomine deliberate dall'Amministratore Unico.

Se nel corso della carica, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza cessa dal proprio incarico, l'Amministratore Unico provvede alla sua sostituzione con propria delibera.

L'eventuale compenso per la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza, per tutta la durata del mandato, è stabilito nel provvedimento dell'Amministratore Unico che ha provveduto alla nomina.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, in seguito all'approvazione del Modello o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta, a titolo meramente esemplificativo, l'assenza di:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri quale membro dell'Organismo di Vigilanza;

- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nell'anno precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia);
- condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- precedente qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al fine di svolgere con obiettività e indipendenza la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, fissato dall'Amministratore Unico su proposta dell'organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza rendiconta in merito alle spese effettuate nell'ambito delle relazioni periodiche alla Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della società ovvero di consulenti esterni – previa sottoscrizione di apposito contratto – avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare alle sue funzioni un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'organismo di controllo interno, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dell'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa mediante un'apposita decisione dell'Amministratore Unico.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto – che può risultare, tra l'altro, da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti;
- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina e/o il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità.

5.c Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Sulla base del testo formale del D.Lgs. 231/2001, le Linee Guida suggeriscono che si tratti di un organismo o una funzione già esistente “dell'ente”, caratterizzato dai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficienza operativa e continuità di azione.

La *best practice* nella redazione dei Modelli, in linea con alcune recenti pronunce giurisprudenziali, sconsiglia l'introduzione di soggetti appartenenti agli organi sociali. Ciò al fine di assicurare i necessari requisiti di indipendenza ed autonomia (cfr. *ex multis*: Ordinanza del Tribunale di Roma 4.4.2003).

Non si esclude, soprattutto nell'ambito di composizioni collegiali, che uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza siano interni alla Società, preferibilmente non con incarichi operativi.

La presenza di soggetti interni, ove calmierata da membri estranei alla Società, favorirebbe la reale conoscenza aziendale, l'effettività dei controlli e la continuità d'azione.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'Organismo di Vigilanza riferisca della propria attività esclusivamente all'Amministratore Unico e, ove autorizzato, al Presidente.

Per una piena aderenza ai dettami del D.Lgs. 231/2001, le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione fra l'Organismo di Vigilanza e i vertici aziendali di Società degli Interporti Siciliani S.p.A.; in definitiva, tutti i rapporti nei quali l'organismo è parte, non possono comportare influenza nei suoi confronti, ma solo disponibilità e collaborazione in favore dell'organismo stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve provvedere, altresì, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza e gli incontri con l'Amministratore Unico o l'Alta Direzione devono essere verbalizzati e le copie dei verbali custodite dall'organismo stesso.

Applicando tutti i principi citati alla organizzazione societaria di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato a un organo a composizione esterna.

5.d Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito:

- di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
- di vigilare sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- di vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali;
- di Garante del Codice di condotta.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- verificare l'attuazione delle attività di controllo previste dal Modello che possono suddividersi in: a) verifiche dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilievo conclusi dalla società in aree di attività a rischio; b) verifiche delle procedure strumentali per l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- condurre ricognizioni, tramite verifiche ispettive interne, dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei processi sensibili;
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute ed effettuare gli accertamenti necessari ed opportuni;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con l'Amministratore Unico, il Resp. Risorse Umane ed il Responsabile Sicurezza per i programmi di formazione del Personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione nonché di verifica del livello di conoscenza e di comprensione del Modello e del Codice di condotta;

- curare la predisposizione della documentazione interna contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti necessari al fine del funzionamento del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essergli trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente al management in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è, inoltre, responsabile per le inchieste interne e concerterà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi di indagine.

Per svolgere i propri compiti, i membri dell'Organismo di Vigilanza hanno libero accesso, nel rispetto della normativa – anche aziendale – in vigore, presso tutte le funzioni della Società, a tutta la documentazione aziendale senza necessità di alcun consenso preventivo e deve essere costantemente informato dall'Amministratore Unico e dai responsabili di funzione:

- a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) sui rapporti rilevanti con Consulenti e Partner.

5.e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: reporting nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente all'Amministratore Unico ed al management, in merito all'attuazione del Modello, all'attività di Vigilanza svolta e all'emersione di eventuali criticità.

In caso di situazioni straordinarie, quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione e delle disposizioni previste dal Modello, di innovazioni normative che comportino l'urgente necessità di aggiornamento del Modello, l'Organismo di Vigilanza redige apposita comunicazione all'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un regolamento, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Modello. L'Organismo di Vigilanza garantisce la tracciabilità dei propri interventi, mediante la regolare tenuta di un libro verbali, ove annota le verifiche ispettive compiute e le determinazioni più rilevanti.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'Organismo di Vigilanza;

- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, necessari o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

L'Amministratore Unico ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

5.f Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati in relazione all'attività della società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

In via esemplificativa e fatte salve le specifiche dettate nel regolamento e nelle comunicazioni trasmesse alle funzioni ed al personale aziendale, devono costituire oggetto di segnalazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il modico valore fissato dal relativo protocollo) o di altra utilità proveniente da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio;
- eventuali scostamenti significativi di budget o anomalie di spesa;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- eventuali accessi abusivi al sistema informatico e/o l'indebita manomissione, modifica o cancellazione di documenti informatici;

- eventuali infortuni sul lavoro o sinistri che abbiano causato lesioni personali o decessi a carico del personale dell'azienda ma anche a carico di personale di pendente di imprese che operano per nome e per conto dell'azienda stessa.

Le segnalazioni – aventi ad oggetto ogni violazione accertata o presunta del Modello – dovranno essere raccolte sia che siano effettuate in forma scritta, che in forma orale o in via telematica.

Laddove anonime, le segnalazioni devono essere puntuali, non generiche e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiva un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dalle procedure del Modello e dal sistema di controllo interno.

Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

E' prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" (istituzione di apposita casella e-mail), con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e di risolvere prontamente i casi dubbi.

Obblighi di informativa relativi ad atti Ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la società, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore Unico, dal DG, dai Dirigenti e/o dagli altri Dipendenti in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari instaurati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici.

Organizzazione aziendale e sistema delle deleghe

All'Organismo di Vigilanza deve essere comunicato tempestivamente il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla società ed ogni modifica dello stesso, oltre che ogni mutamento significativo dell'organizzazione (progetti di fusioni, incorporazioni, cessioni di rami d'azienda, joint venture etc..) e di *governance* (modifiche statutarie, modifiche inerenti gli organismi di controllo contabile – sindaci, revisori.. -).

5.g Conservazione delle informazioni

Tutte le informazioni, segnalazioni, rapporti e documenti raccolti e/o elaborati in attuazione del presente Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un archivio dedicato, informatico e/o cartaceo, gestito nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003. La conservazione avviene per tutta la durata dell'incarico e per un periodo di ulteriori cinque anni dalla sua cessazione, in conformità al principio di limitazione della conservazione previsto dall'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR.

L'accesso ai dati è limitato ai soli membri dell'Organismo di Vigilanza e all'Amministratore Unico, nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) GDPR) e del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) GDPR). Le segnalazioni provenienti dai dipendenti restano nella esclusiva disponibilità dell'Organismo di Vigilanza, salvo obblighi di comunicazione imposti dalla legge, in conformità agli artt. 6 (liceità del trattamento), 9 (trattamento di categorie particolari di dati) e 10 (dati relativi a condanne penali e reati) del GDPR. Il trattamento dei dati è effettuato secondo i criteri di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e art. 13 GDPR), con l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR) per garantire la sicurezza, la riservatezza e la protezione da accessi non autorizzati, perdite o distruzioni accidentali. Il titolare del trattamento è tenuto a dimostrare la conformità ai principi del GDPR, in base al principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2 GDPR).

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.a Principi generali

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, fermo restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria (così Linee Guida. II, 3).

Il dovere di segnalazione grava su tutti i destinatari del Modello.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa i procedimenti disciplinari che dovessero essere adottati.

Dopo aver ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto contro cui si sta procedendo. Le sanzioni sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti dallo statuto o da regolamenti interni alla Società.

Dopo le opportune valutazioni, l'Organismo di Vigilanza informerà i soggetti competenti, quali titolari del potere disciplinare che darà il via all'iter procedurale al fine delle contestazioni e dell'ipotetica applicazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione;
- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

6.b Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, in conformità con quanto previsto dal CCNL, costituisce un insieme di regole alle quali il personale deve attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Tutte le sanzioni devono rispettare il criterio di gradualità e proporzionalità.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (assistenza, impiegati, responsabili di funzione) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time) con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di impiegato e quadro, il sistema disciplinare è applicato in conformità alla normativa vigente. Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Se la violazione riguarda i dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione all'Amministratore Unico mediante relazione scritta. I destinatari della comunicazione avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile, con l'eventuale revoca di procure o deleghe.

Se la violazione riguarda un componente dell'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico mediante relazione scritta. In questo caso, l'Amministratore Unico può applicare qualsiasi provvedimento previsto dalla legge, determinato in base alla gravità, alla colpa ed al danno derivante alla Società.

Nei casi più gravi e quando la violazione sia tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Amministratore Unico può proporre la revoca dalla carica.

I rapporti con le terze parti sono regolati da adeguati contratti formali che devono prevedere clausole di rispetto/di comunicazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice di Comportamento da parte/nei confronti di tali soggetti esterni.

In particolare, il mancato rispetto degli stessi deve comportare la risoluzione per giusta causa dei medesimi rapporti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti per la Società.

L'eventuale mancata inclusione di tali clausole deve essere comunicata dalla funzione nel cui ambito opera il contratto, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

7.a Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società, i Fornitori, nonché i Consulenti esterni e gli Appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole di richiamo all'osservanza dei principi e delle regole fissate nel Modello, in conformità al Decreto.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale, risoluzione del contratto).

Particolare e specifica attenzione è, poi, riservata alla diffusione del Codice Etico, che, oltre ad essere comunicato con le modalità già indicate in generale per il Modello (consegna a tutti i soggetti apicali e dipendenti, affissione in un luogo aziendale accessibile a tutti e pubblicazione sulla intranet aziendale) verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello.

7.b. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza del Responsabile del Personale che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa.

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

PARTE SPECIALE

8. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

8.a Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 comma a) del Decreto, Società degli Interporti Siciliani S.p.A., attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera (cd. *control and risk self assessment*), ha identificato le attività *sensibili* (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili e dei protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle attività a rischio identificate.

8.b. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore, e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati, secondo le specifiche di cui al paragrafo che segue;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, salvo che le ridotte dimensioni aziendali e le esigenze di efficienza ed ottimizzazione delle risorse non impongano scelte differenti. In tale ultimo caso il processo avrà una puntuale tracciabilità e trasparenza così da compensare la non completa attuazione del principio di segregazione dei poteri;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'accesso ai dati della Società è conforme al D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni o integrazioni, anche regolamentari;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

- i flussi finanziari sia in entrata che in uscita sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte speciale e che siano costantemente aggiornate.

8.c. Sistema organizzativo ed autorizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario e l'emanazione di Deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa e/o funzione aziendale.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dalla Direzione.

Il sistema autorizzativo che si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di poteri e procure della Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega di poteri o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Società degli Interporti Siciliani S.p.A., mantiene aggiornato un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa della Società (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;

- le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

La Società si doterà anche di un dettagliato mansionario, ove sono rappresentate le unità organizzative di sede e in cui, per ciascuna unità organizzativa, sono riportate le principali aree di responsabilità.

Tali documenti, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono stati predisposti dalla Direzione, e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

La struttura del sistema di deleghe e procure in Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha definito a livello di statuto e di atto costitutivo della società il sistema di deleghe ad oggi in essere.

Le procure rilevanti sono chiaramente pubblicizzate nei documenti ufficiali della Società e chiaramente verificabili dai partner esterni mediante visura camerale.

Nel caso in cui si proceda ad ulteriori atti di delega o conferimento di poteri di firma questi dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Le deleghe e le procure in Società degli Interporti Siciliani S.p.A., vengono raccolte, organizzate secondo la struttura aziendale a cui corrispondono e sono poste sempre a disposizione anche di tutti gli altri soggetti aziendali, ovvero di terzi interessati, presso la sede della Società e, precisamente, presso l'ufficio della Direzione. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonché regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale della Società.

Sono attuati singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l'intero sistema.

8.d Processo decisionale

Il processo decisionale afferente i Processi Sensibili deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- ogni decisione riguardante le operazioni nell'ambito dei Processi Sensibili come di seguito individuati deve risultare da un documento scritto;
- non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'Operazione Sensibile e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento, salvo le decisioni strategiche necessariamente di competenza dell'Amministratore Unico. In tali casi si imporrà una scrupolosa tracciabilità delle decisioni ed azioni intraprese;
- del pari, non potrà comunque mai esservi identità soggettiva tra coloro che decidono e pongono in essere un'Operazione Sensibile e coloro che risultano investiti del potere di destinarvi le eventuali risorse economiche e finanziarie, salvo le decisioni strategiche necessariamente di competenza dell'Amministratore Unico. In tali casi si imporrà una scrupolosa tracciabilità delle decisioni ed azioni intraprese.

8.e Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, lett. c del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”*.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati ad una sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio e limitata alle sole operazioni consentite.

I pagamenti avvengono mediante strumenti elettronici e con puntuale registrazione in contabilità generale e contestuale chiusura della partita debitoria.

L'intera contabilità e gestione dei flussi finanziari è sottoposta al controllo del Collegio sindacale.

Il sistema di controllo di gestione di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali e/o di progetti e/o investimenti predefiniti ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.
- riconciliare i movimenti attivi e passivi con le evidenze documentali e le rilevazioni agli strumenti informatici, così da consentire la corretta imputazione sui conti di ricavo/spese corretti e consentire gli opportuni controlli sul bilancio di esercizio.

8.f Sistemi informativi e applicativi informatici

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti hardware e software);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

Gli aspetti di dettaglio connessi alla gestione dei sistemi informatici verranno affrontati nella corrispondente Sezione Speciale dedicata ai reati informatici e, comunque, sono ampiamente descritte nel DPS aziendale.

8.g Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili sono formalizzate in modo adeguato, con particolare riferimento alla documentazione prodotta durante la loro realizzazione, nel rispetto dei principi di accountability e tracciabilità previsti dall'art. 5, par. 2 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La documentazione, disponibile su supporto cartaceo e/o elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica dalle funzioni aziendali coinvolte o da quelle espressamente individuate in procedure operative o istruzioni di lavoro, in conformità agli obblighi di sicurezza e integrità dei dati (art. 32 GDPR) e alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale e informativo aziendale, sono adottate misure tecniche e organizzative adeguate a presidio del rischio di perdita, alterazione o accesso non autorizzato ai dati e documenti riferiti ai Processi Sensibili, in linea con quanto previsto dagli artt.

25 (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita) e 24 (responsabilità del titolare) del GDPR, nonché con le disposizioni aggiornate in materia di sicurezza sul lavoro e gestione informatica introdotte dalla Legge 13 dicembre 2024, n. 203 e dal D.Lgs. 81/2008, come modificato nel 2025.

In riferimento alla documentazione elettronica prodotta o archiviata su supporti informatici aziendali, si rimanda alle misure di sicurezza e ai criteri di conservazione definiti nel paragrafo precedente, in conformità agli artt. 5, par. 1, lett. e) (limitazione della conservazione) e 6 (liceità del trattamento) del GDPR.

9. PARTE SPECIALE A: I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RILEVANTI SIA AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 SIA DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012)

9.a Nozioni e definizioni

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e di fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare le fattispecie criminosi previste nel Decreto Legislativo citato.

1) *Enti della Pubblica Amministrazione*

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi”.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti alla categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, gli Enti o categorie di Enti individuati nella seguente Tabella:

Enti Pubblici	Categorie di Enti Pubblici
1) Enti ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: • Ministeri; • Camera e Senato; • Dipartimento Politiche Comunitarie; • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;	1) Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative

• Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; • Banca di Italia; • Consob; • Autorità Garante per la protezione dei dati personali; • Agenzia delle Entrate; • ISVAP : Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.	2) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni.
	3) Comunità montane e loro consorzi ed associazioni.
	4) Enti e Monopoli di Stato
	5) Rai
• Regioni • Province • Comuni	6) ASL
5) Tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali, e locali: • INPS; • CNR; • INAIL; • INPDAI ; • INPDAP ; • ISTAT ; • ENASARCO.	

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli Enti Pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti Enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

2) Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, cod. pen., è considerato Pubblico Ufficiale “agli effetti della legge penale”, colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357, cod. pen., elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- a) poteri deliberativi;
- b) poteri autoritativi;
- c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di Pubblici Ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di Enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro Ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consente, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza.

Esatto sembra infine affermare che, in tale contesto, non assumono la qualifica in esame altri soggetti che, sebbene di grado tutt’altro che modesto, svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’Ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della Pubblica Amministrazione).

La qualifica di Pubblici Ufficiali rileva nella configurazione dei reati di corruzione propria, impropria ed in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

3) Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza.

Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

L'art. 358 cod. pen., a tale riguardo specifica che: “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia, il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri certificativi, autorizzativi e deliberativi propri della pubblica funzione.

La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'Ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interessi generali.

Sono, pertanto, Incaricati di Pubblico Servizio tutti coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove per “pubblico servizio” si intende un'attività:

- a) disciplinata da norme di diritto pubblico;
- b) caratterizzata dalla mancanza di poteri deliberativi, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa);
- c) mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;
- d) non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

Le tabelle che seguono, redatte a fini meramente informativi, riportano in via sistematica tutti gli enti pubblici, distinti tra quelli ad ordinamento autonomo e quelli non economici, unitamente agli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso dell'anno 2025, con specifico riferimento agli articoli del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001 relativi ai reati presupposto applicabili a ciascun ente,

al fine di agevolare l'individuazione delle fattispecie rilevanti e l'adeguamento dei modelli organizzativi.

Ente Pubblico	Categoria	Aggiornamenti 2025 – D.Lgs. 231/01
Ministeri	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 24 (truffa), Art. 25 (corruzione), Art. 25-quater (terrorismo); aggiornamento Modello 231 obbligatorio
Camera dei Deputati / Senato	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Applicazione indiretta per appalti e forniture – Art. 24 e Art. 25
Dipartimento Politiche Comunitarie	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 24 (truffa in danno dello Stato e UE); aggiornamento richiesto per gestione fondi PNRR e Piano Mattei
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25-sexies (abuso di mercato); compliance rafforzata per intese restrittive e cartelli
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (ARERA)	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25-undecies (reati ambientali); Art. 24 (truffa su tariffe e incentivi); aggiornamento richiesto
Agenzia delle Entrate	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 24 (indebita percezione), Art. 25-quinquiesdecies (reati tributari); aggiornamento obbligatorio
ISVAP (ora IVASS)	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25-octies (riciclaggio), Art. 25-sexies (abuso di mercato); vigilanza rafforzata su insurtech
Regioni	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25-undecies (ambientali), Art. 24 (truffa); aggiornamento richiesto per fondi e appalti

Ente Pubblico	Categoria	Aggiornamenti 2025 – D.Lgs. 231/01
Province	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25 (corruzione), Art. 24 (truffa); aggiornamento richiesto per gestione risorse
Comuni	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 24, Art. 25, Art. 25-septies (sicurezza sul lavoro); aggiornamento Modello 231 obbligatorio
Autorità Garante Privacy	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 24-bis (trattamento illecito di dati); nuove responsabilità su AI e biometria
Banca d'Italia	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Applicazione indiretta per vigilanza su enti vigilati – Art. 25-ter
CONSOB	Enti pubblici ad ordinamento autonomo	Art. 25-sexies (abuso di mercato), Art. 25-ter (societari), Art. 24-bis (informatici)

Ente Pubblico Non Economico	Categoria	Aggiornamenti 2025 – D.Lgs. 231/01
INPS	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 24 (truffa previdenziale), Art. 24-bis (frodi informatiche)
INAIL	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 25-septies (lesioni gravi per violazione sicurezza)
INPDAP	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 24 (indebita percezione), Art. 25-septies (sicurezza sul lavoro)
INPDAl	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 24 (truffa previdenziale), Art. 25 (corruzione); aggiornamento richiesto
ENASARCO	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 25-ter (societari), Art. 24-bis (privacy); aggiornamento richiesto per gestione provvigioni
ISTAT	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 24-bis (trattamento illecito di dati),

Ente Pubblico Non Economico	Categoria	Aggiornamenti 2025 – D.Lgs. 231/01
		Art. 25-ter (societari)
CNR	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 25-ter (societari), Art. 24-bis (informatici)
RAI	Ente pubblico non economico nazionale	Art. 25-ter (societari), Art. 24-bis (privacy), Art. 25-sexies (abuso di mercato)
Camere di Commercio	Ente pubblico non economico locale	Art. 24 (truffa), Art. 25 (corruzione), Art. 25-undecies (ambiente)
ASL	Ente pubblico non economico regionale	Art. 25-septies (sicurezza sul lavoro), Art. 24 (forniture sanitarie)
Comunità montane / Consorzi / Associazioni	Ente pubblico non economico locale	Art. 25 (corruzione), Art. 25-undecies (ambiente), Art. 24 (truffa)

9.b La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto al fine di una migliore comprensione della normativa da cui dipende la responsabilità amministrativa degli enti.

- **Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p., modificato dall’art. 1, comma 23, L. 30 dicembre 2023, n. 243)** Il delitto sussiste quando, dopo aver ottenuto dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità europee finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, si procede alla distrazione, anche parziale, delle somme, senza che importi che l’opera o il progetto siano stati comunque eseguiti. La norma richiede che il soggetto beneficiario abbia sottratto risorse attribuite per legge o da regolamento, a prescindere dall’effettiva esecuzione dell’intervento. Esempio: un Comune che incamera un contributo UE per la riqualificazione urbana e ne utilizza una parte per spese correnti diverse da quelle approvate.

- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 316-ter c.p., aggiornato dall’art. 25, comma 1, L. 31 dicembre 2023, n. 234)** Il reato si realizza mediante dichiarazioni false, documenti falsificati o omissioni idonee a ottenere, pur senza averne diritto, sovvenzioni, mutui agevolati o prestiti concessi dallo Stato, da Enti pubblici o dall’Unione europea. Diversamente dall’art. 316-bis, qui la consumazione coincide con l’ottenimento indebito del finanziamento, senza necessità di accertare l’impiego delle somme. Esempio: un’associazione che presenta bilanci artatamente ritoccati per ottenere contributi regionali.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II c., n. 1, c.p., modificato dalla L. 29 dicembre 2023, n. 156)** Configura reato la condotta che, mediante artifici o raggiri finalizzati a ingannare amministratori o funzionari pubblici, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno dello Stato, di un Ente pubblico o delle Comunità europee. Per artificio o raggirio si intende ogni simulazione o dissimulazione della realtà idonea a indurre in errore, anche per effetto del silenzio in presenza di un obbligo di comunicazione. Il profitto può consistere non solo in un aumento patrimoniale, ma anche nel godimento di un bene o nell’adempimento di un interesse morale. Esempio: società che falsifica documenti tecnici per ottenere l’affidamento di appalti pubblici.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p., modificato dal D.L. 1 febbraio 2024, n. 3, conv. L. 8 aprile 2024, n. 19)** Si configura quando la truffa di cui all'art. 640, II c., n. 1, è diretta a conseguire indebitamente erogazioni pubbliche intese come concessioni agevolate, finanziamenti, mutui o sovvenzioni statali, regionali o comunitarie. L'aggravamento deriva dall'oggetto materiale della frode che coinvolge risorse di interesse collettivo. Esempio: startup che produce documenti contraffatti per ottenere un bando PNRR destinato all'innovazione digitale.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p., introdotto dall'art. 5, L. 23 giugno 2009, n. 69, integrato dall'art. 10, comma 2, D.L. 17 marzo 2024, n. 17)** Il reato sussiste quando, alterando in tutto o in parte il funzionamento di un sistema informatico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottiene un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di un Ente pubblico. Sono rilevanti sia gli interventi sul software che quelli sull'hardware, nonché sui supporti esterni destinati all'elaborazione elettronica. Esempio: modifica di procedure telematiche per falsificare rendicontazioni di contributi erogati da enti previdenziali o di vigilanza.

Corruzione

- a) **Corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p., introdotto dal R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; riformato da L. 6 novembre 2012, n. 190; L. 27 maggio 2015, n. 69; L. 9 gennaio 2019, n. 3)** Il reato si concreta quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei propri poteri, riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità indebitamente offerti in cambio di un generico "favore" connesso al suo ruolo. Sono puniti sia il funzionario che riceve o accetta (corruzione passiva), sia il privato che offre o promette l'utilità (corruzione attiva, ex art. 322 co. 1 c.p.). Con la legge 190/2012 la precedente formula "per compiere un atto del suo ufficio" è stata sostituita da "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", eliminando la necessità di collegare la dazione a un atto specifico; le leggi 69/2015 e 3/2019 hanno poi inasprito le pene (fino a otto anni di reclusione), introdotto la confisca obbligatoria del profitto e rafforzato le sanzioni accessorie come l'interdizione dai pubblici uffici. Esempio: un dirigente provinciale accetta la promessa di incarichi aziendali per suoi congiunti in cambio dell'accelerazione dell'aggiudicazione di un appalto pubblico.

- b) **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p., introdotto dal R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; riformato da L. 6 novembre 2012, n. 190; L. 27 maggio 2015, n. 69; L. 9 gennaio 2019, n. 3)** Si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un

atto che contrasta con i doveri di imparzialità, lealtà e buona amministrazione. In base all'art. 321 c.p., rispondono in concorso sia il corrotto (chi accetta o riceve) sia il corruttore (chi offre o promette). Le modifiche del 2012 hanno equiparato in un'unica fattispecie comportamenti attivi e omissivi e hanno mantenuto la consumazione al momento della promessa; le riforme successive (69/2015 e 3/2019) hanno elevato la misura edittale fino a dieci anni di reclusione e previsto l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione come sanzione accessoria. Esempio: un funzionario comunale, su sollecitazione di un imprenditore, ritarda senza giustificato motivo l'istruttoria su una pratica edilizia in cambio di bonifici su un conto intestato a un familiare.

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., introdotto da L. 26 aprile 1990, n. 86; riformato da L. 6 novembre 2012, n. 190; L. 27 maggio 2015, n. 69) Diventa autonomo il reato di corruzione posto in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo mediante offerta, promessa o ricezione di denaro o altra utilità. La norma punisce magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari, ausiliari e testimoni che accettano indebitamente vantaggi (corruzione passiva), nonché avvocati, parti o terzi che li corrompono (corruzione attiva). A seguito della riforma del 2012 la procedibilità è d'ufficio e il minimo edittale è stato rialzato a sei anni; la legge 69/2015 ha introdotto un'ulteriore aggravante quando il patto corruttivo determina un'ingiusta condanna, con pene che possono arrivare fino a venti anni di reclusione. Esempio: un legale versa quote in nero a un cancelliere affinché non trasmetta per tempo gli atti difensivi della controparte, compromettendo il diritto alla difesa.

d) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p., introdotto dal R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; riformato da L. 6 novembre 2012, n. 190) Le fattispecie di corruzione proprie (art. 318) e improprie (art. 319) si estendono anche a chi, pur non essendo pubblico ufficiale, presta un pubblico servizio di interesse generale. La legge 190/2012 ha eliminato la distinzione tra pubblico impiego e pubblico servizio, equiparando gli incaricati di servizio pubblico ai pubblici ufficiali sotto il profilo della punibilità, sebbene con pene ridotte fino a un terzo rispetto alla generalità. Anche in questo caso rispondono entrambi i soggetti: chi offre o promette e chi accetta o riceve. Esempio: un responsabile del centro di raccolta rifiuti permette il conferimento abusivo di materiali per terzi in cambio di regalie stagionali per la sua famiglia.

e) Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) L'articolo 322 del codice penale, introdotto dal regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e riformato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, punisce chiunque, nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, formuli la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di altra utilità, purché questa non venga accettata. La promessa può riguardare il compimento di un atto d'ufficio, il suo ritardo o la sua omissione, oppure addirittura un atto contrario ai doveri del pubblico ufficiale. Allo stesso

modo è penalmente rilevante anche la condotta del pubblico ufficiale che solleciti dal privato la stessa promessa o la medesima dazione. Deve tuttavia trattarsi di una promessa non accettata: in caso di accettazione si realizzano invece, a seconda dei casi, le fattispecie di corruzione di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale. Esempio: un imprenditore propone a un dirigente comunale di versare diecimila euro off the record se questi rilascia immediatamente il permesso edilizio; quando il dirigente non accetta, si configura istigazione alla corruzione.

f) Concussione (art. 317 cod. pen.) L'articolo 317 del codice penale, anch'esso parte del regio decreto n. 1398/1930 e modificato dalla legge 190/2012, definisce la concussione come il reato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria posizione, costringe o induce un soggetto a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. A differenza della corruzione, qui non vi è un accordo tra le parti ma un vero e proprio abuso di potere: la vittima si vede costretta dal funzionario a soddisfare una richiesta non dovuta. Poiché la concussione è reato proprio del pubblico ufficiale, la responsabilità dell'ente collettivo può emergere soltanto nel caso in cui l'azienda abbia concorso nella condotta illecita, ad esempio fornendo supporto operativo al funzionario corruttore. Esempio: un funzionario dell'Agenzia delle Entrate minaccia di avviare una pesante verifica fiscale a un imprenditore se questi non versa mille euro in contanti sul conto privato del funzionario; tale minaccia integra il reato di concussione.

g) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.) L'articolo 322-bis del codice penale, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e integrato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, estende alle Istituzioni europee e agli Stati esteri le fattispecie di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione già previste per i pubblici ufficiali nazionali. Chi svolge funzioni presso tali organi è equiparato a pubblico ufficiale quando esercita compiti analoghi e a incaricato di pubblico servizio in tutti gli altri casi. Le modalità di realizzazione del delitto – promessa, offerta, dazione, atto o omissione – ricalcano quelle delle corrispondenti norme nazionali, con l'unico distinguo che, per l'istigazione, l'offerta non deve mai trovare accoglimento. Esempio: un fornitore extra-UE propone a un commissario europeo un soggiorno di lusso affinché non venga revocato un contratto di appalto comunitario; alla mancata accettazione si ha istigazione alla corruzione comunitaria.

h) Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001) Secondo l'articolo 23 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'ente che, dopo l'irrogazione di misure interdittive – quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la sospensione di licenze o l'interdizione dall'esercizio dell'attività – viola i divieti o gli obblighi imposti, commette un reato. Qualora dalla violazione l'ente tragga un profitto di rilevante entità, il giudice può irrogare anche

misure interdittive ulteriori o sostitutive di quelle originarie. È una norma volta a garantire l'effettività delle sanzioni a carico delle società, scoraggiando ogni tentativo di elusione. Esempio: una società sottoposta al divieto di partecipare a gare pubbliche per irregolarità commesse in precedenza decide di presentare comunque un'offerta e ottiene l'aggiudicazione: si configura il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive.

i) Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati Richiamato: R.D. 16 marzo 1942, n. 262; L. 6 novembre 2012, n. 190; D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 75; L. 9 gennaio 2019, n. 3 L'articolo 2635 del codice civile punisce chi, rivestendo funzioni di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, sindaco o liquidatore di una società o ente privato, sollecita, riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità non dovuti per compiere od omettere atti in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o di fedeltà nei confronti della società stessa. Con la riforma del 2012 la norma ha esteso la fattispecie anche a chi svolge funzioni direttive equivalenti, rendendo subito perseguibile l'illecito indipendentemente dal fatto che le utilità vengano effettivamente date o solo promesse. La pena base prevede la reclusione da uno a tre anni. Se il delitto è commesso da chi opera sotto la direzione o la vigilanza di uno degli organi qualificati, la reclusione è ridotta fino a un anno e sei mesi. Chi offre, promette o dà utilità alle figure indicate risponde delle medesime pene. Qualora la società sia quotata in mercati regolamentati o diffusa tra il pubblico in misura rilevante (art. 116 TUF), le sanzioni si raddoppiano. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, ma diventa perseguibile d'ufficio se ne deriva distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. La normativa prevede inoltre la confisca per equivalente del valore delle utilità date, promesse o offerte, la quale non può essere inferiore al loro ammontare. Il “nocumento” richiesto dalla norma è interpretato dalla giurisprudenza come qualsiasi lesione di interesse patrimoniale o non patrimoniale della società, dalla perdita economica fino al danno d'immagine (Cass. pen. n. 5848/2013). Sotto il profilo della prevenzione, l'art. 2635 c.c. rientra tra i reati che possono innescare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, imponendo alle imprese l'adozione di modelli organizzativi idonei a evitare fenomeni di corruzione tra privati. Esempio: il direttore finanziario di una S.p.A. riceve da un fornitore un pagamento in nero per falsificare i bilanci e favorirne l'ottenimento di ulteriori ordini, causando un danno economico e reputazionale alla società.

j) Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità Richiamato: R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398; L. 6 novembre 2012, n. 190; L. 27 maggio 2015, n. 69; D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 L'articolo 319-quater c.p., introdotto dalla legge 190/2012 per distinguere le ipotesi di “induzione” da quelle di “costrizione” (concussione ex art. 317), punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri,

induce un soggetto a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena è la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi; la stessa condotta, se qualificata come reato più grave, resta assorbita nella fattispecie superiore. La disciplina prevede inoltre che il destinatario dell'induzione, ossia il privato che dà o promette l'utilità, sia punito con la reclusione fino a tre anni, elevata fino a quattro anni quando l'offesa riguarda gli interessi finanziari dell'Unione europea con danno o profitto superiori a € 100.000. Con questo modello a concorso necessario il legislatore ha voluto colpire sia la pressione morale del funzionario sia la collaborazione del privato, distinguendo la "persuasione" – basata su inganno, pressione morale o autosuggestione – dalla minaccia tipica della concussione. Sul piano interpretativo, la Corte di Cassazione (SU n. 12228/2014) ha chiarito che, in presenza di schemi misti minaccia-offerta, il giudice deve apprezzare fattispecie per fattispecie il peso rispettivo dell'abuso costringitivo e di quello induttivo, valorizzando gli elementi qualificanti della condotta e bilanciando i beni giuridici coinvolti. In termini operativi, la norma si applica salve le ipotesi di concussione costringitiva (art. 317) e di reati più gravi, e consente di perseguire sia l'atto conclusivo dell'induzione sia il tentativo. Esempio: un funzionario comunale, senza minacciare sanzioni formali ma facendo ripetute pressioni emotive e prospettando un futuro vantaggio, insiste perché un imprenditore regali un costoso soggiorno al suo familiare; l'accordo di massima e l'effettiva corresponsione integrano il reato di induzione indebita a dare utilità.

9.c I Reati rilevanti ai soli fini della legge 190/12

Art. 314 c.p. Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione.

Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla P.A., quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile.

Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione.

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o del bene mobile oggetto di appropriazione, in quanto la prima figura ricorre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne approprii avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene.

In tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su prassi e consuetudini invalsi in un ufficio determinato, che consentono al soggetto di avere di fatto la disponibilità della cosa mobile.

Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo);

e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri

un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Perché sia integrato il delitto di rivelazione di segreti di ufficio non è necessario verificare che dalla violazione del segreto, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sia derivato un danno per la Pubblica Amministrazione, ma è sufficiente che la rivelazione del segreto sia tale da poter cagionare nocumento all'interesse tutelato.

Un esempio di commissione di tale reato può essere la rivelazione dell'esito di prove di laboratorio, effettuate su alcuni campioni di asfalto, ad un emissario dell'impresa in situazione di concorrenza con quella che aveva realizzato l'opera appaltata oggetto dell'accertamento. La norma che sanziona la violazione del divieto di divulgazione previsto dall'art. 13 del Codice degli Appalti richiama l'art. 326 c.p.

Il reato in commento può concorrere con quello di corruzione quando la rivelazione del segreto d'ufficio da parte del pubblico ufficiale avviene dietro compenso in denaro o di altra utilità.

Tra il reato di cui all'art. 326 comma 3 c.p. e il reato di cui all'art. 325 c.p. intercorre un rapporto di specialità che comporta l'esclusiva applicabilità di quest'ultimo quando la condotta abbia ad oggetto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali.

Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

Il delitto di cui all'art. 328 c.p. integra un reato plurioffensivo, in quanto la sua realizzazione lede, oltre l'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della Pubblica Amministrazione, anche il concorrente interesse del privato danneggiato dall'omissione, dal ritardo o dal rifiuto dell'atto amministrativo dovuto.

La connotazione indebita, in particolare, attribuibile al rifiuto, sussiste quando risulti che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio non abbia esercitato una discrezionalità tecnica, ma si sia sottratto alla valutazione dell'urgenza dell'atto di ufficio; la discrezionalità tecnica non deve trasmodare in arbitrio, il che accade quando non risulti, in alcun modo, sorretta da un minimo di ragionevolezza.

Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità.

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

Risponde di tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio.

Interrompere il servizio significa impedire che lo stesso si svolga regolarmente.

Sospendere il lavoro significa cessare temporaneamente l'attività.

Il turbamento della regolarità del servizio è l'evento del reato.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 accanto alle tradizionali figure in materia di reati contro la P.A., in adempimento alle indicazioni provenienti dalle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, ha affiancato il nuovo reato di cui all'art. 346 bis c.p., rubricato “traffico di influenze illecite”, fattispecie che non costituisce reato presupposto 231.

L'art. 346-bis c.p. è stato introdotto con l'obiettivo di reprimere le attività di mediazione illecita poste in essere in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o di altro vantaggio patrimoniale ed, in particolare, condotte propedeutiche a successivi accordi corruttivi.

9.d I processi sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment, al cui documento di sintesi si rimanda espressamente.

Tale documentazione, aggiornata costantemente costituisce parte integrante della documentazione descrittiva delle caratteristiche del Modello Organizzativo di Società Interporti Siciliani S.p.A. in ottica D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda l'analisi delle aree a rischio in ottica Legge 190/2012 si rimanda invece al Piano Triennale Anticorruzione che è stato inglobato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Quest'ultimo oggi è viene assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione, come previsto dal D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, e disciplinato dal DM 132/2022 e dal DPR 81/2022.

Con riferimento specifico ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente **a rischio di commissione di reati** contro la Pubblica Amministrazione, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;

- **Processi Sensibili strumentali** alla commissione di tali reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario, o nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei suddetti reati.

I Processi Sensibili diretti sono stati circoscritti ai seguenti:

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di rilascio di licenze ed autorizzazioni, o convenzioni indispensabili allo svolgimento dell'attività di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. (es. licenze edilizie, ecc.);
- Gestione rapporti continuativi con la P.A. connessi alla gestione della concessione ed alla definizione di altre iniziative (es. partecipazione a conferenze di servizi, pubbliche relazioni, ecc.); procedure per l'ottenimento di finanziamenti di progetti e per la partecipazione a bandi di gara pubblici nell'ambito della formazione e delle attività ad essa connesse;
- Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici nazionali ed estere, partecipazione a studi e progetti di ricerca in collaborazione con la P.A., erogazione di finanziamenti, contributi e consulenze per attività di

ricerca e studio;

- Gestione di trattamenti previdenziali di personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro o altri, quali, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i VV.FF., i Ministeri, i Comuni e le Province, le Aziende Municipalizzate, i Gestori di servizi di pubblica utilità, la Commissioni di Collaudo, le Agenzie delle Entrate, Uffici Tecnici, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, ASL, Medico competente ex D.Lgs. 81/2008, Autorità Giudiziaria, periti e consulenti tecnici d'ufficio, arbitri;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- Gestione del contenzioso;
- Gestione rapporti osservatorio lavori pubblici e monitoraggio ambientale.

I Processi Sensibili strumentali sono stati circoscritti ai seguenti:

- Selezione/assunzione/gestione (in termine di definizione della politica retributiva) delle risorse umane;
- Approvvigionamento di beni destinati alla lavorazione e beni strumentali e accessori;
- Approvvigionamento di servizi o predisposizione di capitolati, contratti e convenzioni per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
- Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza;
- Gestione dei flussi finanziari – pagamenti;
- Gestione dei flussi finanziari – incassi;
- Negoziazione/Stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati, o Indizione e aggiudicazione gare pubbliche d'appalto per lavori, anche di manutenzione, forniture e servizi nonché partecipazione a gare d'appalto, anche in raggruppamento temporaneo di impresa;
- Dazione o ricezione di omaggi e donazioni.

Le funzioni organizzative aziendali di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. coinvolte nella realizzazione delle attività/Processi sopra descritti sono desumibili dalla documentazione di controllo di tali processi (desumibili dall'elenco documentazione attiva presente in azienda).

9.e Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Paragrafo che segue in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti della presente Parte Speciale A dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nei paragrafi precedenti.

Si prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

All'uopo è fatto divieto in particolare di:

- a) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, allo scopo di influenzare il destinatario nell'espletamento dei suoi doveri e/o allo scopo di trarre indebito vantaggio, o che possa anche solo essere interpretato come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale) e nel presente Modello. In particolare, non è consentito offrire denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione italiana ed estera (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o loro parenti, salvo che si tratti di utilità di modico valore ed elargite nel rispetto delle procedure aziendali, in occasioni consuete e prestabilite (ad es. festività natalizie) e comunque previa esplicita autorizzazione dell'Amministratore, e sempre che comunque non possano essere in alcun modo interpretate quale strumento per influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso od omettano di agire), per ricevere favori illegittimi e/o per trarne indebito. I regali offerti -

salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

- c) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;
- h) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le **regole** di seguito indicate:

- la gestione dei Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in appositi contratti);
- tutti i dipendenti di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- tutto il personale aziendale deve seguire con attenzione e con le modalità più opportune

l'attività dei propri eventuali sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

- gli incarichi conferiti ai Collaboratori, Consulenti esterni, Fornitori devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable attestanti l'attività svolta (nel caso in cui la prestazione lo preveda);
- tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per rilascio/rinnovo di autorizzazioni/licenze di qualsivoglia natura, conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, verifiche, ispezioni o sopralluoghi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di ottenuto conferimento/ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa l'utilizzo del finanziamento/contributo;
- nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può esser effettuato;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte della Direzione e in ogni caso deve essere comunicata da questi ultimi all'Organismo di Vigilanza, secondo quanto stabilito nella Parte Generale. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- tutti i dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare le procedure, direttive e policy aziendali applicabili alle attività svolte in particolare nell'ambito dei Processi Sensibili;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori, nell'ambito dei Processi Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta dei Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di criteri di serietà e competenza del professionista/collaboratore e l'assegnazione degli incarichi deve avvenire sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- i Fornitori, Appaltatori, Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori dovranno prendere visione del Modello e del Codice Etico ed impegnarsi a rispettarne le previsioni, secondo quanto stabilito in specifiche clausole, inserite nel/aggiunte al contratto stipulato tra gli stessi e la Società, che prevedono, in ipotesi di violazione di tali previsioni, la risoluzione del suddetto contratto;
- i contratti con i Fornitori e gli Appaltatori, la gestione delle procedure di aggiudicazione gare, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti e/o Collaboratori devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate), nonché della dichiarazione di impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico e delle conseguenze nel caso di violazione;
- i contratti con i Fornitori, nonché gli incarichi con i Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori devono essere proposti e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata dai Fornitori, dagli Appaltatori, dai Distributori, Consulenti esterni e/o Collaboratori nell'ambito dei Processi Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione e/o comunque darne evidenza documentale (es. stralcio del Libro affari o tracciabilità dei dati o servizi prestati);
- la corresponsione dei corrispettivi ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti esterni e/o Collaboratori deve avvenire sulla base di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dei corrispettivi al valore della prestazione resa.

9.f Principi specifici di condotta e comportamento e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

In relazione ai processi sensibili identificati nella documentazione di risk-assessment i protocolli aziendali:

- definiscono con chiarezza ruoli e compiti nelle diverse fasi sensibili del processo. In particolare tutti i soggetti che intervengono nella fase di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere individuati e autorizzati tramite delega interna, coerentemente con la loro funzione, sulla base di specifica job description o da direttive organizzative interne

che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità e con stretta rispondenza rispetto ai limiti di spesa ed all'autonomia gestionale di ciascuno;

- individuano la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A.;
- contemplano la segregazione del processo in modo che lo stesso non possa essere interamente gestito da una singola funzione. Laddove il processo, per la particolare delicatezza o perché strettamente connesso ad informazioni riservate o strategiche venga svolto interamente da un soggetto, ogni attività deve essere portata all'attenzione di altro Responsabile e, comunque, sottoposta al controllo dell'Organismo di Vigilanza;
- prevedono che tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dalla procedura di accesso alla convenzione devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- prevedono che ogni singola frase sia tracciabile e tracciata. Laddove possibile la procedura deve svolgersi con modalità informatica; ove, invece, intervengano comunicazioni - richieste di chiarimenti, integrazioni etc – con esponenti della P.A. diverse dalla comunicazione scritta, di tale comunicazione deve essere redatto apposito verbale e, comunque, il contenuto e le modalità devono essere riassunte in forma scritta (ad es. invio di mail a riscontro dei colloqui intercorsi);
- prevedono che sia definito un sistema di controlli idoneo (ivi compresa la supervisione del responsabile gerarchico) ad evitare il rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, contrariamente al vero, l'esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per l'aggiudicazione della convenzione;
- prevedono la verifica delle integrazioni;
- prevedono l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla convenzione (ottenuta e non, in corso e/o scadute, in fase di rinnovo etc.);
- prevedono il divieto a chi intrattiene i rapporti con la P.A. di accedere in autonomia alle risorse finanziarie della società;
- prevedono che gli accordi e le convenzioni debbano essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate;
- prevedono che le eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne vengano sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui i processi sensibili prevedano movimentazione di denaro oltre a quanto riferito ai punti precedenti i protocolli prevedono:

- procedura di controllo che permetta di incrociare i flussi delle erogazioni con le poste di bilancio;
- procedura che preveda che i pagamenti siano sottoposti al controllo e approvazione della Direzione e dell'Organismo di Vigilanza;
- mantenere traccia delle movimentazioni relative all'attività finanziata;
- sottoporre a controllo legale la documentazione prodotta per la partecipazione alle contribuzioni;
- codificare i movimenti e i flussi finanziari in modo univoco e tracciabile preferibilmente con modalità informatica e/o con duplicazione di controllo;
- prevedere una adeguata reportistica sulle richieste di erogazioni e sullo stato di avanzamento delle stesse;
- prevedere adeguati profili utenti per l'accesso ai diversi livelli del sistema gestionale e alla rete aziendale deputata alla trasmissione di documenti all'ente erogatore del contributo e ove il processo avviene esclusivamente con modalità informatiche;
- prevedere adeguata protezione e isolamento dalla rete aziendale per le postazioni dalle quali sono effettuate le estrazioni dati e i pagamenti ai soggetti pubblici;
- individuare con chiarezza le risorse abilitate ad operare la estrazione/trasmissione dati con i soggetti pubblici;
- prevedere una procedura di modifica periodica delle password di accesso;
- individuare con chiarezza le risorse abilitate ad utilizzare le postazioni deputate all'estrazione dei dati;
- rendere identificabili e tracciabili le transazioni eseguite sulla rete o sul software gestionale, identificando in modo puntuale l'esecutore, i dati inseriti e il momento dell'attività.

In tutti i casi in cui si verificano contatti con funzionari della Pubblica Amministrazione in conseguenza di ispezioni i protocolli prevedono:

- la presenza, in caso di accertamenti o ispezioni, di soggetti appositamente delegati ovvero dotati di apposita procura;
- la tracciabilità di tutte le verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione mediante sottoscrizione dei verbali presentati o mediante redazione di apposita relazione interna;
- laddove la gestione del processo sia affidata in tutto (gestione contenzioso) o in parte (gestione verifiche G.d.F. o Garante Privacy) a soggetti esterni/consulenti individuano la funzione

competente al controllo dell'adeguatezza dei corrispettivi riconosciuti al consulente e all'effettività della prestazione;

- prevedono l'inserimento nel contratto in outsourcing con il consulente esterno di una clausola di "salvaguardia" in merito all'applicazione del D.Lgs. 231/01.

In relazione al processo di gestione del personale i protocolli aziendali provvedono a:

- garantire che la selezione del personale avvenga sulla base di procedure che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta;

- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla Direzione preposta nel corso dell'attività di gestione del personale, fornendo periodicamente informazioni sul personale assunto o dimesso, mediante l'invio di comunicazioni via posta elettronica all'Organismo di Vigilanza;
- stabilire le modalità di comunicazione in ordine all'assunzione e/o cessazione del rapporto di lavoro alle Autorità pubbliche competenti;
- selezionare il personale sulla base di criteri meritocratici che puntino essenzialmente sulla professionalità e competenza dei lavoratori, senza incorrere in alcuna discriminazione;
- prevedere specifiche procedure aziendali disciplinanti le modalità di formazione del personale dipendente, i criteri per usufruire delle sovvenzioni, contributi e finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea per promuovere la formazione del personale ed i rapporti con le società fornitrici di lavoro temporaneo;
- garantire il costante aggiornamento e sensibilizzazione del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento in materia selezione, assunzione e gestione delle risorse umane;
- autorizzare secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe il budget per l'assunzione di personale e i piani interni di sviluppo, ivi compresi i sistemi premianti e di incentivazione;
- prevedere che l'autorizzazione all'assunzione e l'approvazione del contratto siano concesse soltanto dal personale espressamente individuato secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- prevedere che la cessazione del rapporto lavorativo e relativi pagamenti di buona uscita siano autorizzate secondo il vigente sistema dei poteri e delle deleghe;
- assicurare l'archiviazione scrupolosa dei contratti di assunzione e di tutta la documentazione

relativa alla gestione del personale della Società presso l'Amministrazione;

- sancire il divieto di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con Società degli Interporti Siciliani S.p.A. di qualsivoglia natura, ivi comprese le situazioni in cui tali comportamenti possano condizionare il giudizio di esponenti della Pubblica Amministrazione nel corso di ispezioni, verifiche e/o sopralluoghi.

In merito al processo di individuazione del fornitore:

- la scelta del Fornitore/consulente deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, assicurando l'orientamento verso Fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- gli accordi con i Fornitori/consulenti, ove diversi dalla procedura di gara, devono essere formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e riportare indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- i prodotti e/o servizi acquistati devono essere giustificati da concrete esigenze aziendali, motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell'acquisto e/o dell'incarico, individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa, nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure aziendali;
- i "limiti" dei compensi da riconoscere a Consulenti sono definiti nell'ambito di un budget di spesa definito su base annuale, approvato dagli organi competenti e comunicato/condiviso con le funzioni aziendali competenti;
- in particolare, l'approvazione della richiesta di acquisto, il conferimento dell'incarico, il perfezionamento del contratto e l'emissione dell'ordine spettano esclusivamente a soggetti muniti di idonee facoltà in base al sistema di poteri e deleghe in essere che stabilisce le facoltà di autonomia gestionale per natura di spesa e impegno. Le procedure e le direttive organizzative interne illustrano i predetti meccanismi autorizzativi, fornendo l'indicazione dei soggetti aziendali cui sono attribuiti i necessari poteri;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di Fornitori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;
- è altresì fatto divieto di procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione di beni/servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto e di procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in

assenza di una verifica circa la congruità della fornitura/prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito dei processi di approvvigionamento/consulenza in oggetto;
- il pagamento delle fatture relative a merci/prestazioni ricevute viene effettuato secondo i principi stabiliti dalle specifiche procedure di pagamento;
- i contratti con i Fornitori devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto;
- i contratti con i Consulenti esterni devono prevedere o escludere espressamente il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in modo preciso obblighi e poteri del consulente nello svolgimento delle attività in nome e/o per conto della Società;
- gli ambiti di responsabilità/poteri dei Consulenti esterni con particolare riferimento agli incarichi professionali e consulenze che comportano un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione, devono essere formalizzati ed espressamente richiamati nel contratto che regola il rapporto tra la Società e tali soggetti terzi;
- il contratto con il Consulente esterno deve prevedere un obbligo di reportistica sistematica da parte di questi ultimi in relazione ai contatti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione in nome e/o per conto della Società.

La gestione dei pagamenti e della cassa sono processi strumentali alla commissione dei reati indicati in questa parte speciale. E' quindi necessario specificare che:

- Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non può effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito, che non avvengano quale corrispettivo di beni, servizi, prestazioni etc. effettivamente ricevute dalla società nel rispetto delle condizioni contrattuali oppure che non sono dovute dalla società a causa di obblighi di legge;
- i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento giustificativo (ad es. fattura, nota spese, nota di addebito etc) adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure con quanto concordato formalmente (ad es. attraverso un contratto) tra la società e il destinatario del pagamento;
- Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non può concedere a soggetti terzi sconti, premi, note

di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;

- i soggetti e le funzioni coinvolte nei processi sensibili devono osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle procedure organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei processi stessi;
- l'autorizzazione al pagamento della fattura spetta ai soggetti dotati delle specifiche deleghe, coerentemente con l'assetto organizzativo e l'organigramma aziendale in essere (Presidente secondo limiti di spesa);
- il pagamento delle fatture è effettuato da una specifica funzione aziendale dedicata ed identificata (Amministrazione).

Anche l'attività di sponsorizzazioni e/o gestione di liberalità può essere strumentale alla commissione dei reati precedentemente elencati. Per questo motivo:

- è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, Fornitori, Consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
- atti di cortesia commerciale sono consentiti purché di modico valore o comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- agli amministratori e ai dipendenti e Collaboratori è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, omaggi o altre utilità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore e/o ascrivibili a normali corretti rapporti di cortesia, tali comunque da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti né da poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi indebiti e/o in modo improprio;
- il dipendente o Collaboratore che, indipendentemente dalla sua volontà, riceva doni o altre utilità di non modico valore e comunque in difformità da quanto sopra stabilito, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta alla Società che potrà stabilire la restituzione di essi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il dono dovrà essere messo a disposizione della Società;
- i Destinatari non possono elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

In particolare, per quanto concerne le donazioni i protocolli aziendali:

- prevedono la delimitazione delle finalità ammesse a ricerca e/o caritatevoli e mai finalizzate ad ottenere risultati di business;
- prevedono l'effettuazione delle iniziative a seguito di valutazioni indipendenti effettuate da parte di Funzioni diverse (es. Gestione del Personale e/o Amministrazione) da quelle proponenti;
- prevedono di garantire il principio di segregazione dei compiti;
- prevedono la delimitazione dei possibili beneficiari escludendo in toto le persone fisiche e/o tutte le aggregazioni non aventi valenza nota o rilevanza nazionale o internazionale;
- prevedono la tracciabilità della documentazione di erogazione/consegna e dei pagamenti effettuati;
- prevedono la richiesta di rendicontazione sull'utilizzo effettuato delle somme erogate;
- prevedono di evitare erogazioni ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari;
- prevedono una chiara e trasparente annotazione di tutte le donazioni effettuate.

9.g I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nel documento approvato dall'Amministratore e denominato 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adequatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la pubblica Amministrazione, all'Amministratore, secondo i termini indicati nel documento 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza'.

9.h Documentazione applicativa

I principi indicati all'interno della presente sezione sono riportati (quando possibile) all'interno di:

- Mansionari dei dipendenti;
- Procedure Gestionali;
- Regolamenti interni;
- Delibere dell'organo amministrativo;
- Ordini di Servizio;
- Deleghe e Procure.

Tale documentazione prevede anche compiti e mansioni in merito alle comunicazioni da fare all'Organismo di Vigilanza oltre che specifiche indicazioni in merito alle registrazioni da mantenere per avere evidenza delle attività svolte.

10. PARTE SPECIALE B: I REATI SOCIETARI

10.a La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B” che è dedicata ai reati societari contemplati dall’articolo 25-ter del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 e aggiornato alla normativa vigente al 1° luglio 2025. Tale disposizione individua un ampio catalogo di fattispecie penalmente rilevanti in materia societaria, la cui commissione, qualora avvenuta nell’interesse o a vantaggio dell’ente, può determinare la responsabilità amministrativa della Società.

Per esigenze di sistematicità e completezza, si provvede qui di seguito a fornire una descrizione generale delle fattispecie di reato incluse nell’art. 25-ter, anche qualora non strettamente correlate alle attività concretamente esercitate da Società Interporti Siciliani S.p.A., riservando ai paragrafi successivi un’analisi più puntuale e aderente alle caratteristiche operative della Società.

I reati societari disciplinati dall’art. 25-ter si articolano in diverse tipologie, che possono essere raggruppate – senza pretesa di rigore scientifico, ma per maggiore chiarezza espositiva – nelle seguenti tipologie:

Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose (la prima una contravvenzione e la seconda un delitto) la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, che si differenziano tra loro per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori della società.

Le due fattispecie si realizzano tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- i soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (nell’ottica di applicazione del Decreto, la società rientrerebbe quindi nella categoria degli “altri” rispetto al soggetto qualificato – di cui al punto precedente – che ha posto in essere la condotta illecita);
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;

- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che

- la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
- Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della società o delle controllate.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omissa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata o, comunque, sottoposta alla vigilanza qualificata di cui alla stessa norma, ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di un proprio interesse in una determinata operazione della società.

Tale reato non è applicabile a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. pur essendo società per azioni, non è comunque società sottoposta a vigilanza qualificata.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, pertanto il reato non è applicabile a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in quanto società non in liquidazione.

Tutela penale del regolare funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

Per quanto concerne il sistema di governance di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., il reato può riferirsi al controllo esercitato dai sindaci, dai soci, dagli organi sociali e dalla Società di Revisione.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Tale condotta non interessa direttamente Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in quanto società non quotata e, comunque, non ammessa alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci ed i liquidatori.

10 b. I processi sensibili

I processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment.

Con riferimento specifico ai reati societari ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili sono i seguenti:

- *Gestione dei rapporti con eventuali soci, sindaci e società di revisione.*

Rientrano in questa descrizione la circolazione di informazioni societarie strategiche, la redazione e conservazione dei verbali assembleari, la gestione formale dei flussi documentali e delle richieste di accesso agli atti. Le fasi critiche possono essere così sintetizzate: convocazione e predisposizione dell'ordine del giorno, raccolta e verifica delle relazioni dei sindaci e dei revisori, approvazione del verbale e pubblicazione. Per tal processo i reati astrattamente configurabili sono le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l'impedito controllo (art. 2625 c.c.) e l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c. Invece, le misure di controllo sono: il protocollo formale per gestione assemblee e accesso agli atti, la redazione di una checklist di verifica per ogni fase di predisposizione verbale, l'audit interno periodico sui verbali e sugli scambi informativi. Le responsabilità interne ricadono sull'Amministratore Unico per la vigilanza e validazione finale, sull'Organismo di Vigilanza per monitoraggio e segnalazione di anomalie, sull'ufficio Segreteria Societaria per la gestione operativa e tracciatura documentale. I principali canali di segnalazione sono il Whistleblowing interno alla funzione Compliance ed il report trimestrale all'Organismo di Vigilanza;

- *Predisposizione delle comunicazioni ai sindaci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.* Rientrano in questa narrazione la redazione di bilanci, prospetti informativi e relazioni trimestrali e la comunicazione della situazione economico-finanziaria a investitori e Autorità. Possono verificarsi le fasi critiche nei seguenti casi: raccolta dati contabili dai sistemi ERP, validazione dei prospetti da parte del CFO e del collegio sindacale, pubblicazione sul sito e trasmissione a Consob. I reati che possono essere astrattamente configurabili sono il falso in prospetto (art. 2623 c.c.), le false comunicazioni sociali in bilancio (art. 2621-bis c.c.) e l'aggiotaggio societario (art. 2637 c.c.). Per tal processo le principali misure di controllo sono la redazione di una Check-list multilivello per i dati di bilancio, le approvazioni differenziate (CFO, CEO, sindaci), gli Audit preventivi su bozze e simulazioni. La responsabilità interne principali sono in capo al CFO per l'accuratezza e la completezza dei dati, sull'Internal Audit che verifica preventivamente le bozze, sull'Organismo di Vigilanza per la supervisione e l'eventuale escalation finale. I principali canali di segnalazione sono il sistema di anomaly reporting interno ed il coinvolgimento immediato del Collegio Sindacale in caso di scostamenti significativi;
- *Operazioni relative al capitale sociale: gestione dei conferimenti, dei beni sociale, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale.* Rientrano in questa esposizione la gestione dei conferimenti e degli aumenti di capitale, la distribuzione di utili e riserve, le cessioni e trasferimenti di partecipazioni. Qui le principali fasi critiche si hanno sulla verifica documentale dei conferimenti in natura, sull'eventuale deliberazione assembleare per variazioni di capitale e sull'aggiornamento del libro soci e Registro delle Imprese. I reati astrattamente configurabili sono la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) e le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Le misure di controllo riguardano lo standard documentale vincolante per ogni tipo di conferimento, le soglie di autorizzazione su importi critici, la piena tracciabilità dei flussi finanziari via sistemi informativi. Per questo processo le responsabilità interne ricadono sull'ufficio Finanza per la verifica ed il monitoraggio movimenti, sul responsabile Legale sulla conformità giuridica delle delibere, sull'Organismo di Vigilanza principalmente per la revisione periodica delle operazioni. I principali canali di segnalazione sono sintetizzabili nel report mensile alle funzioni di Internal Audit e nella segnalazione diretta alla Compliance per operazioni fuori soglia;
- *Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge.* Rientrano in questa illustrazione le comunicazioni e risposte alle richieste di Consob e Banca d'Italia e la gestione delle ispezioni e dei controlli ispettivi. Le

fondamentali fasi critiche sono la ricezione e la registrazione delle richieste ispettive, la raccolta della documentazione richiesta, la chiusura del dossier ispettivo e follow-up. Qui i reati astrattamente configurabili sono l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza (art. 2638 c.c.) e l'omessa o ritardata comunicazione di dati rilevanti. Le essenziali misure di controllo sono il protocollo centralizzato per la gestione delle richieste ispettive, la crono-registrazione di ogni fase di risposta, il coinvolgimento immediato dell'Organismo di Vigilanza in caso di criticità. Le responsabilità interne ricadono sul responsabile Compliance quale punto di contatto unico, sull'ufficio Legale per la validazione dei documenti inviati, sull'Organismo di Vigilanza per il controllo finale ed il reporting. I canali di segnalazione si riferiscono all'escalation immediata per qualsiasi ritardo o incongruenza, l'archivio centralizzato delle comunicazioni con Autorità.

Per ogni processo la Parte Speciale conterrà:

- Mappa dettagliata delle fasi operative;
- Elenco dei reati potenzialmente configurabili;
- Misure di controllo preventive e detective;
- Ruoli e responsabilità per ciascun step;
- Procedure di segnalazione e gestione delle anomalie.

Questa struttura garantisce un approccio omogeneo e completo per neutralizzare i rischi di illecito.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo

Del tutto sinteticamente, sulla base delle analisi compiute nella fase di Risk assessment, in relazione alla presente tipologia di reati, possono indicarsi i seguenti Processi a rischio:

- AMMINISTRAZIONE
- CONTRATTI E APPALTI
- CONTRIBUTI
- LIBERALITÀ
- PUBBLICHE RELAZIONI SPONSORIZZAZIONI E MARKETING

B.b.1 Gestione dei rapporti con sindaci e la Società di Revisione

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alla gestione del rapporto con i sindaci.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Impedito controllo (art. 2625 c.c.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'amministratore, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai sindaci. Tale reato è configurabile qualora il presidente di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., occultando documentazione rilevante, non rispondano in modo puntuale e corretto a una richiesta di informazioni presentata dai soci circa lo stato della società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto nell'interesse di Società degli Interporti Siciliani S.p.A..

B.b.2 Predisposizione delle comunicazioni ai sindaci, soci o Società di Revisione relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

Descrizione del processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per la predisposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria prevista dalla normativa in vigore.

Il processo viene pertanto strutturato in due ambiti di analisi:

- predisposizione del bilancio civilistico di esercizio e del bilancio consolidato;
- predisposizione del reporting periodico e predisposizione delle altre comunicazioni sociali mensili inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, con relativa allegazione documentale.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, o il responsabile Amministrativo preposti alla redazione dei documenti contabili societari, con l'intenzione di ingannare i soci e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) oppure omettono informazioni dovute, in modo tale da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ed in maniera idonea ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. Ad esempio è configurabile qualora un dirigente preposto alla redazione del bilancio rappresenti nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.):

tale ipotesi di reato si configura nella medesima fattispecie di cui al caso precedente, laddove tale condotta cagioni anche un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. Ad esempio è configurabile qualora un responsabile preposto alla redazione del bilancio rediga lo stesso con criteri non in linea con i principi sulla valutazione delle poste, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della società, laddove ciò comporti un danno per un socio.

B.b.3 Operazioni relative al Capitale Sociale

Descrizione del Processo

Il processo si riferisce a operazioni riguardanti il Capitale Sociale che possono riguardare i seguenti ambiti:

- Aumenti di capitale sociale;
- Distribuzione Utile distribuibile;

Le funzioni aziendali coinvolte fanno sempre riferimento e sono di supporto alle proposte dell'Amministratore Unico.

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. restituiscono i conferimenti a suo tempo effettuati, omettano di effettuarli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui gli amministratori di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. dispongono la ripartizione di utili non effettivamente conseguiti o delle riserve che non possano per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di acquisto o sottoscrizione di quote da parte del Presidente di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., fuori dei casi consentiti dalla legge, idoneo a cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): tale fattispecie di reato si configura nel caso di riduzione del capitale sociale, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, idonee a cagionare danno a questi ultimi.

B.b.4 Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge

Descrizione del processo

In tale processo rientrano i rapporti consultivi o ispettivi con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante Privacy, Garante Commercio e Concorrenza etc..)

Esemplificazione dei reati

Nell'ambito di tale Processo potrebbero astrattamente perfezionarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti reati:

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e/o i responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, oppure qualora tali soggetti ostacolano consapevolmente, in qualsiasi forma (anche omettendo le comunicazioni dovute) le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Ad esempio esso è configurabile nel caso in cui, un dipendente di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. nelle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali o ad altra Autorità, esponga fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica della società, ad esempio comunicando i dati di un numero di clienti in realtà inferiore a quello effettivo, poiché non contabilizzati nella contabilità societaria.

10.c. Principi generali di condotta e di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al paragrafo che segue dovranno essere seguite da Società degli Interporti Siciliani S.p.A. al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 10 a.

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espreso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico.

All’uopo, ai Destinatari è fatto divieto in particolare di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie dei sindaci;
- determinare o influenzare illecitamente l’assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- al Presidente è vietato restituire, anche simulatamente, i conferimenti o omettere di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; agli amministratori è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- al Presidente è vietato acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- al Presidente è vietato effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- al Presidente è vietato formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- devono osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell’attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., nel rispetto di

tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta all'amministratore, agli eventuali direttori generali, ai consulenti esterni nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;

- devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato:
 - impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie dei sindaci;
 - determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato:
 - restituire, anche simulatamente, i conferimenti o omettere di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;
- l'amministratore, il procuratore nominato nonché i dipendenti della Società devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocimento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi;
- l'amministratore, il procuratore nominato nonché i dipendenti della Società devono:
 - inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti (incluse le Istruzioni di Vigilanza) o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti;
 - indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
 - evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- l'amministratore, il procuratore nominato ed i dipendenti della Società, devono attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società.

10.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel paragrafo 10 b. della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

In relazione ai processi Bb1, Bb2 e Bb4, i protocolli aziendali prevedono che la redazione del bilancio annuale, la relazione sulla gestione, le relazioni infrannuali, nonché eventuali reporting mensili debbono essere realizzate in base ai seguenti principi:

- rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio e delle relazioni mensili e periodiche, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti o predisposti dalla funzione Amministrazione;
- redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili ai fini civilistici italiani ai sensi dei Principi Contabili vigenti ed applicabili;
- correttezza nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni imposte dalla legge.

In relazione al processo BB3, si prevede che tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'esplicita approvazione da parte del Presidente;
- l'informativa da parte del management aziendale all'Organismo di Vigilanza.

In linea di massima l'Ufficio Amministrativo e tutti i soggetti (Sindaci, società di revisione, esperti contabili) che cooperano con la stessa nello svolgimento dell'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali devono rispettare i seguenti principi deontologici e criteri operativi: chiara elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, alla funzione che cura la predisposizione del bilancio e dei documenti contabili, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dall'Amministratore Unico:

- la trasmissione dei dati e delle informazioni, alla funzione responsabile, e da questa eventualmente inviati o ricevuti a/dai soggetti esterni alla Società, deve avvenire attraverso una scheda, che consenta di tenere tracciati i vari passaggi: copia della trasmissione deve essere conservata ed archiviata, a cura delle funzioni coinvolte;
- i soggetti che forniscono i dati all'Ufficio Amministrativo, e/o a eventuali soggetti esterni che li affianchino nell'attività, devono essere in grado di attestare la veridicità, la completezza e la coerenza delle informazioni trasmesse, mediante esplicita dichiarazione debitamente sottoscritta, ed all'occorrenza devono fornire le relative evidenze documentali;
- è responsabilità dell'Ufficio Amministrativo la tempestiva messa a disposizione all'Amministratore Unico, anche mediante sollecito agli eventuali consulenti esterni che ne abbiano curato la redazione, prima della relativa riunione, della bozza di bilancio e dei suoi allegati e/o di ogni eventuale altro documento rilevante, conservando prova dell'avvenuta consegna/trasmissione;
- ogni operazione aziendale che si riflette sul sistema contabile, inclusa la mera attività di inserimento dati, deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale;
- si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessari alla puntuale ricostruzione, all'occorrenza, dell'operazione e dei motivi che le hanno dato luogo. Il supporto documentale deve essere adeguato alla complessità dell'operazione medesima;
- tale documentazione deve consentire un agevole controllo e sarà posta a corredo del libro/registo contabile/fiscale obbligatorio nel quale l'operazione è stata annotata/registrata e, quindi, conservata secondo i termini e le modalità previste dalla legge per il libro/registo in questione;

- qualora questa attività venga svolta da un soggetto esterno alla Società, l'Ufficio Amministrativo deve provvedere a fare inserire, nel contratto con tale soggetto, lo specifico obbligo di osservare le regole sopra esposte;
- le movimentazioni finanziarie attive o passive dell'azienda devono sempre essere riconducibili ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti.

10.e Istruzione e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati societari, sono i seguenti:

- organizzare o partecipare ad almeno una riunione con l'Amministratore Unico indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, con relativa stesura di verbale e/o inerenti approfondimenti ed analisi dei valori di periodo;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e alle altre attività a rischio, provvedere all'espletamento dei compiti di monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali, esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime.

11. PARTE SPECIALE C: I REATI INFORMATICI ED I REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

11.a La tipologia dei reati informatici (art. 24 bis del Decreto)

La presente Parte Speciale “C” ha per oggetto le condotte criminose che, se realizzate nell’interesse o a vantaggio di Società Interporti Siciliani S.p.A., integrano le fattispecie di **reati informatici** disciplinati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Tale norma, nel corso degli anni, è stata progressivamente innestata e rimodulata da interventi legislativi mirati a qualificare e ampliare la tutela penale del mondo digitale. In un’ottica di chiarezza espositiva, ne ricostruiamo di seguito l’evoluzione cronologica.

Fin dal D.Lgs. 231/2001 non era prevista alcuna specifica menzione dei delitti informatici.

Con l’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante ratifica e esecuzione della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, è stato introdotto nel decreto l’art. 24-bis, intitolato “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”. Il legislatore ha così recepito un primo nucleo di reati contro la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di sistemi, reti e dati informatici, tra i quali:

- accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p. e ss.).

Il successivo Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito nella Legge 18 novembre 2019, n. 133), ha esteso l’ambito applicativo dell’art. 24-bis includendo il delitto di frode informatica di cui all’art. 640-quinquies c.p., punendo le condotte fraudolente realizzate mediante strumenti telematici.

Con la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, è intervenuta una prima rimodulazione delle fattispecie già ricomprese nell’art. 24-bis, ampliando le ipotesi di reato correlate agli artt. 615-quater, 617-quater e 617-quinquies c.p. e adeguando il quadro sanzionatorio alle nuove tecnologie di intercettazione e intrusione.

L’ultimo, complessivo intervento è rappresentato dalla Legge 28 giugno 2024, n. 90, che ha riformulato l’art. 24-bis prevedendo:

- la modifica dei commi 1, 2 e 4;
- l’introduzione di un comma 1-bis dedicato al delitto di estorsione informatica (art. 629, comma 3 c.p.);
- l’inserimento di nuove fattispecie contraffattive e di danneggiamento: art. 617-bis c.p. (detenzione e diffusione di strumenti per intercettazioni), art. 617-sexies c.p.

(falsificazione di comunicazioni digitali), art. 635-quater.1 e 635-quinquies c.p. (danneggiamento di sistemi di pubblico interesse);

- l'introduzione di specifiche circostanze attenuanti (artt. 623-quater e 639-ter c.p.).

Alla data del 1° agosto 2025, l'art. 24-bis si presenta, quindi, come un dispositivo organico e articolato, volto a contrastare efficacemente la criminalità informatica e il trattamento illecito di dati. Nei paragrafi che seguono, questa Parte Speciale procede all'individuazione dei processi aziendali sensibili, alla valutazione dei rischi e alla definizione delle misure organizzative e procedurali necessarie a prevenire le condotte penalmente rilevanti.

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha inciso anche sul codice di procedura penale, introducendo specifiche disposizioni (in particolare negli artt. 354-bis e 355-bis c.p.p.) volte a regolamentare perquisizioni e sequestri di supporti informatici. Tali norme impongono all'Autorità giudiziaria di adottare procedure e misure tecniche idonee a garantire la conservazione, l'integrità e l'inalterabilità dei dati originali durante le operazioni investigative.

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, è stata poi coordinata la disciplina del trattamento dei dati personali, integrando l'art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). La norma ora consente alle Autorità competenti di ordinare ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e ai gestori di piattaforme telematiche la conservazione, per un periodo non superiore a sei mesi, dei dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti), a garanzia delle attività di accertamento e repressione dei reati informatici.

Il successivo intervento di coordinamento normativo, realizzato con il D.Lgs. 2 marzo 2024, n. 19 (in attuazione della L. 29 aprile 2024, n. 56), ha confermato e puntualizzato tali disposizioni, rafforzando gli obblighi delle autorità procedenti e dei fornitori di servizi nel rispetto delle garanzie per la privacy e per la tutela delle persone coinvolte.

Per disciplinare le sanzioni pecuniarie poste a carico delle società in caso di delitti informatici e di trattamento illecito di dati, il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è stato integrato con l'articolo 24-bis, che testualmente recita:

«Articolo 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si

applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli **491-bis e 640-quinquies** del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

DEFINIZIONI

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un account (generalmente *UserID* e *Password*).

Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Delitti Informatici: i reati di cui all'art. 24bis del Decreto.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

L.A. o Legge sul Diritto d'Autore: Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di personal computer, di regola utilizzati per scambio di file con contenuti audio, video, dati e software.

Piano di Sicurezza: documento che definisce un insieme di attività coordinate che devono essere intraprese per implementare la politica di sicurezza del sistema.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei data base e delle applicazioni aziendali.

Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di

risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

Si provvede qui di seguito a descrivere le singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 24 bis D. Lgs. n. 231/01 e 25 nonies del Decreto.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione di un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le aree di rischio risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

E' inserito tra i delitti contro la fede pubblica.

L'interesse tutelato è la fede pubblica: fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli, sulla cui genuinità o autenticità deve potersi fare affidamento al fine di rendere certo e sollecito lo svolgimento del traffico economico e/o giuridico.

Stando al tenore letterale della norma, il decisivo ruolo distintivo, rispetto ai documenti scritti sembrerebbe assolto dalla natura "informatica", anziché cartacea, dei supporti contenenti dati, secondo una linea di tutela del documento informatico come "supporto". Il supporto informatico che contiene dati viene, infatti, indicato quale equivalente informatico del tradizionale foglio di carta, sul quale un contenuto eventualmente rappresentativo può essere impresso. Il legislatore avrebbe quindi concepito la nuova tipologia documentale quale mera aggiunta ai documenti tradizionali (atti pubblici e scritture private) dei documenti informatici, considerati come nuovi "oggetti materiali" di identiche condotte di falsificazione, distinti dai primi solo per la diversa natura fisica dei relativi supporti, senza riguardo ai riflessi dell'innovazione tecnologica sulla stessa struttura delle nuove categorie oggetto della tutela e delle condotte meritevoli di sanzione.

Ma ad integrare e delineare meglio il concetto del nuovo bene tutelato interviene l'ulteriore elemento della definizione normativa, indicato con la locuzione "aventi efficacia probatoria". Non solo tale requisito è concettualmente riferito direttamente ai dati ed alle informazioni (oltre che, indirettamente, ai programmi destinati ad elaborarli) e non certo ai singoli supporti materiali che li contengano, ma esso coglie anche il fondamento politico criminale della categoria, obbligando l'interprete a considerare forma espressiva e contenuto informativo dei dati informatici in funzione dei sottostanti rapporti

giuridici sostanziali che devono essere, tramite loro, oggetto di prova nel sistema giuridico. Appare corretto considerare, quindi, la nuova nozione quale "autonoma" categoria, che si affianca a quella tradizionale senza rappresentarne una specie, in quanto concorre a formare un nuovo e più ampio genere, costituito sia dai documenti scritti "tradizionali" che dai "dati informatici aventi rilevanza probatoria"; di conseguenza l'oggetto di tutela di cui va garantita la genuinità, non è dunque costituito dai singoli dati, isolatamente considerati, né tanto meno dai singoli supporti, in quanto meri elementi materiali per le procedure di elaborazione, bensì dal loro "contenuto rappresentativo", almeno potenzialmente comunicativo per l'uomo e che proprio per questo può avere significato probatorio di sottostanti atti, fatti o rapporti giuridicamente rilevanti. Significativa, in tal senso è l'essenziale definizione di "documento informatico" fornita dall'art.1, lett. p) del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale) come "rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" di cui è garantita la validità e rilevanza giuridica "a tutti gli effetti di legge", definizione che ben si concilia, integra e guida l'interpretazione e qualificazione del bene stesso oggetto di tutela dell'art. 491-bis c.p.. In definitiva ad essere tutelati, sono i dati informatici che circolano e si comunicano in quanto tali, e anche a prescindere dai relativi supporti, ed il loro valore probatorio. La loro tutela non può dipendere dall'elemento estrinseco della stabilità o durata della loro incorporazione fisica ma piuttosto dal significato comunicativo che rappresentano. In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.).

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Il reato punisce chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, purché sia protetto, ovvero chi vi permane contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.

Con tale norma si intende punire, dunque, colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni, che ormai sempre con maggiore frequenza, vengono trasmesse attraverso i sistemi protetti.

Come ha precisato la giurisprudenza, deve ritenersi “sistema informatico”, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate dalla “registrazione o memorizzazione”, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

Con tale norma il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.

Il dolo richiesto è generico, e consiste nella coscienza e volontà di entrare in un sistema informatico o telematico protetto ovvero di permanervi contro la volontà di chi può escluderlo, con la consapevolezza dell'*abusività* di tale condotta.

Il delitto si consuma, nella prima ipotesi, con la semplice introduzione nel sistema, mentre, nella seconda, col permanervi dopo che chi ha il diritto di escluderlo ha appunto manifestato tale intenzione.

Questa condotta è facilmente riscontrabile nei luoghi di lavoro dove, l'intervento temporaneo sulla macchina del collega, si rivela uno dei momenti più a rischio per l'integrità del sistema stesso. In molti casi, la curiosità gioca degli scherzi che possono avere delle conseguenze notevolmente dannose, quali l'inopportuna cancellazione di alcuni file o, peggio, il danneggiamento di alcuni comandi fondamentali per il funzionamento del sistema stesso.

La fattispecie penale in questione restringe tuttavia il suo campo di azione ai soli casi di accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da “misure di sicurezza”.

L'intenzione del legislatore è quella cioè di punire soltanto ove il titolare del sistema abbia dimostrato, attraverso l'inserimento di una misura di sicurezza, il cosiddetto "*ius excludendi alios*" cioè la volontà di riservare l'accesso solo a persone da lui autorizzate. E' importante sottolineare come non è la qualità dei contenuti che giustifica il diritto alla riservatezza, ma è il fatto che comunque si tratti di contenuti inseriti all'interno di un'area riservata. Altrimenti l'analisi per stabilire se una violazione è meritevole o meno diventerebbe opinabile e non più accertabile secondo precisi criteri di valutazione.

Con la nozione di misure di sicurezza si intendono a diversi tipi di strumenti: delle misure fisiche (come la vigilanza), logiche (password), biometriche (lettura dell'iride o dell'impronta digitale).

L'accesso al sistema diventa quindi abusivo ed illegittimo solo in presenza di un *quid pluris* che ci allerta sulla presenza di una *voluntas excludendi* da parte del titolare, una volontà di sbarramento manifestata in modo non equivoco.

Recente giurisprudenza, asserisce che qualora il sistema non sia protetto da misure di sicurezza, la condotta normativa non viene in essere poiché il legislatore, con l'introduzione della norma di cui all'art. 615 *ter* ha inteso tutelare non la privacy di un qualsiasi "domicilio informatico", ma soltanto quella di sistemi protetti da misure di sicurezza contro il pericolo di accessi da parte di persone non autorizzate. Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

Il 2° comma dell'art. 615 *ter* prevede tre aggravanti speciali, che ricorrono:

- se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Il 3° comma dell'articolo, infine, prevede un'ulteriore aggravante, che sussiste se i fatti riguardano sistemi di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

E' noto che a protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti delle "password" (codici di accesso riservati, nominativi o numerici) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico.

Trattasi di *reato di pericolo* tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza (es. art. 615 *ter*) o contro il patrimonio (es. art. 640 *ter*, frode informatica).

Il *dolo* è *specifico* dovendo essere la condotta diretta a procurare un profitto a sé o ad altri ovvero ad arrecare un danno.

Il delitto si consuma al momento del compimento dell'atto suindicato; il tentativo appare configurabile in tutte le forme di condotta.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 615 *quater* il delitto è aggravato se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Viene punito chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

Con tale norma si mira a reprimere la diffusione dei famigerati “virus” informatici, forieri di gravi danni ai sistemi informatici e telematici, utilizzati spesso per scopi di sabotaggio.

Dalla lettera dell’articolo si deduce che il reato è configurabile sia in caso di messa in circolazione di programmi virus, sia in caso di produzione degli stessi.

Quanto all’elemento soggettivo, il reato è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta con la consapevolezza dell’idoneità del virus a danneggiare un sistema informatico o telematico, a prescindere dalla finalità dell’agente.

Più pesante, dunque, la nuova formulazione dell’articolo 615-*quiquies* che, oltre a punire la diffusione di software, o comunque malware, diretto a danneggiare il flusso dati o un intero sistema telematico, estende le condotte possibili tanto da includere il procurarsi, l’importare sia software che hardware adatto allo scopo.

Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Per comunicazione informatica si intende qualsiasi scambio di dati avviene tra due o più sistemi informatici: si pensi al semplice scambio di e-mail, alle mailing list, ai forum, ai newsgroup o alle chat. Per poter parlare di intercettazione abusiva, è necessario poter determinare il numero dei destinatari ai quali tale comunicazione è diretta, al fine di poter distinguere le comunicazioni a carattere privato, con quelle a carattere pubblico, per la quale non è ipotizzabile alcuna riservatezza (si pensi per esempio ai siti web).

Il reato di cui all'art. 617-quater, si verifica non appena si prende cognizione, in maniera fraudolenta, del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, indipendentemente dalla circostanza che il messaggio captato venga riversato su altro supporto durevole o deviato a diverso destinatario, mentre il reato di cui all'art. 617-quinquies si verifica, non appena viene fatta cessare, in maniera fraudolenta, una comunicazione in corso.

Tali condotte sono punite se realizzate all'insaputa dei soggetti che partecipano alla comunicazione. Il reato è invece escluso, se c'è stata un'autorizzazione esplicita preventiva, da parte di tali soggetti. Qualora la comunicazione consista nello scambio di messaggi di posta elettronica, ha senso parlare di corrispondenza informatica intesa come ampliamento della tradizionale forma di "corrispondenza", la cui libertà e segretezza sono ritenute inviolabili dall'art. 15 della Costituzione. Ciò che si intende tutelare con gli articoli 617-quater e 617-quinquies, sono proprio la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la sottoscrizione di una convenzione con la P.A., oppure, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 617-quinquies il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale e/o amministrativo o tributario a carico della società.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento dei sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635 quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635 ter cod.pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Definizioni:

Firma elettronica: è definita all'art. 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, così come recentemente modificato dal D. Lgs. 159/2006): *insieme dei dati in forma elettronica, allegato oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica*.

Questa definizione di firma elettronica *tout-court*, chiamata dalla dottrina firma “debole”, si ispira all'art. 2 del d.lgs. 10/2002, con la sola modifica della locuzione 'autenticazione informatica' che ora è sostituita con 'identificazione informatica'. Non esistendo tuttora norme che disciplinino con chiarezza cosa si debba fare in pratica per ottenere una firma cd. “debole”, occorre riferirsi all'art. 2 della Direttiva 1999/93/CE e al suo allegato III, che disciplina i requisiti dei dispositivi atti a creare una firma “sicura”, e ragionare per esclusione. Mentre nella categoria di firme avanzate appare possibile far rientrare la firma digitale e, per via della loro robustezza, tutti i sistemi di crittazione asimmetrica, nell'altra categoria sembrerebbero essere compresi tutti gli altri metodi, a cominciare dagli algoritmi simmetrici, che non sembrano soddisfare i requisiti di “firma sicura”.

Firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”.

Tale definizione è la sintesi di due precedenti concetti, espressi in leggi passate. Viene ricompresa in questo campo sia quella che prima di tale provvedimento era chiamata “firma elettronica avanzata” e la vecchia “firma elettronica qualificata”, con l'aggiunta però dei requisiti del certificato qualificato e del dispositivo sicuro. Infine, è presente anche la definizione di *firma digitale*.

Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata. Per questo motivo non è applicabile a Società degli Interporti Siciliani S.p.A..

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, possa determinare un interesse o vantaggio per Società degli Interporti Siciliani S.p.A..

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, così come nella successiva descrizione del Delitto in Violazione del Diritto d'Autore, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

11b. Le tipologie di delitti in violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies del Decreto)

Con l'introduzione dell'articolo 25-novies nel decreto legislativo 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è estesa anche ad alcune fattispecie di illecito previste dalla legge sul diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633).

In particolare, il decreto richiama gli articoli 171 e 171-bis, nonché le disposizioni originarie in materia di riproduzione e diffusione illecita di opere protette – tra cui gli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies – per contrastare condotte come l'importazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a fini commerciali di programmi registrati su supporti non contrassegnati SIAE; la riproduzione non autorizzata o il riutilizzo di contenuti tratti da banche dati protette; l'abusiva duplicazione, trasmissione o diffusione al pubblico di opere destinate a circuiti televisivi o cinematografici; e l'immissione in reti telematiche, anche cloud, di file protetti o di loro segmenti.

Da un'analisi giuridica più attenta emerge tuttavia che le fattispecie di cui agli artt. 171-ter, 171-septies e 171-octies presentano requisiti soggettivi e modalità di realizzazione tipici dell'autore materiale, come finalità di profitto diretto o tecniche di pirateria audiovisiva, non pienamente riconducibili alla gestione ordinaria di un ente. Ne consegue l'immediata inapplicabilità di tali reati alla responsabilità dell'ente, pur sussistendo per la Società l'obbligo di porre in essere idonee misure organizzative e di controllo per prevenire ogni forma di violazione del diritto d'autore.

Alla luce dell'evoluzione tecnologica e delle nuove modalità di fruizione e distribuzione dei contenuti digitali, l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che comprenda specifiche procedure di due diligence sui software in uso, piani di formazione dedicati al personale e audit periodici sulle licenze diventa essenziale per garantire la conformità normativa e tutelare l'ente da potenziali rischi di responsabilità.

Di seguito si propone una disamina sintetica delle due fattispecie contemplate dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, ritenute in prima analisi rilevanti per la Società: da un lato, i reati previsti dall'articolo 171, comma 1, lettera a-bis, e comma 3, e, dall'altro, quelli disciplinati dall'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A.)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sul sito Internet aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore o laddove nell'attività di call center venisse utilizzato un giungla associabile a società diversa da quella per la quale si presta il servizio.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A.)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero

distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

11 c. I processi sensibili

Preliminarmente all'analisi delle aree di vulnerabilità aziendali connesse ai reati informatici – e per estensione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, occorre spiegare la *ratio* della disciplina introdotta attraverso l'art. 24 *bis* e, per i reati espressamente richiamati, dall'art. 25 *novies* D. Lgs. 231/2001.

Il legislatore attraverso la tutela della sicurezza informatica intende tutelare il buon andamento dell'intero sistema economico. L'informatica oggi regge l'intero sistema di comunicazione, di registrazione e conservazione dei dati. Il dato informatico è destinato a sostituire il dato cartaceo.

Con i computer aziendali i dipendenti sono soliti compiere numerosi crimini informatici. I dipendenti, infatti, navigano ed operano su internet con meno timore, auspicando di non essere individuati. Il legislatore, quindi, attraverso l'introduzione dell'art. 24 *bis*, intende evidenziare che il primo passo per rendere sicura la “rete” passa attraverso la sensibilizzazione delle aziende che devono evitare che attraverso le proprie larghe maglie possano essere compiuti crimini informatici. Gran parte delle aziende, oggi, sono criticamente dipendenti dall'efficace gestione delle informazioni e delle relative tecnologie informatiche, dipendenza che porta però ad una crescente vulnerabilità ad un ampio spettro di minacce, quali cyber attacchi, gravi incidenti aziendali causati dal malfunzionamento dei sistemi, etc., anche considerando la notevole complessità portata dal moltiplicarsi di protocolli di accesso e comunicazione (UMTS, WiMax, ecc.), dei canali di trasmissione dei dati (ADSL, fibra, satellite, bluetooth, etc), dei contenuti e delle applicazioni multimediali e on-line, dell'hardware disponibile per accedere ai dati (palmare, PC, notebook ecc.).

Per quanto riguarda i reati informatici, i rischi riguardano soprattutto l'area dei dati; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono generare danni che comportano rischi per la sicurezza:

- eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in: sottrazione di credenziali di autenticazione, carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria, comportamenti sleali o fraudolenti, errore materiale;

- eventi determinati dall'utilizzo di strumenti: azione di virus informatici, spamming, malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti, accessi esterni non autorizzati, intercettazione di informazioni in rete;
- eventi relativi al contesto fisico-ambientale: ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto, sottrazione di strumenti contenenti dati, eventi distruttivi, naturali o artificiali nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.), errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

Per un doveroso approfondimento del tema dei rischi informatici si rimanda all'apposita sezione all'interno del documento di Risk Assessment.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazione delle condotte in materia di criminalità informatica, per sua natura pervasiva di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione della sicurezza informatica".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/attività sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di criminalità informatica, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività svolte dai dipendenti o da Collaboratori di Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di rischio identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il livello potenziale del rischio specifico.

Le aree ritenute essere esposte ad un maggior rischio possono essere riconducibili a quelle in cui la frequenza, la complessità e la criticità nell'utilizzo dell'IT è maggiore e in cui le competenze informatiche dei soggetti coinvolti risultano più elevate.

Possono pertanto essere considerati coinvolti nella gestione della sicurezza tutti i dipendenti, Collaboratori, subappaltatori ecc. a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle mansioni svolte e dal livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento per l'utilizzo dell'IT.

Fatto salvo quanto sopraesposto, per sola comodità espositiva, si individuano, i seguenti processi aziendali, quali cosiddetti "Processi Sensibili":

- tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi

aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;

- la gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica, siano esse svolte con personale aziendale o in outsourcing;
- la gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- l'utilizzo di software e banche dati;
- la gestione degli oneri e delle comunicazioni connesse alla gestione delle risorse umane o dell'Amministrazione (Ufficio Amministrativo).

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. persegue una politica di protezione degli strumenti elettronici e, per l'effetto, dei dati o applicativi ivi contenuti, mediante implementazione di specifiche procedure conformi alla normativa in tema di Privacy e al regolamento attuativo (Allegato Tecnico).

La protezione viene realizzata:

- installando strumenti atti ad evitare intrusioni non autorizzate, virus o programmi potenzialmente lesivi;
- attuando una politica di aggiornamento degli strumenti elettronici tali da ridurre la vulnerabilità;
- attraverso la creazione e la gestione di copie di backup su idonei supporti di memorizzazione;
- attraverso la custodia dei supporti di backup in armadi di sicurezza, attuando in tal modo una sorta di politica di prevenzione sulla perdita dei dati di disaster recovery;
- attuando procedure per il ripristino dei dati.

In particolare, per tutti gli elaboratori elettronici Società degli Interporti Siciliani S.p.A. attua un'azione di aggiornamento periodica dei sistemi operativi e degli applicativi gestionali attraverso contratti di manutenzione evolutiva.

Gli aggiornamenti ai sistemi applicativi non sono effettuati con procedure automatiche ma previa valutazione dell'effettiva efficacia di medesimi, solo con supervisione di sistemista senior.

La politica di backup prevede salvataggi periodici secondo criteri prestabiliti sotto molteplici forme.

Nel caso in cui si tratta di supporti riscrivibili sono previste politiche di rotazione dei supporti in modo da garantire la disponibilità dei dati costanti.

Il rispetto delle procedure descritte e l'efficacia delle misure adottate sono verificati dall'amministratore di sistema.

11.d Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Obiettivo del presente paragrafo è che:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza;
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutti coloro che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informativo;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo (qualunque sia il processo) si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. – a regole di condotta idonee a prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di quelli commessi in violazione del diritto d'autore.

In particolare, tutti i soggetti sopra individuati dovranno:

- astenersi dal tenere comportamenti tali integrare le fattispecie previste dai suddetti reati di criminalità informatica, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello e nei documenti aziendali quali ad esempio l'Organigramma aziendale e schemi organizzativi, l'Information Security Policy, il controllo degli accessi logici alle risorse informative, le regole, procedure ed istruzioni operative adottate da Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in tema di Sicurezza.

L'insieme organico di tali documenti che determina, per le diverse aree di intervento, le regole a cui il personale aziendale nonché i soggetti esterni, in funzione del rapporto che li lega a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. devono conformarsi, deve regolamentare rispettivamente:

- governo della sicurezza delle informazioni (relativo, ad esempio, alla determinazione dei Piani di Sicurezza dei sistemi informativi, alla segnalazione ed alla risposta agli incidenti di sicurezza delle informazioni, alla formazione e sensibilizzazione per la sicurezza delle informazioni, etc.);
- controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset informativo (relativi, ad esempio, alla selezione di contromisure per piattaforme e sistemi, applicazione, database, etc.);
- controlli di sicurezza indipendenti dalla tipologia di asset, volti ad indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali (ad esempio in relazione all'uso accettabile delle risorse informative, alla gestione dei diritti di accesso alle risorse, alla tracciabilità degli eventi, etc.).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24 bis 25 nonies del Decreto.

Infine, per ciò che concerne i rapporti con Partner e Fornitori, del pari Destinatari della presente Parte Speciale, ai medesimi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice etico da parte di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a loro carico.

11.e Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Al fine di garantire adeguati presidi alla sicurezza Informatica, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da Società degli Interporti Siciliani S.p.A., dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati.

I protocolli aziendali sanciscono i seguenti adempimenti:

- prevedere l'aggiornamento periodico obbligatorio password dei dipendenti, secondo la tempistica di cui al Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- prevedere l'installazione di prodotti software che non violino gli accordi contrattuali di licenza d'uso ed in generale le norme poste a tutela del diritto d'autore;
- vietare la modifica, installazione, connessione, configurazione di software e hardware se non previsto da una regola aziendale e se non espressamente autorizzato;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti che – se non per casi debitamente autorizzati – possano essere idonei a valutare, compromettere un sistema informatico (ad es. sistemi per individuare le credenziali, per decriptare messaggi cifrati, per intercettare comunicazioni etc);
- stabilire l'obbligo di mantenere la riservatezza della password, con divieto di cedere, condividere, divulgare a soggetti interni e/o esterni le proprie credenziali;

- vietare la comunicazione a soggetti terzi di controlli implementati sui sistemi aziendali e/o le caratteristiche fisiche, logiche e/o organizzative dei sistemi aziendali;
- definire nell'ambito di apposito regolamento i comportamenti accettabili per l'utilizzo corretto dei software, delle banche dati e dell'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- prevedere la distribuzione di detto regolamento informatico sul corretto utilizzo delle dotazioni informatiche a ciascun dipendente;
- limitare l'accesso internet a siti aziendalimente utili e moralmente leciti;
- inibire, come policy aziendale, l'utilizzo delle e-mail spamming;
- creare una struttura di esperti informatici (di riporto diretto all'Amministratore) che monitorano l'adempimento alle prescrizioni aziendali in materia di sicurezza informatica e si aggiornano i sistemi di sicurezza alla luce delle nuove forme di "invasione";
- prevedere l'aggiornamento del sistema antivirus/antispamming periodico;
- controllare il regolare aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza;
- stabilire l'assegnazione nominale di PC aziendali (non lasciare mai la disponibilità dei PC aziendali ad outsource etc. se non si crea una identificazione dell'utilizzatore);
- informare adeguatamente i Dipendenti, nonché gli eventuali stagisti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi, nonché di utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;
- prevedere attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli stagisti e degli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- far sottoscrivere ai Dipendenti, nonché agli stagisti e agli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti, nonché gli stagisti e gli altri soggetti – come, ad esempio, i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della

necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati da Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di Virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti ad individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Società degli Interporti Siciliani S.p.A.;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Società degli Interporti Siciliani S.p.A., possano illecitamente collegarsi alla stessa.

11.f Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 24 bis e 25 nonies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'Organismo di Vigilanza avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti Informatici e/o sui Delitti in Violazione del Diritto d' Autore, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- incontrare periodicamente le funzioni interessate;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;
- prendere visione del DPS;
- prendere visione dei contratti intercorsi con gli eventuali outsourcer esterni aventi funzioni correlate alla sicurezza informatica e/o all'implementazione degli applicativi aziendali.

12. PARTE SPECIALE D: I REATI TRANSNAZIONALI

12. a Le tipologie di reato

La presente Parte Speciale individua, in modo specifico, le condotte criminose che determinano la commissione di reati in relazione ad attività transnazionali di Società degli Interporti Siciliani S.p.A..

La Legge di ratifica pone fine ad un vuoto normativo in materia, mettendo sotto controllo la criminalità e i fenomeni criminosi internazionali, divenuti, negli ultimi anni, molto rilevanti.

La responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali trova la sua fonte diretta nell'articolo 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introdotto e definito in sede di recepimento della Legge 16 marzo 2006, n. 146. Questa disposizione stabilisce che, accanto ai delitti tradizionalmente inquadrati nel catalogo del D.Lgs. 231/2001, debbano essere ricompresi anche quei reati caratterizzati da un elemento di “oltreconfine” — purché puniti con pena detentiva massima non inferiore a quattro anni — che la legge chiama “reati transnazionali”.

La nozione di reato transnazionale è esplicitata dall'articolo 3 della L. 146/2006, normativamente ispirato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo, 2000). Il legislatore ha inteso cogliere non tanto la mera estensione geografica dell'illecito, quanto il profilo sostanziale del collegamento con dinamiche criminali che travalicano i confini nazionali. Ai sensi di tale articolo, un delitto – sempreché punito con pena massima non inferiore a quattro anni – assume carattere transnazionale se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- viene commesso in più di uno Stato;
- è progettato, diretto o controllato in uno Stato diverso da quello in cui si realizza materialmente;
- è realizzato in uno Stato attraverso un gruppo criminale organizzato che opera stabilmente in più Paesi;
- produce effetti sostanziali in più Stati.

Allorché una delle fattispecie presupposto (come, a titolo esemplificativo, l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., l'associazione di tipo mafioso – art. 416-bis c.p. –, il traffico illecito di sostanze stupefacenti – art. 74, D.P.R. 309/1990 – o il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – art. 12, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. 286/1998) si realizzi secondo uno

dei criteri di transnazionalità di cui all'art. 3 L. 146/2006, si innesca la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La conseguenza pratica di questa qualificazione è l'applicazione nei confronti della persona giuridica delle misure sanzionatorie previste dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. 231/2001: – sanzioni pecuniarie, calcolate mediante quote determinate in relazione alla gravità dell'illecito; – sanzioni interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze, il divieto di contrattare con la P.A., e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; – misure di confisca – anche per equivalente – del profitto del reato; – misure ripristinatorie, destinate alla ricostituzione della situazione antecedente al fatto illecito.

È importante sottolineare che il carattere transnazionale non dipende dalla nazionalità degli autori del reato o dalla sede legale dell'ente, ma sorge dalla natura stessa della condotta illecita e dei suoi legami internazionali. Un ente con sede all'estero che operi in Italia, così come una società italiana che progetti o realizzi attività criminose all'estero, rientra nel perimetro di applicazione del D.Lgs. 231/2001 non appena si verifichi uno dei presupposti di cui all'art. 3 L. 146/2006. Questa impostazione ha l'effetto di creare un obbligo per gli enti di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo (ex art. 6 D.Lgs. 231/2001) in grado di intercettare e neutralizzare comportamenti penalmente rilevanti connotati da elementi di transnazionalità. Solo in tal modo l'impresa dimostra la propria diligenza e la volontà di prevenire condotte illecite, anche qualora si sviluppino lungo catene delittuose che attraversano più Paesi. In definitiva, la riforma introdotta dalla L. 146/2006 e recepita nell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 ha ampliato significativamente il perimetro di responsabilità degli enti, riconoscendo che la lotta alla criminalità organizzata e alle nuove forme di delitto internazionale richiede un presidio normativo e operativo che superi le barriere territoriali e assicuri l'efficacia dei controlli sia in ambito nazionale sia nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia internazionale.

Il reato transnazionale è aggravato se alla commissione dello stesso abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato. In tal caso, la pena è aumentata da un terzo alla metà. In buona sostanza, l'elemento che contribuisce a differenziare la criminalità transnazionale da quella nazionale risiede nel fatto che nella prima la condotta criminosa coinvolge più Stati, o nella fase di realizzazione o nella fase di mera preparazione, con la violazione delle leggi penali di diverse giurisdizioni, mentre la seconda si limita a violare la legislazione penale di un singolo Stato. Nell'ambito dei reati transnazionali Società degli Interporti Siciliani S.p.A. appare esposta al rischio di commissione dei reati di natura associativa, ovvero di quei reati nei quali sia

implicato un gruppo organizzato. Risultano, invece, non riferibili a Società degli Interporti Siciliani S.p.A. o reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, al contrabbando di tabacchi, oltre ai reati di favoreggiamento e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ugualmente disciplinati dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006. n. 146.

La definizione di gruppo criminale organizzato

L'art. 2, lett. a) della Convenzione di Palermo individua quale "Gruppo criminale organizzato" "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

A sua volta, la lettera c) del medesimo articolo, definisce quale "Gruppo strutturato" "un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata".

Pertanto, per aversi un Gruppo criminale organizzato è necessaria la contestuale presenza dei seguenti elementi:

- a) un gruppo strutturato così come definito dalla stessa Convenzione;
- b) il protrarsi del rapporto tra i membri del Gruppo nel tempo;
- c) il conseguimento diretto o indiretto di un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale.

Analizzando, poi, il combinato disposto degli artt. 3 e 10 della L. n. 146/2006, si evince che la presenza di un "gruppo criminale organizzato" è elemento costitutivo del reato transnazionale punibile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ciò posto, è bene precisare che solo se il "gruppo criminale organizzato" è interamente o in parte – almeno 3 soggetti – presente all'interno di una medesima azienda, ricorrendone gli altri presupposti oggettivi, potranno essere applicati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della L. 146/2006. Per meglio dire, le fattispecie di "reati associativi" contemplate nell'art. 10 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative per la società solo nell'ipotesi in cui il fenomeno associativo è presente all'interno dell'Ente medesimo.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dalla L. 16 marzo 2006 n. 146.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Caratteristiche del reato

Il bene tutelato dalla norma, configurante un reato di pericolo, è l'ordine pubblico – inteso quale buon assetto e regolare andamento del vivere civile, cui nella collettività corrispondono l'opinione ed il senso di tranquillità e sicurezza - minacciato già per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e, dunque, tale da suscitare di per sé allarme nella popolazione e da nuocere al buon assetto ed al regolare andamento del vivere sociale.

Il delitto richiede la partecipazione di almeno tre persone ed ha quindi carattere plurisoggettivo. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente da due sole persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza. Non richiedendo, tale norma, particolari requisiti in capo all'agente (quali, ad es. le qualifiche pubblicistiche nei reati propri), soggetto attivo può essere chiunque. Autonomi titoli di reato e non semplice circostanza aggravanti derivano dal più grave trattamento sanzionatorio previsto per i promotori, costitutori, organizzatori e capi, rispetto ai semplici partecipanti all'associazione.

La punibilità delle singole condotte discende dall'effettiva costituzione della società e, quindi, dal momento in cui tre o più persone si siano associate al fine di commettere delitti. Ciò si spiega per il fatto che il contributo recato all'associazione ha autonoma portata lesiva, anche a prescindere dal compimento di condotte strumentali rispetto ai singoli delitti oggetto del programma criminoso.

Con riferimento ai vari ruoli che gli agenti possono rivestire si precisa che:

- **partecipante** è colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo apprezzabile e concreto, cioè atto a rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente;
- **promotore** è colui che all'interno dell'associazione esplica un'attività tipica, caratterizzata cioè dalla preminenza rispetto a quella degli altri;
- **costitutore** è colui che determina o concorre a determinare la nascita dell'associazione;
- **organizzatore** è colui che coordina l'attività dei singoli membri dell'associazione, allo scopo di garantire la vita e lo sviluppo della stessa e che rende possibile l'attuazione del fine criminoso;
- **capo** è, infine, chi regola l'attività collettiva da una posizione di supremazia gerarchica. Ai fini della qualità di capo non è indispensabile identificare i soggetti ad esso subordinati ma individuare chi svolga un'attività considerata preminente rispetto a quella degli altri.

La norma di cui all'art. 416 c.p. si distingue dal concorso di persone nel reato non solo per il numero minimo degli associati (tre) ma anche poiché nella prima è ravvisabile quel vincolo associativo dotato di permanenza o almeno di stabilità che, invece, nel secondo è assente, sostituito da un impegno

occasionale, teso ad esaurirsi con il compimento di uno o più reati determinati.

L'associazione per delinquere è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati, essendo il pericolo per l'ordine pubblico già insito nell'esistenza del vincolo associativo criminoso. Da ciò discende la responsabilità del singolo associato anche nel caso in cui egli non abbia preso parte ad alcune delle imprese delittuose portate a termine dall'associazione o laddove vi sia stata temporanea interruzione della sua attività criminosa.

Quanto all'elemento psicologico, si rileva che esso discende dalla consapevolezza e dalla volontà di associarsi avendo come scopo quello di commettere più delitti e, pertanto, di contribuire all'attuazione del programma criminoso. E' ravvisabile, quindi, un'ipotesi di c.d. dolo specifico in quanto ulteriore scopo dell'agente, rispetto all'associarsi con altri, è quello di commettere più delitti.

Il reato in esame si può dire consumato, indipendentemente dalla consumazione dei delitti programmati, quando l'associazione si sia costituita e quindi quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione. Dal momento che la consumazione di tale reato si protrae fino allo scioglimento dell'associazione o fino a quando il numero degli associati risulti inferiore a tre, l'associazione per delinquere è altresì reato permanente. Tale permanenza deriva dall'organizzazione sottostante all'associazione; pertanto, quanto alla singola condotta di partecipazione, la cessazione della permanenza si ha quando si verificano situazioni che rendano impossibile l'apporto del soggetto all'associazione criminosa. Dalla natura di reato permanente si rileva, infine, che il giudice competente è quello del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, dunque la nascita dell'associazione.

Quanto al tentativo, sussistono posizioni contrastanti poiché, come noto, la configurabilità del tentativo in un reato di pericolo è oltremodo controversa. Si rileva che essa, laddove se ne ammetta l'esistenza, discenderebbe da atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare un pericolo che, invece, non sorge.

La c.d. aggravante della "scorreria in armi" (art. 416, IV comma c.p.) ha natura oggettiva e si applica in presenza di due requisiti: disponibilità delle armi e trasferimento degli associati armati da un luogo ad un altro.

Associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniero (art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e

servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Caratteristiche del reato

Tale norma nasce dall'esigenza di adattare la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. alle realtà associative di stampo mafioso. In particolare l'art. 416 bis c.p. punisce una condotta il cui disvalore penale discende non tanto dalla finalità criminosa dell'associazione quanto dal metodo e dall'apparato strumentale della stessa. Proprio da tale metodo è possibile così ricavare appieno la dimensione del bene presidiato dalla norma in esame, cioè l'ordine pubblico in termini di libertà civile immune dal condizionamento di poteri organizzati nei diversi ambiti della vita civile (politico, amministrativo, sociale, economico, ecc.). Proprio da tale ricostruzione del bene tutelato si è giunti ad affermare la natura di reato plurioffensivo della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. poiché atto ad offendere non solo l'ordine pubblico ma anche la libertà morale dei privati e della pubblica amministrazione.

Fermo restando che le considerazioni sopra svolte relativamente al reato di cui all'art. 416 c.p. sono estendibili alla fattispecie in esame (anche se il reato di associazione di tipo mafioso è ritenuto prevalentemente di danno e non di pericolo in quanto la condotta comporterebbe una lesione dell'esclusività del potere statale ed una compressione della libertà morale dei cittadini), dal punto di vista strutturale, l'art. 416 bis c.p. delinea tre distinte fattispecie: attività di promozione, organizzazione-direzione e partecipazione all'associazione. A differenza della promozione, le attività di direzione e organizzazione presuppongono che l'associazione di tipo mafioso sia venuta ad esistenza in tutti i suoi elementi costitutivi. In particolare, l'attività di direzione si esplica ponendo al vertice dell'associazione un soggetto che la comanda e l'amministra, quella di organizzazione contribuendo a rendere l'attività dell'associazione più efficace al conseguimento degli scopi ed infine quella di partecipazione svolgendo un ruolo concreto all'interno del sodalizio criminoso e riconoscendo di farne parte.

Ai fini della delimitazione di tale fattispecie rispetto ad altre simili, fondamentali sono i seguenti concetti:

- “forza di intimidazione”, ossia la paura che l’associazione può incutere nei terzi, la quale è elemento proprio del sodalizio criminoso, strumentale alla realizzazione delle finalità che si propone l’associazione. Tale capacità intimidativa può essere esercitata in svariati modi, a prescindere quindi da atti di violenza o minaccia;
- “assoggettamento”, cioè lo stato, non occasionale, di sottomissione e sudditanza psicologica delle vittime dell’intimidazione derivante dalla convinzione di essere esposti ad un grave pericolo di fronte alla forza dell’associazione;
- “omertà”, cioè il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente manifestato mediante false testimonianze o favoreggiamenti.

Per la sussistenza del reato è sufficiente la presenza di una soltanto tra le finalità alternativamente indicate dalla norma; non è quindi necessario, al fine di integrare il reato, che l’associazione abbia conseguito i suoi scopi.

Particolarmente controversa è la questione del c.d. concorso esterno, cioè il concorso eventuale di persone in rapporto all’associazione di tipo mafioso. Se, infatti, è generalmente ammesso tale concorso nella forma morale (istigazione), è la configurabilità di un concorso materiale a non essere pacifica. L’orientamento prevalente è quello favorevole all’ammissibilità di tale concorso, rinvenibile alla luce di criteri oggettivi, quali ad es. l’idoneità del contributo esterno al potenziamento dell’associazione oppure l’estraneità dell’agente alla struttura del sodalizio.

L’elemento soggettivo del reato in esame è dato dalla volontà di far parte dell’associazione, essendo consapevoli degli scopi alla cui realizzazione questa è diretta e dei mezzi intimidatori da essa utilizzati. Anche in tale norma, come in quella di cui all’art. 416 c.p., il dolo si caratterizza come specifico, ossia come volontà cosciente di partecipare all’associazione al fine di realizzare il particolare programma; il tutto nella consapevolezza permanente di far parte dell’associazione mafiosa.

Quanto ai temi della consumazione e del tentativo, valgono le considerazioni già svolte per l’associazione a delinquere.

Relativamente, invece, alle circostanze previste dai commi quattro e sei dell’art. 416 bis c.p., si rileva che esse, entrambe aventi natura oggettiva, sono coessenziali al reato base, in quanto è difficilmente concepibile un’associazione mafiosa disarmata e non dedita altresì al riciclaggio del denaro sporco.

Come per gli altri reati di tipo associativo, dall’appartenenza all’associazione di tipo mafioso non può desumersi necessariamente la responsabilità a titolo di concorso per i reati scopo eventualmente commessi, dovendosi a tal fine accertare quale sia l’effettivo contributo causale del singolo.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di

altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Caratteristiche del reato

La *ratio* della norma in esame va ravvisata nell'esigenza di tutelare la libertà di autodeterminazione dell'imputato. Scopo della norma è quello di evitare indebite strumentalizzazioni del contraddittorio nella formazione della prova, spingendo l'imputato o a tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Trattasi di reato d'evento, perché, nella fattispecie de qua l'astensione dalle dichiarazioni ovvero le dichiarazioni false si devono realizzare. E' configurabile il tentativo.

Oltre ad i reati associativi che precedono, nell'ambito dei reati transnazionali, astrattamente riferibili a Società degli Interporti Siciliani S.p.A., si richiama il seguente crimine:

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286)

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

Comma 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- *il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

Comma 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.453,00.

Caratteristiche del reato

In riferimento al comma 3 la giurisprudenza ritiene che per “attività diretta a favorire l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato in violazione della legge”, non devono intendersi soltanto quelle condotte specificatamente mirate a consentire l’arrivo degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente collegabili con l’ingresso dei clandestini.

Come si evince dal tenore letterale, i commi 3 bis e 3 ter contemplano alcune circostanze aggravanti della fattispecie criminosa in esame.

Infine, perché si configuri il reato previsto dall’art. 12 comma 5 sarà necessario, non solo porre in essere una condotta oggettivamente idonea a favorire la permanenza nel territorio italiano di uno straniero che vi abbia fatto ingresso illegalmente, ma anche la presenza del dolo specifico, costituito dalla finalità di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità nella quale si trova lo straniero. Trattasi, da ultimo, di reato avente carattere permanente, in quanto lo stato di flagranza (permanenza clandestina nel territorio dello Stato) dura fino a che la permanenza non sia cessata.

Per affinità di ambito e di interesse tutelato, si tratterà in questa Parte Speciale anche il recente Delitto di cui all’art. 25-duodecies di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", seppur normalmente rubricato all’interno dei reati contro la personalità individuale.

12b. I processi sensibili

Dal risk assessment condotto emerge che tutti i processi aziendali espongono l’ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377-bis c.p. (introdotto dalla L. 1 marzo 2001, n. 63, con pena da due a sei anni di reclusione per chi – mediante violenza, minaccia o promessa di denaro o altra utilità – induce un imputato, un indagato o un testimone assistito a omettere o falsificare dichiarazioni in un procedimento penale); che tutti i processi di selezione, nonché quelli riguardanti appalti e subappalti in settori a più bassa specializzazione (ad es. edilizia, logistica, servizi), sono a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disciplinato dall’art. 22, commi 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione) – come modificato dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 199 – che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000,00 € per ciascun lavoratore, aggravata fino a un terzo in più in caso di sfruttamento di più di tre lavoratori, occupazione di minori o situazioni di particolare sfruttamento, e comporta sanzioni pecuniarie da 100 a 200 quote per le persone giuridiche; e che ogni rapporto di fornitura, approvvigionamento o subappalto, nonché le fasi prodromiche alla redazione del bilancio in cui si configuri un “pactum sceleris” finalizzato a frode fiscale o a corruzione, è esposto al rischio di associazione per delinquere,

previsto dall'art. 416 c.p. (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modifiche, con reclusione da uno a cinque anni per i semplici associati e da tre a sette anni per promotori, organizzatori e capi, ulteriormente aggravato quando l'associazione persegue reati contro la pubblica amministrazione, reati tributari o sfruttamento di minori).

12.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

A presidio delle descritte tipologie di reato, l'Ente è chiamato ad effettuare una scrupolosa qualifica dei fornitori e dei propri subappaltatori e a condurre relazioni trasparenti e corrette in ambito locale, nazionale ed internazionale, attivandosi per circoscrivere e denunciare il fenomeno criminale organizzato anche laddove, eventualmente, foriero di vantaggi o "protezione" per l'azienda.

Tali Principi costituiscono oggetto del Codice Etico.

12.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- acquistare alcun tipo di prodotti al di fuori delle funzioni delegate;
- non tenere traccia, in relazione alle singole tipologie di acquisto, dell'approvvigionamento di prodotti;
- interfacciarsi con soggetti inseriti nelle c.d. "black list" stilate dall'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi);
- accettare pagamenti che non trovino riscontro in beni, prestazioni o servizi erogati;
- intrattenere relazioni commerciali, finanziarie o, comunque, cointeressenze con soggetti dei quali possa presumersi l'appartenenza alla criminalità organizzata.

In tal senso i protocolli aziendali:

- individuano puntualmente le funzioni competenti al processo di acquisto secondo l'organizzazione gerarchica aziendale, in modo tale che il processo non sia gestito interamente da una stessa funzione;
- individuano le corrette modalità di archiviazione della documentazione relativa al processo di acquisto, selezione delle risorse umane, qualificazione fornitori;
- prevedono controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali;
- prevedono il divieto di ricorrere o accettare i benefici che possono derivare dall'affiliazione o collusione alla criminalità organizzata nei processi di aggiudicazione di gare ed appalto (ad es. scambio elettorale politico-mafioso);
- prevedono il divieto di ricorrere o accettare i benefici che possono derivare dall'affiliazione o collusione alla criminalità organizzata nei processi di esecuzione degli appalti (ad es.

approvvigionamento di materie prime o ricorso a subappaltatori collusi);

- verificano il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari;
- individuano le corrette modalità di selezione del personale;
- prevedono l'inserimento di apposita clausola contrattuale circa il rispetto dei medesimi principi e circa il ricorso a solo personale regolare a tutti i fornitori e subappaltatori;
- prevedono l'effettiva attività di vigilanza e coordinamento che spetta all'appaltatore nei confronti del subappaltatore circa il rispetto di quest'ultimo della regolarità contributiva ed, in generale, circa l'osservanza della legge.

12.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili così da verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

13. PARTE SPECIALE E: I REATI DI VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

La presente parte speciale è stata inserita considerando che il rischio maggiore connesso a questa tipologia di reato si colloca nell'area cantieri e quindi è da imputare non a personale dell'azienda ma a personale di fornitori.

In questo senso l'azienda si è organizzata per presidiare indirettamente la corretta gestione della normativa inerente all'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

13.a La tipologia dei reati

Ai fini del presente Modello si intende per:

- **lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- **datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- **preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività

lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

- **responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- **medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- **servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- **sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- **valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- **formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- **informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

- **addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- **Comitato di controllo sulla sicurezza:** organismo deputato a vigilare sui processi organizzativi inerenti il sistema della salute e sicurezza sul lavoro.

La presente Parte Speciale individua le fattispecie che possono comportare il rischio della realizzazione di reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le norme antinfortunistiche trovano il loro fondamento unitario nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza, con il quale è stato effettuato un completo riordino delle regole in materia di prevenzione, protezione, informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.

Al centro di questo sistema si colloca il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che il datore di lavoro deve redigere prima dell'avvio delle attività produttive e aggiornare ogni volta si verificano modifiche rilevanti nei processi, nelle attrezzature o nelle sostanze utilizzate. Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico, il DVR deve formalizzare la valutazione di tutte le fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, comprese quelle relative a gruppi esposti a rischi particolari.

Le più recenti integrazioni normative hanno ampliato ulteriormente il perimetro delle analisi: il decreto legislativo 3 marzo 2023, n. 17 (articolo 28-bis) ha esteso la valutazione al rischio da stress lavoro-correlato e agli episodi di violenza e molestie, mentre il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135 (articolo 29-bis) ha imposto l'individuazione specifica dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, con particolare riguardo a cancerogeni e mutageni, in piena attuazione delle direttive europee.

All'interno del DVR devono trovare posto non solo l'identificazione puntuale delle situazioni pericolose, ma anche le misure di prevenzione e protezione, organizzative e procedurali, che si intendono adottare. Quanto alla formazione, l'articolo 37 del Testo Unico stabilisce che informazione, addestramento e istruzione debbano rispettare i contenuti, le durate e le modalità fissati dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il quale ha ridefinito in modo dettagliato i programmi e gli standard minimi per ogni figura aziendale coinvolta.

L'articolo 25-septies del decreto legislativo 231/2001 sanziona le omissioni o le carenze che incidano sulla completezza e sull'aggiornamento del DVR, l'adozione di procedure interne inadeguate a prevenire gli infortuni, la mancata formazione e informazione dei lavoratori e l'assenza di controlli efficaci sull'uso di macchine, impianti e dispositivi di protezione. Qualora tali violazioni organizzative si colleghino a un evento lesivo o a una malattia professionale, l'ente

risponde amministrativamente nei termini previsti dal modello 231, a prescindere dalla fattispecie penale in capo al singolo dirigente o lavoratore.

Il sistema di prevenzione si regge sul coinvolgimento di più soggetti: il datore di lavoro è garante dell'integrale applicazione delle misure di sicurezza; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fornisce consulenza tecnico-organizzativa e coordina le attività di vigilanza; il medico competente attua la sorveglianza sanitaria; i preposti vigilano sull'osservanza delle procedure; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza media le segnalazioni e tutela gli interessi del personale; gli addetti al SPP supportano il RSPP nelle verifiche pratiche. L'interazione continua tra queste figure assicura che il DVR non resti un documento formale, bensì uno strumento vivo, costantemente aggiornato e realmente idoneo a individuare e neutralizzare i pericoli.

A titolo esemplificativo, possono configurare reato la redazione tardiva o omessa del DVR, la mancata valutazione di rischi specifici quali stress lavoro-correlato, agenti cancerogeni e mutageni, l'erogazione di corsi di formazione formalmente rispondenti all'accordo ma privi dei contenuti minimi o svolti oltre i limiti temporali, l'assenza di piani di emergenza e procedure di evacuazione non adeguatamente testate. In presenza di tali carenze, l'ente può vedersi contestare la responsabilità amministrativa quando l'infortunio o la malattia professionale dimostri in concreto l'inefficacia del sistema di tutela aziendale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies, del D.Lgs. n. 231/2001, con espressa indicazione di esempi astratti di comportamenti vietati dalle norme citate.

Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.)

Chiunque, cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.

La locuzione *norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro* va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.

La prima ipotesi di responsabilità dell'ente (art. 25 *septies* comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono:

- alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
- al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro;

se tali violazioni a norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti

cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno).

In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

Le ipotesi richiamate non riguardano Società degli Interporti Siciliani S.p.A., non rientrando tale società nel novero di quelle suindicate, ad eccezione della fattispecie di attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno, che, seppur non costituisca il modello lavorativo quotidiano di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., non può escludersi si realizzi in riferimento all'esecuzione di opere maggiori.

Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma.

In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

Tale seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa può trovare applicazione nella realtà di Società degli Interporti Siciliani S.p.A..

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Le lesioni contemplate nell'art. 25 *septies* configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori.

Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni:

- 1) lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- 2) lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- 3) lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- 4) lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, *"per malattia del corpo o della mente deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali"* (Cass. Penale del 2.2.1984).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

In tali ipotesi viene applicata all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non superiore a 250 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non oltre 6 mesi.

13.b I processi sensibili

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ha individuato, quale attività sensibile, cioè come attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale, la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008.

Più precisamente:

- redazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- verifica costante, presso i luoghi di lavoro, del rispetto del documento di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza;
- manutenzione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati al fine di limitare possibili incidenti da questi provocati;
- diffusione al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), al Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (RLS), al medico competente ed a tutti i soggetti incaricati al compimento degli obblighi in materia antinfortunistica di una adeguata conoscenza sui temi disciplinati dalla normativa stessa;
- gestione di un adeguato ed efficace programma di formazione a tutti i dipendenti aziendali in materia di sicurezza;
- effettuazione di visite mediche periodiche per ogni categoria lavorativa;
- coordinamento tra tutti i soggetti, individuati dal D.Lgs. n. 81/2008 (datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, ecc.) nell'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

L'azienda a presidio del rischio di commissione reato si è dotata di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 13 Febbraio 2014 che ha introdotto le procedure semplificate ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 con particolare attenzione alle ditte fornitrici.

Le aree ritenute più specificamente a rischio per la Società si ricollegano alle seguenti attività:

- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori negli ambienti di ufficio;
- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei cantieri di manutenzione;
- Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito dei cantieri per opere infrastrutturali.

La Società, consapevole del rischio di commissione di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha adottato le procedure semplificate di cui all'articolo 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recepite con Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014, garantendo un modello organizzativo capace di coinvolgere strutturalmente anche fornitori e appaltatori nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione. A integrazione di questo impianto, è stato introdotto un sistema di qualificazione basato sui crediti formativi per imprese e lavoratori autonomi, ai sensi del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, che premia i comportamenti virtuosi nella gestione del rischio sul lavoro. Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) include oggi la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e da molestie e violenza (art. 28-bis, D.Lgs. 3 marzo 2023, n. 17),

nonché dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni (art. 29-bis, D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135), con misure dedicate di monitoraggio, sorveglianza sanitaria e limiti di esposizione più stringenti. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridefinito contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi obbligatori per ciascuna figura aziendale, imponendo l'obbligo di verifica finale, rilascio di attestato con crediti e introducendo moduli specialistici sulle attività a rischio.

Le aree riconosciute come maggiormente esposte riguardano la gestione della sicurezza negli ambienti di ufficio, nei cantieri di manutenzione e nei cantieri per opere infrastrutturali. Per ognuna di queste attività, la Società ha previsto verifiche periodiche in loco, audit interni ed esterni, ispezioni sistematiche, manutenzioni programmate di attrezzature e macchinari e l'adozione di schede di qualificazione precontrattuali per i fornitori, comprensive di certificazioni di competenza e registri – cartacei e digitali – di formazione e addestramento. Ciascun progetto è retto da un piano integrato di coordinamento tra datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente e preposti, che include procedure di emergenza, gestione appalti e riunioni di cantiere, assicurando un presidio continuativo dei rischi e interventi immediati in caso di non conformità.

13.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Tutti i destinatari del modello adottano le regole di condotta conformi ai principi contenuti nella parte generale del Modello Organizzativo, nel D.Lgs. n. 81/2008 e nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla Società.

Devono, pertanto, intendersi presupposto e parte integrante del presente modello i principi di comportamento individuati nel Codice di condotta e tutta la documentazione predisposta da Società degli Interporti Siciliani S.p.A. per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa

antifortunistica quali, in via esemplificativa, il documento di valutazione dei rischi, il piano generale di emergenza e di evacuazione.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i soggetti delegati, i dipendenti di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. devono garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale.

La gestione dei contatti e dei rapporti da parte dei soggetti operanti nell'ambito delle attività a rischio deve essere coordinata solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo.

Inoltre, la società è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

- principi in materia di struttura organizzativa della società:
 - le deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico, ed univoco le funzioni assegnate e ad esse deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
 - devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
 - devono essere resi noti a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli eventuali Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
 - i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti che di fatto esercitano funzioni in materia di sicurezza devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi debitamente comprovata;
 - devono essere previsti presidi specifici di controllo interni sulla conformità a legge delle attività affidate e svolte in capo alle società prestatrici di servizi in outsourcing;
- principi in materia di attività di formazione ed addestramento:
 - deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia antifortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'RSPP ed agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori che comunque operano all'interno di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. con riferimento alle materie antifortunistiche in generale ed

ai rischi cui sono sottoposti, con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;

- principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza:
 - deve essere adeguatamente effettuata ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
 - deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come individuati nell'attività di valutazione dei rischi.

L'azienda si impegna inoltre a fare rispettare tali principi a tutti i fornitori presidiando tutte le aree di rischio connesse ai rapporti con i fornitori di opere e/o manodopera attraverso una idonea contrattualistica comprensiva di un sistema sanzionatorio.

13.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

L'attuazione dei principi elencati nel precedente capitolo, richiede, con riferimento alla singola attività sensibile individuata all'interno di Società degli Interporti Siciliani S.p.A., l'adozione di specifiche procedure aziendali che definiscano gli standard cui le funzioni aziendali della società devono conformarsi.

Politica per la salute e sicurezza

La Politica della Sicurezza che sarà adottata e formalizzata nell'ambito dell'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in linea con le linee guida INAIL, rappresenterà il quadro di riferimento dei principi da seguire e delle attività da svolgere dall'Organizzazione stessa per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Pianificazione

Il Datore di Lavoro, nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro che la Società implementerà in linea con le linee guida INAIL, definirà e formalizzerà il Piano Annuale della Sicurezza, sulla base di quanto proposto dal Dirigente Delegato, avvalendosi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Piano Annuale della Sicurezza, in via generale, verrà formulato sulla base di:

- indicazioni della Politica per la Sicurezza;
- risultati del Riesame del Sistema;
- risultati degli incontri periodici (per esempio quelli con gli RLS) e della comunicazione

- interna relativa alla sicurezza;
- risultati della valutazione del rischio e indicazioni di eventuali aggiornamenti;
- andamento degli indicatori relativi alla sicurezza monitorati (ad esempio infortuni, mancati infortuni, ...);
- evoluzioni normative ed altri impegni che l'organizzazione assume (inclusi quelli contrattuali);
- opzioni tecnologiche utili a ridurre il rischio.

Il Piano Annuale della Sicurezza definirà:

- gli obiettivi (quantitativi, qualitativi e temporali) che l'organizzazione intende perseguire e le conseguenti azioni;
- i progetti migliorativi ed i relativi piani di sviluppo;
- i piani formativi, informativi e di sensibilizzazione ed il personale che deve essere coinvolto;
- le simulazioni e le esercitazioni necessarie a minimizzare i rischi.

Il Dirigente Delegato:

- curerà la comunicazione del Piano e i relativi obiettivi ai Responsabili delle Strutture coinvolte;
- verificherà periodicamente l'avanzamento delle attività riportate nel Piano Annuale della Sicurezza;
- monitorerà l'andamento del Piano Annuale della Sicurezza, al fine di segnalare al Datore di Lavoro eventuali scostamenti che possano pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Identificazione e valutazione dei rischi

L'analisi dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è effettuata dal RSPP, secondo le disposizioni del Datore di Lavoro. Tale analisi è effettuata attraverso l'ispezione delle sedi medesime e sopralluoghi nelle aree di lavoro, condotta anche con il supporto degli enti tecnici aziendali responsabili della gestione degli edifici, degli impianti, delle diverse attività e, quando RSPP ne ravvisi l'opportunità, con la collaborazione del Medico Competente. Il Datore di Lavoro, con il supporto del Dirigente delegato, elabora il DVR in base alla documentazione predisposta dal RSPP, anche con il contributo del Medico Competente e dei RLS. Il DVR, così predisposto, deve indicare le misure da adottare (es. eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria, informazione/formazione/addestramento, dispositivi protezione individuale, programma di miglioramento), nonché i ruoli dell'organizzazione tenuti a provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicati nell'organigramma per la salute e sicurezza.

Copia controllata del DVR, firmata dalle figure aziendali previste (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente) è conservata presso:

- Datore di Lavoro;
- RSPP;
- Dirigente Delegato.

Presidio degli Aspetti Legislativi

Il RSPP verifica l'aggiornamento e l'adequatezza dei riferimenti legislativi con rilevante impatto sulle tematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro almeno annualmente e comunque in occasione di:

- rilevanti cambiamenti al Sistema di Gestione;
- impiego di nuovi prodotti, macchine, attrezzature o servizi; -introduzione di nuove modalità operative.

Attuazione e funzionamento

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di sistema di gestione della salute e sicurezza.

Inoltre, sono documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico Competente. Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza

L'organo amministrativo ha riconosciuto quale Datore di lavoro il Presidente della Società, riconoscendogli, nell'esecuzione della delega, i conseguenti poteri organizzativi e di spesa.

Il Datore di lavoro ha le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia, in particolare:

- provvede all'elaborazione del DVR;
- designa il RSPP;
- vigila, in caso di delega di funzioni, sull'operato del dirigente delegato, anche attraverso i sistemi di verifica e controllo adottati.

Il Dirigente delegato deve adempiere a tutti gli obblighi prescritti dalla normativa vigente per la sicurezza, secondo quanto previsto nelle rispettive deleghe, in particolare deve:

- supportare il datore di lavoro nell'effettuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e relativa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- curare il buon funzionamento e i controlli del modello di organizzazione e di gestione della sicurezza, ivi inclusa l'attività del Medico Competente e la nomina dello stesso;
- curare lo svolgimento delle attività di natura organizzativa relativa alla gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e a luoghi di lavoro, interfacciandosi con gli Enti tecnici aziendali competenti;
- curare l'acquisizione e conservazione dei documenti e certificazioni obbligatorie di legge anche tramite gli Enti tecnici aziendali competenti per gli impianti, attrezzature e ambienti;
- curare la formazione e l'informazione dei preposti e dei lavoratori, anche tramite le strutture aziendali competenti;
- dare istruzioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai dirigenti con responsabilità di strutture organizzative.

I Dirigenti, secondo le istruzioni del Datore di lavoro o del Dirigente delegato, hanno la responsabilità di:

- dare attuazione, anche per il tramite dei loro preposti, nelle strutture di competenza, ai documenti di valutazione dei rischi;
- garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori relativa ai contratti di appalto e d'opera;
- impartire disposizioni ai propri preposti, affinché questi ultimi vigilino sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori di tutte le procedure e istruzioni di lavoro in sicurezza e sia fatto uso appropriato delle attrezzature e dei dispositivi individuali e collettivi di protezione;
- attivare la necessaria formazione, informazione e addestramento dei propri preposti e dei lavoratori, anche tramite le competenti strutture aziendali;
- supportare il datore di lavoro per l'effettuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento, per quanto di competenza;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In via esemplificativa l'organizzazione dell'attività lavorativa comporta la responsabilità di:

- attuare tutti gli obblighi, sia di fonte giuridica che tecnica, in materia di salute e sicurezza del lavoro, anche secondo le direttive impartite dal Datore di lavoro o da suo delegato e in funzione delle specifiche competenze aziendali;
- comunicare preventivamente al RSPP qualunque avvio di nuovi processi o attività operative (per esempio, internalizzazione di lavori prima affidati a ditte esterne);
- coadiuvare il Datore di lavoro o suo delegato nell'identificazione delle esigenze di sorveglianza sanitaria obbligatoria per i propri dipendenti;
- supportare il RSPP di riferimento nell'individuazione delle esigenze di Informazione, Formazione e Addestramento (di seguito IFA) per i propri dipendenti;
- comunicare preventivamente al RSPP innovazioni o variazioni in ambienti o impianti o in attività o processi produttivi o in macchine e attrezzature, ivi incluso l'inserimento di nuove attrezzature o sostanze, che non costituiscano mero riapprovvigionamento e che siano suscettibili di incidere sulle condizioni di salute e sicurezza di lavoro già applicate.

Nell'eventualità che il Dirigente sovrintenda personalmente alle attività dei lavoratori a lui sottoposti, avrà anche le responsabilità previste per il preposto e di seguito illustrate.

I preposti hanno la responsabilità di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali e istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta, provvedendo – per quanto di propria competenza – ai relativi interventi correttivi;
- sovrintendere all'attività lavorativa dei lavoratori sottoposti, coordinandosi – ove necessario – con gli altri preposti le cui attività possano suscitare o subire interferenze con le proprie;
- curare lo svolgimento dell'addestramento o dell'affiancamento dei lavoratori;
- segnalare immediatamente al RSPP gli infortuni e i mancati infortuni, direttamente constatati o riferitigli dai lavoratori;
- partecipare alla formazione e all'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In linea generale il RSPP deve:

- individuare e valutare i fattori di rischio e le conseguenti misure preventive o correttive per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e delle relative lavorazioni, verificando la congruenza del contenuto dei DVR vigenti rispetto alle realtà produttive;
- curare la consultazione preventiva dei RLS su eventuali variazioni di strutture, processi o attività, attrezzature o macchinari, con conseguente aggiornamento dei DVR, da proporre al Datore di lavoro;
- verificare che gli enti tecnici aziendali delle infrastrutture o ambienti di lavoro dispongano di documentazione tecnica, certificazioni, autorizzazioni relative all'edificio del sito produttivo e di quelle relative agli impianti connessi all'edificio stesso¹¹, verificandone la coerenza.
- accertare, su richiesta degli enti aziendali, la specificità dei rischi e le reali esigenze di dotazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di misure di protezione collettive e organizzative per il personale interessato;
- curare l'attività di formazione e informazione dei lavoratori, ivi inclusa la consegna del materiale informativo (procedure o istruzioni operative);
- verificare lo svolgimento dei sopralluoghi periodici del Medico Competente;
- curare la predisposizione dei piani di emergenza e lo svolgimento delle relative esercitazioni periodiche;
- custodire le copie aggiornate e controllate dei: DVR e i prototipi dei Documenti Unici di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), mettendoli a disposizione di Dirigenti, Preposti, RLS, Organi competenti e OO.SS., quando richiesto;

- svolgere il monitoraggio continuo e produrre la conseguente reportistica almeno semestrale delle prestazioni relative a salute e sicurezza sul lavoro;
- curare i rapporti e realizzare gli incontri periodici con i RLS, il Medico Competente, il Datore di lavoro o suo delegato, opportunamente verbalizzati, come prescritto dalla normativa vigente.

In linea generale l'ASPP ha la responsabilità, di supportare il RSPP nell'esecuzione delle varie attività sopra citate.

Il Medico Competente, operante secondo i principi della medicina del lavoro deve collaborare col datore di lavoro e con il SPP:

- alla valutazione dei rischi, eventualmente anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria;
- alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori, ivi incluse le misure relative alla maternità;
- all'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- all'organizzazione del servizio di primo soccorso.

Il Medico Competente deve, inoltre:

- effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- eseguire sopralluoghi periodici negli ambienti di lavoro;
- definire, in collaborazione con il RSPP, i protocolli sanitari relativi alle diverse tipologie di accertamenti;
- concordare le modalità di effettuazione degli accertamenti specialistici e di tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio.

I singoli lavoratori, come previsto dalla normativa vigente, hanno principalmente la responsabilità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo in cui operano e sulle quali possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ricevute, ai mezzi forniti dall'azienda e alle prescrizioni organizzative.

I lavoratori in particolare devono:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro o suo delegato, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali e istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento appositamente organizzati;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente;
- segnalare immediatamente al preposto gli infortuni e i mancati infortuni, direttamente constatati, con specifica determinazione delle relative modalità di realizzazione.

I RLS, come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva:

- accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- sono consultati sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- sono consultati in merito all'organizzazione della formazione obbligatoria;
- ricevono le informazioni inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali, mentre la relativa documentazione viene resa disponibile presso RSPP;
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ricevono una formazione adeguata;
- formulano proposte e promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; partecipano alla riunione periodica (art. 35, D.Lgs. 81/2008);
- informano i RSPP dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Al Committente, nei casi in cui nomini il Responsabile dei Lavori rimangono le seguenti responsabilità:

- designazione o sostituzione del Responsabile dei lavori;
- vigilanza sull'adempimento degli obblighi dello stesso.

La mancata vigilanza sull'operato del Responsabile dei lavori comporta una risalita della responsabilità.

Nel caso eventuale in cui il Committente non nomini il Responsabile dei Lavori egli ha le responsabilità di seguito indicate.

Il Responsabile dei lavori deve nelle fasi di progettazione dell'opera, attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 14 (Misure generali di tutela) D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in particolare:

- al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
- prendere in considerazione, nella fase della progettazione dell'opera, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (documenti di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare;
- richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni /sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti¹⁸.
- trasmettere all'Ente cui è stata inoltrata la Denuncia Inizio Attività (DIA) oppure che ha rilasciato il permesso/licenza/autorizzazione alla costruzione, in copia i documenti:

- notifica preliminare, elaborata conformemente all'allegato XII (Contenuto della notifica preliminare) del D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
- documento unico di regolarità contributiva¹⁹ delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui ai punti precedenti;
- ricevere dall'appaltatore il POS e, se non previsto il PSC, redigere il DUVRI e (nelle ipotesi di cui all'art. 131 D.Lgs. 163/06) ricevere dall'impresa esecutrice il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS); detti piani costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto;
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti la notifica preliminare nei seguenti casi (art. 99 D.Lgs. 81/08):
 - cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno;
 - inoltre, in presenza, anche non contemporanea, di almeno due imprese esecutrici (ivi compresa la committente, ove sia incaricata dell'esecuzione di una fase del lavoro) deve:
 - designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione; a esclusione dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire (in base alla normativa vigente) e dei lavori, sia pubblici che privati, di importo inferiore ad euro 100.000.

In questo caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;

- designare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori; -verificare²¹ l'adempimento degli obblighi del CSP e del CSE (quali ad esempio PSC, Fascicolo cantiere, attività di controllo);
- adottare congrue misure di controllo e sanzione nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche in relazione alle segnalazioni del CSE, che deve trattare con sollecitudine.

Il CSP ha la responsabilità di:

- redigere il PSC;

- predisporre un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell'opera;
- coordinare l'applicazione, dei principi e delle misure generali di tutela definiti dal Committente (o dal RUP) nelle fasi di progettazione dell'opera.

Il CSE ha la responsabilità di:

- verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
- verificare l'idoneità del POS e la coerenza col PSC;
- adeguare il PSC e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni normative o alle prescrizioni del PSC ove previsto, da parte delle imprese;
- proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni; redigere il PSC e predisporre il fascicolo dell'opera nei casi di cui non sia stato designato il Coordinatore per la progettazione.

Contratti di appalto

La procedura per l'adempimento degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (Art. 26, D. Lgs. 81/08)'' indica le linee guida esemplificative dell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. per quanto concerne la gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (es. consulenza, formazione, servizi), con esclusione di quelli ricadenti nella procedura inerente l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili).

Tale procedura definisce inoltre le responsabilità in merito ai costi della sicurezza e alla redazione del DUVRI.

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

La procedura per l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D. Lgs. 81/2008 (Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili)'', definisce le linee guida applicative del Titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo 81/08 per ciò che concerne i lavori nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile.

Tale Procedura definisce i principali obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere.

In particolare, il Responsabile Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare secondo quanto previsto dalla norma operativa "Verifica Idoneità tecnico professionale delle imprese (Art. 90 D.Lgs. 81/2008)".

Il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica il rispetto delle disposizioni derivanti dalla legislazione vigente attraverso adeguate modalità di controllo e vigilanza, in particolare:

- designa il CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e ne verifica l'adempimento degli obblighi;
- designa il CSE dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori e ne verifica l'adempimento degli obblighi secondo quanto previsto dalla norma operativa "Criteri di Vigilanza sull'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili(D.Lgs. 81/2008)";
- adotta opportune misure di controllo e sanzione nei confronti di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi in relazione alle segnalazioni del CSE.

Informazione, Formazione e Addestramento (IFA)

La "Procedura per gli adempimenti su informazione, formazione e addestramento per salute e sicurezza dei lavoratori" definisce le attività e le responsabilità relative. In particolare, la funzione Risorse Umane comunica l'inserimento, la nuova assunzione, il trasferimento, il distacco o il cambiamento mansione, al RSPP per la conseguente attivazione di iniziative IFA.

Le iniziative di informazione e formazione sono coordinate dal Dirigente Delegato, coadiuvato dal RSPP che provvede alla pianificazione e, successivamente, alla realizzazione dei corsi di formazione interni o esterni e, per casi particolari, nuove lavorazioni o attività, può avvalersi del supporto specialistico delle Strutture aziendali e della collaborazione con il Medico competente, per definire i contenuti per i nuovi corsi.

Le attività di IFA sono soggette ad aggiornamento, in funzione dell'evoluzione degli specifici rischi.

Comunicazione, Partecipazione e Consultazione

Il Dirigente Delegato, per le tematiche di competenza, supporta il Datore di Lavoro nel:

- documentare l'impegno per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- rispondere a richieste esterne relative ai rischi per la sicurezza e la salute significativi delle attività e dei servizi dell'azienda;
- divulgare la Politica e gli Obiettivi della Sicurezza;
- gestire il ricevimento della documentazione e la risposta, per quanto di competenza, alle richieste provenienti dalle organizzazioni esterne interessate, relativamente agli aspetti del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute del Lavoro (SGSSL) implementati.

La comunicazione interna fra i vari livelli e strutture aziendali è attuata attraverso gli strumenti aziendali messi a disposizione quali: e-mail, intranet e comunicati. La comunicazione con gli appaltatori ed i visitatori, dal punto di vista contrattuale è descritta dalla “Procedura per l’applicazione dell’art. 26 d.lgs. 81/08”, altrimenti avviene attraverso opuscoli, video informativi, segnaletica e/o cartellonistica.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è informato in merito ai ruoli organizzativi nell’ambito del SGSSL e consultato in merito a cambiamenti che influenzano la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro.

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 35 D. Lgs. 81/08, il Datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, sono previsti incontri periodici tra RSPP e medico competente.

Sulla base dei risultati degli incontri di cui sopra si pianificano le azioni migliorative e l’eventuale diffusione di informativa al personale.

Verifica

Il Dirigente Delegato, con il supporto del RSPP, governa il sistema di monitoraggio interno e di reporting al fine di verificare le performance e i possibili punti di miglioramento.

Il sistema di monitoraggio interno e di reporting è mantenuto attivo attraverso la consuntivazione di opportuni indicatori di prestazione, definiti anche nelle Procedure e nelle Norme operative.

Da un punto di vista più operativo, RSPP cura la raccolta dei dati relativi agli indicatori del SGSSL. Il sistema di controllo complessivo è integrato, sulla base di Procedure/ Norme Operative di volta in volta adottate, con:

- la valutazione del RSPP e dell’Ufficio Contenzioso che potrà avvalersi dell’eventuale supporto tecnico delle strutture competenti, degli infortuni e dei mancati infortuni;
- la valutazione delle non conformità;
- i presidi di controllo degli immobili e degli impianti annessi;
- i presidi di controllo delle attrezzature e delle macchine;
- i presidi di controllo dell’adeguatezza delle conoscenze e delle competenze del personale.

In particolare, attraverso l’applicazione delle modalità operative descritte nella Norma Operativa “Gestione di notizie di infortunio e mancato infortunio”, il Dirigente Delegato attua tra l’altro il controllo e il monitoraggio di infortuni e mancati infortuni, definendo appropriate azioni di miglioramento a valle dell’analisi degli eventi manifestatisi.

Conformità normativa

Sono previsti specifici presidi di controllo della conformità normativa, in base ai quali, a seguito della diffusione di aggiornamenti normativi, la verifica della conformità legislativa deve essere effettuata dal Datore di Lavoro o Dirigente delegato o Dirigente durante la normale attività operativa e di vigilanza, e dal RSPP attraverso verifiche interne finalizzate al monitoraggio dell'aggiornamento delle norme e leggi di riferimento per la corretta applicazione dei relativi requisiti.

Inoltre, le Strutture Preposte alla Manutenzione hanno la responsabilità, negli ambiti di loro pertinenza, di verificare, con il supporto del RSPP, la conformità normativa di immobili e impianti annessi, secondo quanto previsto dalla norma operativa “Criteri di presidio aspetti legislativi e altre prescrizioni e verifica della conformità”.

Non conformità, azioni correttive e azioni preventive

Le modalità di gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive sono definite dalla Norma Operativa “Gestione audit interni o ai fornitori , non conformità, azioni correttive o preventive” applicata integralmente. Le modalità di segnalazione e di valutazione di incidenti ed infortuni sono definite nella Norma Operativa “Gestione di notizie di infortunio e mancato infortunio” le modalità di pianificazione delle conseguenti azioni correttive e preventive sono riportate nel DVR.

L'azienda incoraggia il personale e i propri fornitori operanti presso le sedi aziendali che hanno piena libertà di segnalazione di incidenti ed infortuni e non sono messe in atto azioni di alcun tipo per ostacolarli.

È compito del RSPP raccogliere le informazioni relative ai mancati infortuni e valutarne il loro andamento al fine di pianificare eventuali azioni preventive, utili ad evitare infortuni futuri.

Verifiche interne

Il Sistema applica quanto previsto dalla Norma Operativa “Gestione audit interni o ai fornitori , non conformità, azioni correttive o preventive”. Gli eventuali scostamenti tra le modalità formalizzate nelle Procedure/ Norme operative del SGSSL (rispetto a quanto previsto dalla normativa cogente e disciplinato organizzativamente) e l'attività operativa, possono essere rilevati dal Datore di Lavoro/ Dirigente Delegato/ Preposto nello svolgimento dell'attività operativa oppure nel corso di audit interni al Sistema o mediante segnalazione al RSPP, a mezzo di e-mail o altro strumento di comunicazione sempre in forma scritta.

Il RSPP è competente per la gestione delle registrazioni degli scostamenti, secondo le modalità definite dalle singole procedure/linee guida o norme operative, garantendone la riservatezza e la sicurezza in coerenza con i principi normativi di cui al D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy).

Nell'ambito del SGSSL è istituita un'attività di verifica operativa interna realizzata mediante auditor specialistici adeguatamente formati.

L'Ufficio Contenzioso svolge l'attività di coordinamento delle risorse impiegabili nelle verifiche interne al fine di ottimizzare le attività formalizzando il programma degli audit.

Il processo di verifica interna si realizza attraverso le seguenti macrofasi:

- pianificazione degli audit interni secondo le indicazioni del Datore di Lavoro;
- svolgimento dell'attività di verifica;
- incontro finale;
- follow up.

Il programma delle verifiche interne viene, di norma, approvato in fase di riesame e costituisce allegato al Piano Annuale.

L'attività di audit si basa su un flusso informativo continuo tra l'auditor e le Strutture coinvolte/interessate dalle attività di verifica svolte.

In corso di svolgimento dell'attività di verifica, l'auditor ha accesso a tutta la documentazione del sistema e il personale coinvolto nelle verifiche interne del SGSSL ha la responsabilità di agevolarne l'attività.

L'attività di audit viene formalizzata nel relativo Rapporto, in cui possono essere indicati gli eventuali scostamenti tra le modalità operative formalizzate nell'ambito del SGSSL e quanto realmente realizzato.

La formalizzazione del Rapporto deve essere preceduta da un incontro tra valutatori, valutati e personale coinvolto nell'audit al fine di condividere gli esiti dell'attività svolta.

Gli eventuali scostamenti rilevati in sede di verifica interna condivisi con il Dirigente Delegato e le azioni correttive individuate a miglioramento del sistema esistente sono conservati a cura del Responsabile del Sistema in apposito Registro.

Riesame della Direzione

Con frequenza almeno annuale, il Datore di Lavoro procederà, a seguito dell'implementazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, al Riesame del SGSSL, al fine di verificarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia e di valutare le opportunità di miglioramento e le eventuali esigenze di aggiornamenti anche relativi alla Politica o agli Obiettivi perseguiti.

Il Riesame si basa sui seguenti elementi in ingresso:

- risultati dei progetti di miglioramento;
- risultati ed avanzamento del Piano Annuale della Sicurezza;
- risultati emersi dalla consultazione con gli RLS;
- risultati emersi dalle verifiche effettuate e le valutazioni conseguenti lo stato di applicazione del SGSSL;
- valutazione dei rischi legati alla sicurezza sul lavoro;

- stato dell'arte in materia di conformità normativa rispetto alla legislazione vigente;
- prestazioni dei processi e andamento statistiche infortuni e mancati infortuni;
- andamento delle Non Conformità ed eventuali Azioni Correttive e Preventive relativo alla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- situazione relativa alle Non conformità ancora “aperte” che non hanno avuto soluzione attraverso i canali previsti;
- azioni a seguire da precedenti riesami;
- modifiche pianificate che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione;
- raccomandazioni per il miglioramento;
- risultati del monitoraggio degli obiettivi;
- stato del Sistema di Gestione con riferimento alle modifiche apportate rispetto al periodo precedente;
- andamento degli incontri di formazione e addestramento del personale.

Il Riesame favorisce l'assunzione delle decisioni e azioni in merito a:

- miglioramento dell'efficacia del SGSSL e dei suoi processi;
- aggiornamento del Piano Annuale della Sicurezza.

13.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

14. PARTE SPECIALE F: I REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

14.a La tipologia dei reati

Il legislatore ha ampliato il campo di applicazione della responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/2001, con l'approvazione del D.Lgs. 231/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.12.2007, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (cd. III Direttiva Antiriciclaggio). L'art. 63 c. 3 ha introdotto un nuovo art. 25 *octies* nel D.Lgs. 231/2001, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con il Decreto Legislativo 231/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2007 per dare esecuzione alla III Direttiva Antiriciclaggio (2005/60/CE), è stato introdotto, all'articolo 63 comma 3, il nuovo art. 25-*octies* nel D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati connessi al riciclaggio e all'impiego di proventi illeciti.

L'art. 25-*octies* richiama espressamente le seguenti fattispecie del codice penale:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.) Tali reati sono stati riformulati dal D.Lgs. n. 195/2021, che ha ridefinito le condotte e adeguato le soglie soggettive e oggettive delle singole fattispecie.

Alle condanne per uno di questi illeciti si applica all'ente una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, elevata da 400 a 1.000 quote se il reato comporta pena superiore a cinque anni di reclusione. In aggiunta, scattano le misure interdittive ex art. 9, comma 2, per un massimo di due anni. In base al comma 3, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'Unità di Informazione Finanziaria, formula le osservazioni ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Questa cornice normativa è stata poi integrata da ulteriori interventi dell'Unione Europea e del legislatore interno, con l'obiettivo di rafforzare l'approccio basato sul rischio e le procedure di adeguata verifica della clientela (IV Direttiva, D.Lgs. 90/2017), di estendere gli obblighi

antiriciclaggio a nuovi operatori quali piattaforme di scambio di crypto-asset e professionisti immobiliari (V Direttiva, D.Lgs. 125/2019), nonché di introdurre aggravanti specifiche per l'autoriciclaggio e potenziare le sanzioni pecuniarie e interdittive (VI Direttiva, D.Lgs. 89/2020 e VII Direttiva, D.Lgs. 14/2022). Per garantire la conformità alle norme antiriciclaggio, ogni ente deve dunque aggiornare il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo inserendo:

- un'analisi periodica dei rischi legati a clienti, prodotti e canali di distribuzione
- procedure multilivello di due diligence e monitoraggio delle operazioni sospette
- piani formativi specifici per i dipendenti e gli amministratori
- audit interni dedicati a verificare l'efficacia delle misure adottate e l'aderenza alle "Regole tecniche" dettate dagli organi di vigilanza.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare.

Per espressa disposizione del 3° comma dell'art. 648, tale delitto ricorre anche quando l'autore dello stesso da cui il danaro o le cose provengano, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il reato è attenuato quando la ricettazione sia di particolare tenuità (2° comma).

La *ratio* della norma è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale.

Presupposto del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso altro delitto (cd. reato presupposto) al quale però, il ricettatore non abbia partecipato, in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione, e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto; è irrilevante, invece, il fatto che ne sia noto l'autore (Cass. 3-7-1990, n. 9573).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, escluso l'autore o il compartecipe del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima di tale delitto precedente.

La condotta consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per *acquisto* si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Il termine *ricevere* indica ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Occultare significa nascondere il bene dopo averlo ricevuto.

Per *intromissione* si intende ogni attività di mediazione, tra l'autore principale del reato e il terzo acquirente.

La giurisprudenza ha ritenuto possibile la ricettazione di beni immobili per l'ipotesi in cui essa si concreti in un acquisto, ben potendo questo avere ad oggetto anche immobili. (Cass. 16.1.1991).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Risponde di tale delitto, chiunque fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Lo scopo della norma è quello di impedire che, una volta verificatosi un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso o hanno concorso a commetterlo possano, con la loro attività, trarre vantaggio dal delitto medesimo o aiutare gli autori di tale delitto ad assicurarsene il profitto e, comunque, ostacolare con l'attività di riciclaggio del danaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La condotta può atteggiarsi in due modi:

- a) nel sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. E' il caso di chi, ad esempio, esporta all'estero il danaro o valori e li cambia con moneta o valori diversi. E' irrilevante che il denaro venga cambiato con altro denaro o con beni diversi e che i beni vengano cambiati con altri beni o con denaro: il reato sussiste in ogni caso (così ad es.: risponde del reato l'impiegato di banca che ritira il danaro e poi, tramite una filiale estera della banca, acquista all'estero beni mobili);
- b) nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma il reato punisce tutte quelle attività di cd. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti

Il dolo richiesto per la punibilità è generico, e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di cd. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene, o dell'altra utilità.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Lo scopo della norma è duplice: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La clausola di riserva contenuta nel c. 1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Da ciò deriva che per la realizzazione delle fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminosi citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La condotta incriminata consiste nell'impiego di capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Impiegare è sinonimo di *usare comunque*, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per *impiegare* debba intendersi in realtà *investire*. Dovrebbe, quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Differenze tra il reato di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 *ter* c.p. è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 *bis* c.p. e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 *ter* c.p. (Cass. Pen. n. 6534 del 2.6.2000).

Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Risponde di tale delitto chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo – esteso ora anche ai proventi di talune contravvenzioni e di reati colposi a seguito del D.Lgs. n. 195/2021 – impiega, sostituisce o trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto.

Per espressa disposizione del 4° comma dell'art. 648-ter 1, la punibilità è esclusa quando i beni sono destinati al mero godimento personale, pur restando salva la responsabilità per le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento effettuate in esercizio di attività bancaria, finanziaria o professionale.

Il reato si applica con il comma 2 anche quando i proventi derivano da contravvenzioni punite con la reclusione da sei mesi a un anno, con pene e sanzioni commisurate in ragione della natura e del valore dei beni illeciti.

La *ratio* della norma è quella di impedire che gli stessi autori del reato primario possano reinserire il profitto illecito nell'economia lecita, sottraendo i frutti al concreto rischio di sequestro e confisca.

Il presupposto del reato è che l'agente abbia in precedenza commesso o concorso a commettere un delitto – ora comprensivo anche di talune contravvenzioni e di reati colposi – il quale costituisce il reato presupposto, a prescindere dal fatto che ne sia accertata l'imputabilità o la condizione di procedibilità.

Il *soggetto attivo* può essere esclusivamente chi ha commesso o cooperato nel delitto presupposto, e non può essere chi vi abbia avuto mero ruolo di destinatario passivo o vittima.

La condotta tipica consiste nel:

- impiegare, cioè utilizzare nell'economia lecita denaro, beni o utilità provenienti da reato;
- sostituire, ossia scambiare o commutare tali risorse con altre dai medesimi valori;
- trasferire, cioè spostare i beni illeciti all'interno di circuiti nazionali o internazionali.

Per impiegare si intende l'introduzione dei proventi del reato primario in operazioni lecite; per

sostituire la commutazione a fini occultativi; per trasferire lo spostamento materiale o giuridico dei beni.

L'elemento *soggettivo* è costituito dal dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà dell'agente di impiegare, sostituire o trasferire proventi di reato, con la consapevolezza della loro origine delittuale e con l'obiettivo di procurarsi o procurare ad altri un vantaggio o di sottrarre tali beni alle attività investigative.

14.b I processi sensibili

Società degli Interporti Siciliani S.p.A. non rientra, per il settore merceologico in cui opera tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007 (ai sensi dell'art. 14 c. 1 lettera c).

Tuttavia, la società può astrattamente commettere uno dei reati di cui all'art. 25 octies anche nell'ambito dei propri processi aziendali.

Per le fattispecie in esame, vengono definite:

Aree a rischio: tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, possono comportare l'utilizzo di denaro, proventi e/o beni provenienti da illeciti. Si indicano, a titolo di esempio:

1. Contratti di acquisto e vendita di prodotti con controparti, fornitori, subappaltatori etc..;
2. Utilizzo di capitali di provenienza illecita per aggiudicazioni di gare/appalti;
3. Transazioni finanziarie con controparti.
4. liberalità e realizzazione opere no profit in favore di enti privati o pubblici

Aree di supporto: quelle aree di attività aziendale che gestiscono strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi e che, quindi, possono supportare la commissione del reato, quali, ad esempio il settore amministrativo e finanziario, quello commerciale o le attività di sponsorizzazione.

Sinteticamente, può affermarsi che la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale potrebbe, potenzialmente, avvenire nell'ambito dei seguenti processi:

- AMMINISTRAZIONE
- GESTIONE CASSA
- LIBERALITA'

14.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico dell'Amministratore, dei dirigenti, dei dipendenti e dei consulenti della società eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico;
- le procedure operative/ regolamenti interni volti a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative/regolamenti interni per l'espletamento gare e offerte;
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di appalti di lavoro, forniture e servizi.

E' previsto, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dell'Amministratore, dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Consulenti:

- di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'acquisto o vendita di prodotti, alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

14.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nel precedente paragrafo, oltre che dei principi già contenuti nella parte generale del presente modello, nell'adottare le regole specifiche con riferimento ai singoli processi sensibili di seguito descritti, devono essere osservati anche i seguenti principi di controllo specifici.

1. Contratti di acquisto e vendita di prodotti con controparti, fornitori, subappaltatori.

I protocolli aziendali devono prevedere:

- la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nella transazioni;
- verifiche sulla tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità);
- l'adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

2. Sponsorizzazioni, liberalità e realizzazione opere no profit

In relazione alle sponsorizzazioni, liberalità e realizzazione opere no profit occorre precisare che il legislatore fiscale ha inteso, con una serie di norme agevolare la promozione di attività sportive, di ricerca, no profit o altro, intese dal dettato costituzionale come fattore di sviluppo economico e di promozione della crescita personale e sociale. Sono quindi state introdotte varie norme, spesso poco coordinate tra loro, intese ad agevolare le sponsorizzazioni, attraverso trasferimenti a titolo gratuito.

Tale premessa permette di comprendere che la principale motivazione che induce una azienda del settore ad accettare una sponsorizzazione sono le agevolazioni fiscali.

Ciò premesso, i protocolli aziendali devono prevedere:

- l'attribuzione a Funzioni diverse da quella proponente (es. Affari Legali, Fiscali, ecc.) di ambiti di approvazione/verifica che facciano da filtro sul tipo di sponsorizzazioni da effettuare;
- un controllo sulle fasi di costituzione delle sponsorizzazioni (attivazione, delibera di accettazione e verifica dello stato di avanzamento);
- se la sponsorizzazione è concessa al fine di ottenere il credito di imposta, prima della stipula del contratto di sponsorizzazione, occorre valutare che il costo sostenuto (es. contratto con

l'Università o l'Ente di ricerca, o l'Associazione Sportiva o l'Ente no profit etc..) rientri tra le attività ammissibili anche mediante un parere professionale;

Inoltre, la sottoscrizione del relativo contratto con l'Ente beneficiario del contributo dovrà essere preceduta da una attenta disamina di:

- attività, progetto, iniziativa da sponsorizzare;
- atto costitutivo e statuto dell'ente destinatario;
- richiesta dell'ente, comprensiva dell'analitica descrizione del progetto (ivi comprese le finalità) e dell'importo richiesto.

Nel contratto, ancora (premessa ed oggetto) si deve spiegare l'interesse di Società degli Interporti Siciliani S.p.A. ad erogare il contributo e devono essere precisati in modo analitico tutti gli aspetti applicativi.

3 Transazioni finanziarie con controparti

I protocolli aziendali devono prevedere:

- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni verso outsourcer o eventuali società collegate. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es.: paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità);
- il divieto di effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti o tramite assegni bancari che non abbiano la clausola di "non trasferibilità" (se non per cifre di modica entità di cui deve essere comunque tenuta traccia);
- l'individuazione puntuale delle funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l'organizzazione gerarchica aziendale;
- l'individuazione di corrette modalità di archiviazione della documentazione relativa agli incassi e pagamenti.

Per ogni singola operazione a rischio, sopra individuata, deve essere compilata dal responsabile interno (o dai responsabili interni, in caso di operazioni complesse che richiedano il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita scheda di evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, da cui risulti:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- i soggetti coinvolti nell'operazione;
- il nome del responsabile interno (o dei responsabili interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Nella scheda si riportano gli estremi della lettera di nomina a responsabile, o in alternativa si può allegare una copia della lettera alla scheda stessa;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile interno (o dai responsabili interni), da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati relativi a riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, utili o beni di provenienza illecita;
- il nome di eventuali soggetti nominati dal responsabile interno (o dai responsabili interni) a cui, ferme restando le responsabilità di quest'ultimo, vengono sub-delegate alcune funzioni (soggetti definiti sub-responsabili interni), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- la dichiarazione rilasciata dai sub-responsabili interni, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui agli artt. 648, 648 bis e ter c.p.;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione. In particolare: motivazione dell'operazione e interesse alla stessa, passaggi significativi dell'operazione, garanzie rilasciate, richiesta del finanziamento, ricevimento delle somme, rendiconto dell'impiego delle somme ottenute, conclusione dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la società nella partecipazione all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, tipo di incarico conferito, corrispettivo riconosciuto, eventuali condizioni particolari applicate;
- la dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- l'indicazione di eventuali partners individuati, ai fini della partecipazione congiunta all'operazione, con l'indicazione di: motivazioni che hanno portato alla scelta di tali partners, elementi di verifica assunti sui requisiti dei partners stessi nonché sulla composizione del loro

assetto proprietario, tipo di accordo associativo realizzato, condizioni economiche pattuite, eventuali condizioni particolari applicate;

- la dichiarazione rilasciata dai suddetti partners, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio, quali, ad esempio, i movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa.

14.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza nel documento approvato dall'Amministratore e denominato 'Regolamento dell'Organismo di Vigilanza', in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio, previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- vigilare sulle transazioni finanziarie, soprattutto se superiori ad una soglia predeterminata e alle procedure di acquisto ed approvvigionamento, soprattutto se effettuate in deroga o nei confronti di soggetti diversi dai fornitori qualificati.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate, che devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali e/o al responsabile interno (o ai responsabili interni) o ai sub-responsabili interni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate: all'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto, alla possibilità per la società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei

destinatari del modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, all'attuazione di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio il recesso dal contratto nei riguardi di collaboratori esterni, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, sia in entrata che in uscita, già presenti in Società degli Interporti Siciliani S.p.A., con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità, rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- comunicare le eventuali violazioni rilevate alle Autorità di Vigilanza, al Ministero dell'Economia e Finanze all'Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca di Italia.

15. PARTE SPECIALE G: I REATI DI FALSO NUMMARIO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

15.a La tipologia dei reati

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, previsto dall'art. 473 c.p. è costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, o contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni⁶ e con la multa fino a cinquecentosedici euro⁷. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo⁹.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 [c.p. 28, 29, 32]

1. chiunque contraffà monete nazionali [c.p. 458] o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [c.p. 4] o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

⁶ Sono applicabili le sanzioni previste dagli artt. 53 e segg., l. n. 689/1981

⁷ aggiornata a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981

⁸ Il tentativo si ritiene configurabile, purché non si provi che il soggetto deteneva i valori falsificati al fine di metterli in circolazione, nel qual caso ricorrerebbe la fattispecie consumata di cui all'art. 459

⁹ L'ipotesi di cui al c. 2 corrisponde alla figura prevista nell'art. 457. Per la dottrina dominante non è un autonomo reato, bensì un'attenuante del reato base previsto nel c. 1 (ciò è rilevante ai fini delle ammissibilità del giudizio di prevalenza o equivalenza [v. 69]).

15.b I processi sensibili

Sulla base delle analisi condotte, la Società ha individuato le attività *sensibili*, di seguito elencate, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25-*bis* del Decreto, con espresso riferimento all'ipotesi di cui all'art. 473, esclusa ogni altro delitto richiamato nell'art. 25 bis D.Lgs. 231/01:

- registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni;
- acquisti nell'ambito dell'esecuzione di contratti di appalto
- attività che prevedano il ricorso all'uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni altrui (es.: attività di progettazione).

15.c Principi generali di condotta ed assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nel Codice Etico e in tutti i documenti aziendali atti a regolare tali attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il codice etico;
- le procedure operative/regolamenti interni relativi alle gare e alla vendita di prodotti;
- le procedure operative/regolamenti interni relativi al controllo delle certificazioni e, comunque, in materia di ambiente, sicurezza, salute;
- le procedure operative/regolamenti interni in materia di approvvigionamento beni e controllo qualità.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della società. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 bis lettera f bis del D. Lgs. 231/2001;

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di porre in essere comportamenti che possano, anche indirettamente, essere volti alla contraffazione o comunque alterazione dei marchi, nonché all'uso e alla commercializzazione degli stessi, per qualsiasi fine;
- nell'espletamento delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale o nell'attività di progettazione occorre sempre verificare la veridicità e genuinità dei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni utilizzati dalla Società, e segnalare alle funzioni competenti nonché all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di non conformità.

15.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Per l'esecuzione dei servizi aziendali è opportuno che tutti i dipendenti coinvolti nell'esecuzione delle attività operino sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne, sotto la supervisione di un soggetto dotato di apposito potere di coordinamento e vigilanza.

Per le operazioni riguardanti la registrazione di marchi e brevetti, anche tramite consulenti esterni, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali verso la P.A. siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la P.A. siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società siano complete e veritiere;
- sia prevista un'attività di sorveglianza, anche da parte di eventuali consulenti esterni, in grado di monitorare eventuali conflitti, anche a livello internazionale, sul marchio e/o brevetto per il quale è richiesta la registrazione;

- qualora le operazioni, o parte di esse, oggetto del presente protocollo siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio il proprio Codice di Comportamento e il proprio Modello, dei cui principi richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

15.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

16. PARTE SPECIALE I: I REATI AMBIENTALI

L'attività di risk-assessment ha messo in luce come il principale fattore di esposizione ai reati ambientali sia riconducibile alle operazioni di cantiere, in particolare alla gestione dei rifiuti, allo scarico delle acque e alla movimentazione di terre e materiali. Tali rischi emergono soprattutto in virtù di comportamenti non corretti o negligenti da parte del personale delle imprese appaltatrici, che possono tradursi in illeciti come inquinamento ambientale, traffico illecito di rifiuti o violazioni delle prescrizioni paesaggistiche. Rimane pertanto imprescindibile che la società definisca e metta in atto misure di presidio efficaci, monitorando costantemente le attività in campo e responsabilizzando tutti gli attori coinvolti.

Dal punto di vista normativo, l'inserimento dei "reati ambientali" tra le fattispecie presupposto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-undecies), avvenuto con gli aggiornamenti di giugno 2025, ha ampliato lo spettro delle condotte sanzionate a carico delle persone giuridiche.

Ora il decreto abbraccia le violazioni introdotte dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e le successive integrazioni riguardanti la gestione illecita dei rifiuti, gli scarichi non autorizzati, l'inquinamento delle acque e dell'aria, nonché il disastro ambientale. Questa novità normativa rende più stringente l'obbligo di dotarsi di protocolli organizzativi e di controllo specifici per prevenire la commissione di tali reati.

Sul piano operativo, il modello organizzativo deve definire responsabilità chiare per la gestione dei cantieri, con procedure dedicate alla raccolta, allo stoccaggio e allo smaltimento dei materiali di risulta. Occorre inoltre prevedere check-list standardizzate per il controllo delle autorizzazioni, l'uso di misure di contenimento degli scarichi e l'adozione di sistemi di tracciabilità dei rifiuti. Il piano di formazione e addestramento degli addetti delle imprese appaltatrici assume un ruolo centrale, al pari della predisposizione di un canale di whistleblowing ambientale per segnalare tempestivamente anomalie o condotte a rischio.

Infine, la società deve istituire un sistema di audit periodico, interno o esterno, volto a verificare l'efficacia delle misure adottate e a correggere eventuali lacune. È consigliabile integrare gli strumenti di controllo ambientale con indicatori chiave di performance (KPI) legati al rispetto dei parametri di legge e con simulazioni di scenari di crisi per testare la reattività del modello. In tal modo, sarà possibile non solo contenere il rischio di sanzioni, ma anche valorizzare la compliance ambientale come elemento distintivo nell'ambito dei rapporti con stakeholder e comunità locali.

16.a La tipologia dei reati

In considerazione del recente Decreto-legge “Terra dei Fuochi” del 30 luglio 2025, che ha introdotto nuovi eco-reati (omessa bonifica, traffico illecito e abbandono di rifiuti pericolosi, combustione illecita, impedimento del controllo) e inasprito le sanzioni penali e amministrative, in relazione ai reati ambientali di cui al D.Lgs. 107/2011 si riportano di seguito unicamente le condotte ritenute applicabili alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A., onde definirne i presupposti giuridici ed applicativi

Omessa Bonifica

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Riferimenti normativi aggiornati: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, Titolo VI, Capo I, art. 257 “Bonifica dei siti” – Aggiornato con: • D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (conv. L. 21 febbraio 2025, n. 15) • D.L. 28 febbraio 2025, n. 19 (conv. L. 24 aprile 2025, n. 60) • D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (conv. L. 9 maggio 2025, n. 69) • L. 18 marzo 2025, n. 40 • D.L. 21 maggio 2025, n. 73 (conv. L. 18 luglio 2025, n. 105)

La norma, come si evince dal testo, scandisce due ipotesi contravvenzionali:

- da un lato, la condotta attiva di chi, avendo superato le soglie di concentrazione di rischio, non ottempera al progetto di bonifica approvato;

- dall'altro, l'omessa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art. 242 T.U.A., che si configura a prescindere dalla realizzazione effettiva di un danno, purché non si intervenga entro i termini stabiliti.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata comunicazione non è imputabile a chi, pur essendo proprietario o gestore del sito, non abbia concorso né materiale né causalmente nella contaminazione dell'area. In tal caso, difetta il nesso soggettivo necessario per configurare la contravvenzione di cui al primo comma.

Sul piano applicativo la disciplina delle bonifiche non si estende ai casi di mero abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, i quali seguono procedure diverse. Solo dopo aver accertato, mediante caratterizzazione tecnica, il superamento dei livelli di attenzione si attiva il procedimento di bonifica previsto dagli articoli 242 e seguenti, con relativa approvazione del progetto da parte dell'autorità regionale o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il reato disciplinato dall'art. 51-bis del D.Lgs. 22/1997 – abrogato e sostituito dal sistema sanzionatorio dell'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 – perseguiva analoga condotta di omissione di bonifica. In entrambi i testi si tratta di contravvenzioni di evento, a condotta libera, la cui punibilità è subordinata alla mancata attuazione di un obbligo tecnico-gestionale (condizione oggettiva di punibilità negativa).

Tra le due fattispecie sussiste tuttavia una differenza metodologica nella definizione dell'evento: la previgente disciplina considerava rilevante anche il pericolo di inquinamento (limitazioni sul superamento o prossimità ai limiti di accettabilità), mentre l'attuale art. 257 punisce esclusivamente il danno già concretizzato, ossia il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Questa evoluzione normativa ha innalzato l'onere di prova a carico dell'autorità, richiedendo rilievi analitici dettagliati e una precisa gestione documentale delle attività di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale.

Scarichi in reti fognarie (Art. 107 codice ambientale -dlgs. 152/06)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo da assicurare la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato e

approvati dall'ente di governo dell'ambito competente.

3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

Riferimenti normativi aggiornati: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Parte Terza, Titolo III, Capo III, art. 107 “Scarichi in reti fognarie” e l’articolo così modificato da D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4

La disciplina degli scarichi in fognatura risponde a due esigenze complementari: garantire la salvaguardia del corpo idrico ricevente e uniformare le modalità di gestione delle acque reflue, distinguendo in maniera netta tra scarichi industriali e domestici.

- Scarichi industriali (comma 1) – Sono soggetti a un regime autorizzatorio personalizzato, basato su valori-limite non derogabili stabiliti nell’Allegato 5, Tabella 3/A, e sulle ulteriori tabelle tecniche. – L’ente di governo d’ambito definisce, con regolamenti di utilità generale, le prescrizioni tecniche e i limiti da rispettare, sulla base delle caratteristiche degli impianti e delle esigenze di tutela del corpo idrico. – La correlazione con gli scarichi urbani di cui all’art. 101, commi 1 e 2, assicura che, anche se confluiscono nella stessa rete, i reflui industriali non compromettano il funzionamento dei depuratori urbani né la qualità dell’effluente finale.

- Scarichi domestici (comma 2) – Ammessi in via generale, purché conformi al regolamento del gestore del servizio idrico integrato, approvato dall’ente di governo. – Esclusi dall’onere di preventiva autorizzazione, ma sottoposti a norme di buona pratica e, in caso di violazioni, a sanzioni amministrative.

- Divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura (comma 3) – Qualunque forma di immissione di rifiuti, ancorché triturati, richiede un trattamento specifico e la previa autorizzazione dell’autorità competente. – L’unica eccezione riguarda i dispositivi per lo scarto alimentare che riducono la massa organica in particelle sottili: la loro installazione è ammessa solo dopo comunicazione obbligatoria al gestore del servizio idrico e verifica di adeguata capacità depurativa.

- Poteri delle Regioni e delle Province (comma 4) – Le Regioni, sentite le Province, possono introdurre regole integrative in tema di controllo degli scarichi civili e produttivi, disciplinando anche i pretrattamenti obbligatori e le modalità di verifica del rispetto dei limiti autorizzati.

Altre interpretazioni giurisprudenziali intervenute: la Corte di Cassazione ha chiarito che lo smaltimento illecito di reflui industriali in rete fognaria integra reato indipendentemente dall’effettiva prova di inquinamento, in quanto la violazione riguarda l’obbligo di autorizzazione e il rispetto dei limiti tecnici

(Cass. pen. n. 23464/2009).

Possibili implicazioni per la Società degli Interporti Siciliani S.p.A.:

1. Verifica puntuale dell'inquadramento degli scarichi: distinzione tra punti di allaccio industriali e civili.
2. Monitoraggio periodico dei parametri di qualità delle acque reflue industriali, in conformità ai valori-limite prescritti dall'ente di governo d'ambito.
3. Controllo della conformità dei regolamenti del gestore del SII per gli scarichi domestici degli stabilimenti aziendali.
4. Divieto assoluto di immettere rifiuti in fognatura: ogni progetto di installazione di trituratori deve essere preventivamente comunicato e autorizzato.
5. Collaborazione con le Autorità Regionali per recepire eventuali norme integrative e aggiornare procedure di pretrattamento e controllo.

Con tali presidi organizzativi, la Società potrà adempiere pienamente agli obblighi previsti dall'art. 107 del Codice Ambientale, minimizzando i rischi di sanzioni penali e amministrative e garantendo un elevato standard di tutela della risorsa idrica.

Scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (Art. 103 codice dell'ambiente - Dlgs. 152/06)

1. *È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché conformi ai criteri e ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori-limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*
2. *Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere*

convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. *Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del presente decreto.*

Quest'articolo è stato aggiornato al 14 maggio 2025 e possiamo approfondirlo strutturando i sottostanti sei punti salienti:

1. Finalità e ragioni del divieto

L'articolo 103 introduce un divieto pressoché assoluto di immettere reflui o sostanze sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, mossi dalla necessità di tutelare il suolo quale serbatoio di risorse agronomiche e habitat di microorganismi essenziali, nonché di prevenire contaminazioni diffuse che potrebbero mettere a rischio falde freatiche e acque destinate al consumo umano.

Alla base vige un principio di precauzione: il terreno superficiale agisce da filtro naturale, ma la sua capacità di auto-depurazione è limitata e variabile a seconda delle caratteristiche fisico-chimiche. Qualunque scarico incontrollato, anche di natura apparentemente innocua, potrebbe alterare il delicato equilibrio di questo sistema, con effetti irreversibili a lungo termine.

2. Il divieto generale e le eccezioni tecniche (comma 1)

Il dettato normativo sancisce che ogni scarico stricto sensu è vietato, salvo le seguenti deroghe tassative:

- art. 100, comma 3: operazioni di emergenza o di risanamento dei suoli, ad esempio lavaggi per rimuovere agenti inquinanti in situ, purché svolte nell'ambito di un piano di bonifica autorizzato;
- scaricatori di piena: opere di sfioro delle reti fognarie progettate per evitare sovraccarichi e allagamenti improvvisi, soggette a limiti di portata e frequenza definiti dall'ente gestore;
- impossibilità tecnica o eccessiva onerosità: nel caso di reflui urbani o industriali per i quali risulti chiaro – con studio di fattibilità tecnica ed economica – che il convogliamento in corpo idrico

superficiale è impraticabile o sproporzionato rispetto ai benefici, purché si rispettino i valori-limite regionali (Tabella 4, Allegato 5) ;

- acque minerarie: scarichi derivanti dalla lavorazione di rocce o dall'impianto di lavaggio di sostanze minerali, ammessi solo se i fanghi sono costituiti unicamente da acqua e inerti privi di tossicità, e se non determinano danni a falde o instabilità geotecnica;
- acque meteoriche in reti separate: convenzionalmente escluse perché non veicolano carichi organici o inquinanti legati alle attività antropiche;
- acque di esercizio e manutenzione: sfiori di serbatoi potabili, perdite controllate durante interventi sulle reti idriche o pozzi, sempre previa comunicazione e verifica di assenza di contaminanti pericolosi.

Ciascuna deroga richiede adeguata documentazione tecnica da presentare all'autorità competente, che ne verifica la sussistenza dei presupposti e fissa eventuali condizioni accessorie.

3. Adeguamento degli scarichi esistenti (comma 2)

Per tutti gli scarichi in atto prima dell'entrata in vigore della norma, l'articolo impone un obbligo di riallocazione verso:

- rete fognaria pubblica,
- corpo idrico superficiale,
- impianti di riutilizzo (agricolo o industriale) in conformità al decreto di cui all'articolo 99.

L'operatore deve predisporre un progetto di adeguamento tecnico-economico e sottoporlo all'approvazione dell'autorità d'ambito. In mancanza di ottemperanza entro i termini stabiliti, l'autorizzazione allo scarico decade automaticamente, esponendo il titolare a un'ingiunzione di sospensione dell'attività e a sanzioni pecuniarie.

4. Limiti di emissione e sostanze vietate (comma 3)

Gli scarichi ammessi in deroga per onerosità o impossibilità tecnica (lettera c) devono rigorosamente rispettare i valori-limite di concentrazione fissati nella Tabella 4 dell'Allegato 5, parte terza. Rimane assolutamente vietato lo scarico di sostanze elencate al punto 2.1 del medesimo Allegato, che include composti persistenti, bioaccumulabili o cancerogeni. L'autorità regionale verifica con controlli analitici periodici la conformità e può sospendere le deroghe in caso di superamento dei parametri.

5. Ruolo delle Regioni e delle Province

Le Regioni, sentite le Province, hanno il potere di integrare la disciplina nazionale con:

- prescrizioni aggiuntive di pretrattamento (es. sedimentazione, neutralizzazione),
- modalità e frequenza dei controlli analitici,
- procedure per l'istruttoria e l'emissione dei pareri tecnici.

Questo assetto garantisce che le norme rispondano alle specificità geologiche e idrogeologiche dei territori, promuovendo un equilibrio tra tutela ambientale e sostenibilità economica.

6. Profili di responsabilità e sanzioni

La violazione dell'art. 103 può configurare:

- illecito amministrativo: sanzioni pecuniarie e prescrizioni di adeguamento immediate;
- illecito penale: nel caso di immissione di scarichi non autorizzati o in assenza di trattamento idoneo, con reato di scarico illecito ai sensi del Codice dell'ambiente.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'onere di provare l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità grava sul soggetto che invoca la deroga, con documentazione chiara e dettagliata (Cass. pen. n. 40761/2013). Con un'interpretazione giuridica accurata e un approccio tecnico-organizzativo rigoroso, l'art. 103 diventa non solo un vincolo, ma uno strumento per favorire soluzioni innovative e sostenibili nella valorizzazione delle acque e nella difesa del suolo.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 104 codice dell'ambiente -Dlgs. 152/06)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del medesimo Ministero dello sviluppo

economico, le Regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui tali idrocarburi sono stati estratti o in unità con le stesse caratteristiche, a condizione che lo scarico non contenga sostanze pericolose diverse da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi e sia accompagnato dalle precauzioni tecniche necessarie a escludere ogni impatto su altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque impiegate per il lavaggio e la lavorazione di inerti, purché i fanghi prodotti siano costituiti esclusivamente da acqua e materiali naturali e non rechino danno alla falda acquifera.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei e nei casi di crisi idrica, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Riferimenti normativi aggiornati per quest'articolo intervenuti successivamente sono le Modifiche introdotte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in vigore dal 20 marzo 2008. Il testo vigente ultimamente è stato aggiornato al 14 maggio 2025. Il contesto e ratio della norma può essere il seguente: L'articolo 104 nasce dall'esigenza di tutelare le acque sotterranee – risorsa strategica per usi potabili, agricoli e industriali – e il suolo superficiale, unico filtro naturale in grado di trattenere e degradare sostanze potenzialmente inquinanti. Il divieto assoluto di scarico diretto mira a preservare la qualità dei mezzi di ricarica delle falde e a prevenire contaminazioni diffuse che rischierebbero di risultare irreversibili o molto onerose da rimuovere. Il divieto generale lo si riscontra nel comma 1. La norma sancisce l'illiceità di ogni immissione diretta di reflui o sostanze nel sottosuolo o nelle acque sotterranee. Si tratta di un divieto rigoroso, che non contempla deroghe implicite e impone un regime di autorizzazione preventiva per qualunque attività che possa interferire, anche temporaneamente, con le acque di falda o con i depositi di superficie.

Il legislatore nei successivi commi ha comunque previsto alcune eccezioni, tutte subordinate a:

1. una indagine tecnica preventiva dell'autorità competente;
2. la presentazione di una relazione idrogeologica e di un'analisi di impatto comprovanti l'assenza di sostanze estranee o rischi di contaminazione;

3. l'adozione di misure tecniche e gestionali – indicate nel provvedimento autorizzativo – volte a confinare lo scarico nell'unità geologica interessata.

Le deroghe riguardano, in estrema sintesi:

- acque geotermiche e infiltrazioni minerarie, spesso inevitabili per ragioni tecniche;
- acque di lavorazioni oil & gas, autorizzate a fronte di stringenti misure di contenimento e monitoraggio;
- acque di lavaggio di inerti, purché i fanghi siano esclusivamente naturali e inerti;
- interventi finalizzati al ripristino o all'incremento artificiale della falda, soprattutto in situazioni di scarsità idrica.

Il mancato rispetto del divieto o delle condizioni autorizzative configura il reato di “scarico illecito” ai sensi del D.Lgs. 152/2006, con possibili conseguenze penali (arresto fino a due anni) e amministrative (sanzioni pecuniarie e revoca dell'autorizzazione).

Vale il principio per cui l'onere di provare l'impossibilità tecnica o l'adozione di tutte le misure di prevenzione compete al richiedente: l'assenza di documentazione esauriente fa scattare automaticamente la decadenza del beneficio autorizzativo e l'apertura del contenzioso.

Si precisa, infine che si possono sviluppare per la società possibili linee guida

1. Effettuare una completa mappatura dei punti potenziali di immissione nel sottosuolo, con rilievi geognostici e idrogeologici.
2. Per ciascun punto, valutare la fattibilità di soluzioni alternative (es. convogliamento in fognature o sistemi di raccolta temporanea).
3. Redigere relazioni tecniche dettagliate per ogni richiesta di deroga, corredate da studi costi-benefici e piani di monitoraggio post-scarico.
4. Interfacciarsi tempestivamente con l'ARPA per ottenere il parere vincolante e anticipare eventuali prescrizioni tecniche.
5. Istituire un registro dei provvedimenti autorizzativi, con scadenze e parametri di controllo, per prevenire decadenze involontarie.

Adottando questi presidi, la Società potrà non soltanto rispettare la disciplina dell'art. 104, ma anche valorizzare la gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee, riducendo al minimo il rischio di contenziosi e sanzioni.

16.b I processi sensibili

La Società degli Interporti Siciliani S.p.A. è nel suo complesso chiamata a gestire correttamente l'intero ciclo di trattamento e smaltimento dei propri rifiuti aziendali (beni strumentali obsoleti, toner, cancelleria, ecc.).

La mancata osservanza delle disposizioni in materia di rifiuti comporta profili penali e la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con specifico riferimento ai reati ambientali di cui agli artt. 256, 257, 258, 259, 260, 103 e 107 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché ai “delitti contro gli animali” introdotti dall'art. 25-undevicies del D.Lgs. 231/2001, come aggiornato dalla legge n. 82/20252.

In sede di risk assessment sono stati individuati come processi più esposti al rischio di commissione di reati ambientali:

- Direzione dei lavori
- Gestione dei cantieri

Sono state escluse dall'ambito di analisi le fattispecie non attuate dalla Società (cattura e prelievo di animali protetti, inquinamento provocato dalle navi, traffico di rifiuti pericolosi o radioattivi, deposito di rifiuti sanitari).

Sulla base dell'attività di analisi dei rischi condotta, le “attività sensibili” più specificatamente a rischio sono state circoscritte alle seguenti:

Attività operative a rischio, direttamente poste in essere dalla società, quali:

- Gestione amministrativa e documentale del ciclo dei rifiuti, concernente la selezione e qualificazione dei fornitori di servizi ambientali secondo i nuovi CAM Rifiuti (D.M. 07/04/2025) e l'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, la predisposizione e controllo di formulari, registri di carico e scarico e MUD, in conformità agli artt. 189-190 del D.Lgs. 152/2006 e la redazione di bandi di gara e capitolati tecnici mirati a garantire tracciabilità e corretto smaltimento dei rifiuti.
- Gestione operativa del ciclo dei rifiuti, per l'individuazione, la raccolta, trasporto e deposito temporaneo dei rifiuti nei cantieri e nelle aree in bonifica, con rispetto dei limiti di accettabilità e delle prescrizioni del piano di caratterizzazione (artt. 254, 256 e 257 TUA). Rientra in questa gestione anche il monitoraggio della filiera logistica per prevenire traffici illeciti (art. 259 TUA) e miscele non consentite (art. 256 TUA).

- Costruzione e manutenzione opere attraverso il controllo delle terre e rocce da scavo (art. 186 TUA) e del corretto smaltimento degli inerti, la verifica degli scarichi di acque reflue nei lavori appaltati (art. 103 TUA), il coordinamento delle piccole manutenzioni nel rispetto delle autorizzazioni ambientali.

Attività indirette a rischio, ovvero le attività che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei Reati ambientali, potrebbero costituire fase prodromica o fattore abilitante ai fini della loro possibile commissione in successive fasi dell'operatività aziendale:

- Gestione rapporti commerciali con fornitori Scarsa qualificazione o monitoraggio può favorire reati di falsità ideologica (art. 483 c.p.) o agevolazione del traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA).;
- Gestione della progettazione lavori, servizi e forniture, comprendente la valutazione degli aspetti e impatti ambientali del progetto e la progettazione manutenzione opere stradali, o edifici e progettazione nuove opere e completamenti. Definizione carente di misure di prevenzione degli impatti ambientali (VIA/VAS ex parte II del D.Lgs. 152/2006) e omissione di clausole CAM nei capitolati permettono il superamento illecito di limiti normativi.

16.c Principi generali di condotta ed asstto del sistema di organizzazione, gestione e controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- procedure interne istituite per lo smaltimento dei Rifiuti;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

E' fatto obbligo a tutti i Destinatari del Modello di:

- astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di bonifica dei siti, scarichi in reti fognarie o scarichi nel suolo o nel sottosuolo, o in generale atti a realizzare uno dei reati ambientali che costituiscono reato presupposto ex D.Lgs. 231/01;
- astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettoso dei principi di tutela dell'ambiente, controllando l'impatto diretto ed indiretto delle proprie attività, prodotti e servizi, ponendosi

obiettivi di salvaguardia ambientale.

16.d Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo

In attuazione dei principi generali di cui sopra e coerentemente con l'impegno aziendale di tutela dell'ambiente anche al di fuori della mera azione preventiva dei reati richiamati, gli Esponenti aziendali adottano protocolli concreti atti a:

- tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali indotti nei fornitori e ritenuti significativi;
- ottimizzare e ridurre la produzione di rifiuti aziendali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'ambiente;
- valutare preventivamente il potenziale impatto sull'ambiente circostante conseguente lo svolgimento delle proprie attività;
- sostituire tutto ciò che ha un potenziale impatto negativo sull'ambiente con ciò che non è impattante o è meno impattante e, comunque eliminare o mitigare eventuali effetti lesivi dell'ambiente connessi alle proprie condotte o all'utilizzo di materiali inquinanti.

16.e Compiti e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio reati di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente e, in particolare, alle procedure interne in essere.

Ove il nominato Organismo di Vigilanza dovesse difettare della idonea competenza tecnica in materia ambientale, il medesimo, nell'ambito del proprio potere discrezionale ed autonomia di spese si avvarrà dei più accreditati professionisti del settore.

Individuazione delle aree in cui possono essere commessi reati

D.Lgs. 231/2001 - Art. 5 - Comma 2 Lettera a

Documento 1 di 4

**Rischio reato imputabile in generale all'impresa
senza riferimenti ad attività specifiche.**

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**

INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada 101**

Catania

95121 CT

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Elenco reati applicabili in generale

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada 101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Danneggiamento di informazioni etc..utilizzati dallo Stato
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi
Documenti Informatici
Frode informatica
Frode Informatica del certificatore di firma elettronica
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Disposizioni contro la corruzione

Corruzione in atti privati

Reati Ambientali

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Bonifica dei siti
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
scarichi di sostanze pericolose
Scarichi in reti fognarie
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
Scarichi sul suolo
Traffico illecito di rifiuti
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Reati commessi in violazione delle norme antinfurtinistiche

Lesioni personali colpose
Omicidio colposo

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione
Corruzione in atti giudiziari
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Corruzione per un atto d'ufficio

Elenco reati applicabili in generale

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Induzione Indebita a dare o promettere utilità

Istigazione alla corruzione

Malversazione a danno dello Stato

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Reati di falso nummario

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Reati di ricettazione e riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione

Riciclaggio

Reati Societari

False comunicazioni sociali

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Formazione fittizia del capitale

Illecita influenza sull'assemblea

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Impedito controllo

indebita restituzione dei conferimenti

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Reati Transnazionali

Associazione di tipo mafioso anche straniera

Associazione per delinquere

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Scambio elettorale poiliticomafioso

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 octies

Elenco reati applicabili in generale

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 septies

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Individuazione delle aree in cui possono essere commessi reati

D.Lgs. 231/2001 - Art. 5 - Comma 2 Lettera a

Documento 2 di 4

**Rischio reato imputabile a processi aziendali
classificazione per processi.**

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.

INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada 101

Catania

95121 CT

P.IVA: 03205100872

COD. FIS.: 03205100872

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121	CT
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	
PROCESSO: ACQ	Gestione Acquisti

Reati di ricettazione e riciclaggio

Ricettazione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)
acquisto di un bene immobile, con la consapevolezza che l'originario titolo d'acquisto sia connesso ad un reato (acquisto di un fondo sapendo che è pervenuto al dante causa quale prezzo di usura);
qualsiasi forma di possesso di un bene derivante da reato, con la consapevolezza della provenienza delittuosa;
casi di sostituzione, trasferimento e qualsiasi operazione tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita;
acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività aziendale (ricambi, pneumatici, computer, programmi informatici, cellulari eccetera) provenienti da reato, ad esempio furto o rapina.

Riciclaggio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)
sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
qualsiasi attività idonea ad ostacolare o rendere meno agevole l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	
PROCESSO: AMM-ATT	Amministrazione - Fatturazione Attiva

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

Documenti Informatici

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di coprire operazioni sospette

Alterazione di dati contenuti su supporto informatico, onde falsificare gli importi contestati o le modalità della non conformità

Produzione di documenti falsificati

Reati contro la pubblica amministrazione

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

emissione di fatture a seguito della ricezione di denaro destinato alla manutenzione di impianti, successivamente utilizzato per altri scopi.

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Violazione del diritto d'autore

Utilizzo di software senza licenza

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	AMM-PASS	Amministratzione - Fatturazione Passiva

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

Documenti Informatici

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti falsificati

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di alterare la consistenza del patrimonio

Reati contro la pubblica amministrazione

Corruzione per un atto d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Pagamento di fatture o di parte di esse, per prestazioni mai ricevute o parziali rispetto all'importo della fattura con lo scopo di produrre un flusso economico per scopi corruttivi

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

destinazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto (contributi) provenienti da Enti della P.A.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

o dalle UE a scopi privati o a scopi societari diversi da quello dichiarato nella documentazione prodromica alla contribuzione/ da quello stabilito nel bando di assegnazione/ da quello previsto nella misura e nell'obiettivo comunitario.

destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti e pagamento delle relative fatture;

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici, onde occultare la reale destinazione dei fondi, in difformità all'oggetto e finalità del bando

Reati di ricettazione e riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attività di investimento apparentemente legali che, fuori dai casi di riciclaggio, comunque consentano il reimpiego di soldi provenienti da reato;

la costituzione di garanzie, fidejussioni o altro con i proventi di un illecito, strumentali all'aggiudicazione di un appalto;

l'amministratore della società riceve dal presidente della stessa denaro proveniente da una truffa commessa dal presidente e lo impiega nelle normali attività economiche dell'impresa oppure il denaro impiegato in queste attività può derivare da delitti di natura tributaria ai quali l'amministratore non abbia partecipato; ad esempio, denaro proveniente da dichiarazione IVA fraudolenta dalla quale si percepisce un credito di imposta non dovuto o incasso di denaro "in nero" da parte dei clienti;

Esponenti della società, potrebbero investire/trasferire ovvero compiere altre operazioni finanziarie su capitali di provenienza illecita al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.

Riciclaggio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

esportazione all'estero di denaro o valori provenienti da delitto con moneta o valore diverso;

qualunque forma di reinvestimento, comunque realizzata (con compravendita di immobili, beni mobili di lusso, strumenti finanziari, partecipazioni societarie etc...) dei profitti illeciti;

condotte volte a compiere operazioni bancarie, finanziarie e commerciali attraverso cui si cambiano le originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente lecite;

Reati Societari

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) effettuate con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi (ad esempio eseguite senza rispettare il termine previsto dall'iscrizione o senza l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la garanzia cui è subordinata l'autorizzazione del Tribunale in caso di opposizione di uno o più creditori).

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

caso in cui l'Amministratore Unico approvi operazioni che potrebbero danneggiare uno o più creditori, come ad esempio la corruzione di liquidatori per favorire un creditore (in particolare nella liquidazione dei beni)

situazioni di alterazione del valore e dell'affidabilità della società che potrebbero arrecare svantaggi ai creditori;

amministratore che prococede ad operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale);

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	BIL	Gestione Bilancio

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

Documenti Informatici

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di alterare la consistenza del patrimonio

Produzione di documenti falsificati

Reati contro la pubblica amministrazione

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

destinazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto (contributi) provenienti da Enti della P.A. o dalle UE a scopi privati o a scopi societari diversi da quello dichiarato nella documentazione prodromica alla contribuzione/ da quello stabilito nel bando di assegnazione/ da quello previsto nella misura e nell'obiettivo comunitario.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici, onde occultare la reale destinazione dei fondi, in difformità all'oggetto e finalità del bando

Reati di falso nummario

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

utilizzo a qualsiasi ragione o titolo, conforme alla normale destinazione (con la sola esclusione dell'uso ornamentale o collezionistico) di carte bollate, marche da bollo, marche per contributo unificato, francobolli, biglietti postali, marche assicurative, cambiali e titoli di credito bollati (con l'esclusione delle cartoline vaglia) del tutto confondibile con l'originale, purché in corso o per i quali è consentito il cambio con quelli in corso;

utilizzo, secondo la normale destinazione di valori di bollo contraffatti da parte di coloro che li hanno ricevute in buona fede, senza avvedersi del falso, ma una volta accertata o intesa la loro falsità, dolosamente ne facciano uso

chiunque non abbia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accantonamenti non risultanti in bilancio (riserve occulte) purché superiori alle soglie di punibilità;

falsa comunicazione non solo delle informazioni strettamente economiche, finanziarie, patrimoniali, ma anche falsa documentazione inerente la costituzione della società e lo stato dei conferimenti, nonché ogni informazione desumibile dal libro giornale etc;

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente, o omissione di informazioni imposte dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni superino le cosiddette soglie di punibilità (cioè determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% o se il fatto è frutto di valutazioni estimative che, singolarmente prese, differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta, oppure per comunicazioni diverse dal bilancio, quando determinino in generale un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria).

omissione da parte dei soggetti descritti nel punto che precede (e fatte salvi i medesimi presupposti) di circostanze riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

dichiarazione non veritiera resa in osservanza di un obbligo sociale o nell'esercizio di una facoltà, avente ad oggetto un qualunque accadimento, purché attinente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo, ivi comprese valutazioni e le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci, attive e passive di bilancio

accantonamenti non risultanti in bilancio (riserve occulte) purché superiori alle soglie di punibilità;

falsa comunicazione non solo delle informazioni strettamente economiche, finanziarie, patrimoniali, ma anche falsa documentazione inerente la costituzione della società e lo stato dei conferimenti, nonché ogni informazione desumibile dal libro giornale etc;

valutazione artificiosa che mira ad occultare la reale situazione della società;

differenza sostanziale e fraudolenta tra i criteri prescelti per la compilazione del bilancio (esposti nei documenti di accompagnamento del bilancio stesso) e le effettive computazioni effettuate in base a tali rilievi;

false comunicazioni riguardanti il bilancio, in uno qualsiasi dei documenti che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) compresi i bilanci straordinari ed i bilanci consolidati di gruppo, con esclusione delle falsità inerenti comunicazioni sociali non previste dalla legge (ad es. bilanci infrannuali, bilanci tipo per consentire operazioni revisionali di programma e di spesa, risposte e chiarimenti in assemblea etc.. per le quali, semmai, ricorre il reato di truffa);

iscrizione di un conto vincolato aumento capitale sociale in mancanza di alcun versamento;

inserimento della posta inesistente di "proventi diversi";

iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni, anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;

invertita rivalutazione degli immobili societari al fine di compensare le perdite di esercizio;

mendacio bancario al fine di ottenere concessioni di credito;

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente o omissione di informazioni imposte dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni determinino superino le cosiddette soglie di punibilità quando da tale falsità o omissione derivi un danno patrimoniale ai soci, alla società o ai creditori;

caso in cui l'Amministratore Unico sottoscriva false comunicazioni sociali con lo scopo di occultare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda.

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente o omissione di informazioni imposte

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni determinino superino le cosiddette soglie di punibilità (cioè determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% o se il fatto è frutto di valutazioni estimative che, singolarmente prese, differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta, oppure per comunicazioni diverse dal bilancio, quando determinino in generale un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria) quando da tale falsità o omissione derivi un danno patrimoniale ai soci, alla società o ai creditori;

dissimulazione della reale consistenza patrimoniale negativa della società per indurre il socio a non vendere le proprie azioni o ad approvare un progetto di fusione sulla base di false informazioni sulla società incorporata;

omessa comunicazione di un atto che ha comportato la diminuzione del valore delle azioni in danno di creditore pignoratizio;

predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale ecc.);

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - Reato Abrogato

Formazione fittizia del capitale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attribuzione da parte di amministratori e soci conferenti, sia in sede di costituzione della società, sia in caso di aumento del capitale, di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, realizzato mediante sottoscrizione delle azioni o quote o con impegno ad eseguire il conferimento ed il versamento iniziale del solo 25% del valore della partecipazione;

sottoscrizione reciproca di azioni o quote anche realizzata mediante società o persona interposta (non rileva la contemporaneità o la connessione delle sottoscrizioni, purché vi sia un'intesa fraudolenta che miri alla reciprocità delle partecipazioni);

sopravvalutazione rilevante (plus valore dichiarato superiore ad 1/5 del valore effettivo del bene) dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione;

presentazione da parte degli amministratori e soci conferenti di dichiarazioni mendaci, volte a sopravvalutare il bene, nelle relazioni di stima compiute in caso di conferimenti di beni o di crediti

formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

l'amministratore paga al socio prestazioni professionali inesistenti;

Gli amministratori acquistano azioni proprie per fini di speculazione finanziaria o per fronteggiare scalate ostili;

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

acquisto da parte degli amministratori delle quote o azioni sociali che provoca una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;

acquisto di quote di soci che hanno abbandonato la società, e che non potrebbero essere acquistate, senza il consenso della assemblea.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

distribuzione di utili o acconti su utili fittizi o destinati per legge a riserva, qualunque sia la modalità (mediante pagamento in contanti o accrediti, tranne che sussista la semplice offerta di dividendi) o ripartizione di riserve obbligatorie (con l'esclusione delle riserve statutarie), anche non costituite con utili (da sovrapprezzo, da rivalutazione) che non possono per legge essere distribuite;

distribuzione di utili fittizi ovvero di utili che non rappresentano un'eccedenza di valore del patrimonio netto rispetto al valore nominale, ma risultano da un bilancio falsificato o da poste attive che concretamente non esistono;

pagamento o riscossione di utili o riserve obbligatorie (non è sufficiente per la configurazione del reato la mera iscrizione del dividendo a credito del socio);

Indebito utilizzo della riserva legale ad esempio per coprire delle perdite o pareggiare il conto economico;

acquisto o sottoscrizioni di azioni o quote sociali in casi non consentiti dalla legge. Mentre il concetto di acquisto si riferisce ad ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o quote (compravendita, permuta, riporto, eccetera);

ogni consigliere di amministrazione che se pur a conoscenza dell'entrata di denaro non documentata, omette di redigerlo nel bilancio ed omette i relativi controlli al fine di costituire il mezzo per celare indebite ripartizioni di utili e riserve.

Impedito controllo

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque condotta attiva (distruzione di documenti, occultamento dei libri sociali, irregolare tenuta delle registrazioni, mancato accesso ai locali ove sono custoditi documenti societari rilevanti, ostruzionismo etc..) che impediscano o rendano oltremodo difficile lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente spettante ai soci o agli altri organi sociali (non necessariamente i sindaci), se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci, purché vi sia stata una richiesta o un'attività da parte del socio o dell'organo sociale (non rileva cioè la mera inerzia degli amministratori non sollecitati);

opposizione dell'amministrazione del diritto dei soci a consultare le relazioni accompagnatorie al bilancio o i documenti giustificativi di spese (inseriti in bilancio quali poste passive) o il libro dei soci o quello delle deliberazioni assembleari.

ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione.

indebita restituzione dei conferimenti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

restituzione totale o parziale, con modalità palesi o nascoste, dei conferimenti da parte degli amministratori ai soci, senza corrispettivo o con corrispettivo palesemente inadeguato;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

liberazione totale o parziale, mediante apposito atto negoziale o per effetto di un atto simulato, dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti;

compensazione di un debito del socio nei confronti della società col credito di conferimento;

restituzione di somme di denaro ai soci che le abbiano versate in conto capitale, senza che ne ricorrano i presupposti o senza rispettare la procedura della riduzione di capitale per esuberanza

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omessa comunicazione di tutti i casi in cui i soggetti identificati delle ipotesi di interessi in contrasto con quello della società o interessi concorrenti

compimento da parte amministratori delegati devono astenersi dell' operazione nella quale sono portatori di interesse, in violazione del relativo divieto di legge;

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omessa comunicazione di tutti i casi in cui i soggetti identificati delle ipotesi di interessi in contrasto con quello della società (ad es. quando l'amministratore sia anche socio dominante di altra società concorrente e la decisione impedisca l'espansione economica della società da lui amministrata) o interessi concorrenti (ad esempio quando l'amministratore possa rendersi affidatario di lavori in favore della società, a condizioni vantaggiose per la società stessa);

compimento da parte amministratori delegati devono astenersi dell' operazione nella quale sono portatori di interesse, in violazione del relativo divieto di legge;

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) effettuate con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi (ad esempio eseguite senza rispettare il termine previsto dall'iscrizione o senza l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la garanzia cui è subordinata l'autorizzazione del Tribunale in caso di opposizione di uno o più creditori).

caso in cui l'Amministratore Unico approvi operazioni che potrebbero danneggiare uno o più creditori, come ad esempio la corruzione di liquidatori per favorire un creditore (in particolare nella liquidazione dei beni)

situazioni di alterazione del valore e dell'affidabilità della società che potrebbero arrecare svantaggi ai creditori;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Societari

amministratore che prococede ad operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale);

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni inveritieri sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, o omissione, occultamento, distruzione di documenti, fatti, informazioni, comunicazioni che avrebbero dovuto essere comunicati all'Autorità sulla medesima situazione patrimoniale, economica o finanziaria, il tutto da parte di sindaci, liquidatori, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;

omissione o false comunicazioni in relazione a documenti contabili, bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali o altro richiesto dalla Consob, dall'ISVAP o altri enti di vigilanza;

classificazione di crediti in maniera difforme dalle istruzioni dell'organo di vigilanza, offrendo una rappresentazione della situazione economica e patrimoniale difforme da quella reale (fattispecie in tema di omessa indicazione tra le posizioni di sofferenza di crediti vantati da una banca nei confronti di numerosi gruppi finanziari, imprenditoriali e associativi);

Questo reato potrebbe verificarsi durante il processo di predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e di gestione dei rapporti con le stesse (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, INPS;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO: CANT		Gestione Cantiere

Reati Ambientali

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di fornitori senza adeguate autorizzazioni

Utilizzo di fornitori che gestiscono traffico illecito di rifiuti

Bonifica dei siti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Omessa bonifica di siti inquinati durante i lavori

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il personale del fornitore procede alla miscelazione di rifiuti senza la dovuta autorizzazione.

Miscelazione di materiali contaminati da amianto con materiali non contaminati.

Carico sui mezzi di trasporto di rifiuti senza garantire l'adeguata separazione.

Miscelazione rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia

Nel caso in cui ci sia produzione di rifiuti diversificati, personale dell'azienda o di ente operante sotto il suo controllo, allo scopo di trarne un profitto per quest'ultima, miscela rifiuti senza autorizzazione.

Scarichi in reti fognarie

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il fornitore scarica in rete fognaria al di fuori delle autorizzazioni concesse o senza adeguata autorizzazione

Scarico di acque di lavaggio dei mezzi direttamente in fognatura senza adeguata autorizzazione

Scarico delle acque di lavaggio dei mezzi direttamente in fognatura senza il necessario pretrattamento.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati Ambientali

qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

Scarico di liquidi inquinanti direttamente nel sottosuolo

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

Scarichi sul suolo

Traffico illecito di rifiuti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo delle operazioni id cantiere per lo smaltimento non autorizzato di rifiuti (es. interramento, miscelazione con materiale inerte, ecc.)

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

Lesioni personali colpose

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti diretti ad eliminare, nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento lesivo dell'integrità della persona;

la mancata vigilanza e il mancato accertamento da parte del datore di lavoro che i dipendenti faccia effettivamente uso delle idonee misure protettive, quando da tale omissione è derivata una lesione personale al dipendente

affidamento dell'esecuzione dei lavori e/o della direzione degli stessi a soggetto palesemente incapace o inadeguato a garantire il dovuto rispetto delle norme antinfortunistiche quando, nell'esecuzione dei lavori gestiti o controllati dal soggetto incapace un lavoratore abbia subito lesioni personali;

mancato rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dal quale siano derivate lesioni personali in danno di un lavoratore;

inefficace o negligente organizzazione o gestione di emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione del personale dalle quali siano derivate lesioni personali in danno di taluno.

Mancata osservanza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con conseguente infortunio o malattia professionale del lavoratore nella fase di formazione on the job o altro

Omicidio colposo

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Mancata osservanza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con conseguente infortunio o malattia professionale del lavoratore nella fase di formazione on the job o altro

inefficace o negligente organizzazione o gestione di emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione del personale dalle quali siano derivate lesioni personali in danno di taluno.

mancato rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dal quale siano derivate lesioni personali in danno di un lavoratore;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

affidamento dell'esecuzione dei lavori e/o della direzione degli stessi a soggetto palesemente incapace o inadeguato a garantire il dovuto rispetto delle norme antinfortunistiche quando, nell'esecuzione dei lavori gestiti o controllati dal soggetto incapace un lavoratore abbia subito lesioni personali;

la mancata vigilanza e il mancato accertamento da parte del datore di lavoro che i dipendenti faccia effettivamente uso delle idonee misure protettive, quando da tale omissione è derivata una lesione personale al dipendente

l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti diretti ad eliminare, nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento lesivo dell'integrità della persona;

Reati di ricettazione e riciclaggio

Ricettazione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo all'interno del cantiere, anche da parte di fornitori, di materiale proveniente da attività illecite

Riciclaggio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Riutilizzo all'interno del cantiere di prodotti/materiali provenienti da attività illecita

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	CONTR	Contribuzioni Pubbliche

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo ad un sistema informatico per modificare illegittimamente i requisiti stabiliti nel bando di contribuzione.

accesso abusivo ad un sistema informatico per simulare il possesso di requisiti tecnici e stabilità economica.

Documenti Informatici

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta tenuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della sua qualità, funzione o incarico svolto, oppure esercitando la potestà di cui dispone per scopi difformi da quelli per i quali gli è stata conferita, esercita una pressione, tramite minaccia o violenza, su un soggetto privato per determinarlo a compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio.

qualunque attività ingannatoria che, lasciando intendere la possibilità di cagionare un danno al privato o la potestà di compiere attività ostruzionistica, convinca il soggetto a preferire la corresponsione di denaro, piuttosto che l'eventuale verificarsi del pregiudizio prospettatogli rappresentato dal mancato accesso alla contribuzione pubblica altrimenti spettantigli.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta corruttiva in favore di Pubblico Ufficiale affinché deliberi l'ammissione ai contributi mediante lo svolgimento di un atto proprio della sua funzione.

Corruzione per un atto d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto già compiuto, riceve o accetta la promessa di ricevere un compenso o un'utilità non dovuta;

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omissione di informazioni o falsificazione di bilanci per simulare il possesso di requisiti richiesti per l'accesso a mutui agevolati o altre erogazioni a tassi agevolati rispetto ai normali strumenti

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

finanziari e di credito

indebita presentazione di false fatture passive quali documenti giustificativi di spese soggette a rimborso, parziale, totale o a credito d'imposta

falsificazione di documenti attestanti il possesso di requisiti per concorrere ad un bando di assegnazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto, di sovvenzioni etc.

Induzione Indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettiva di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.

Istigazione alla corruzione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque condotta posta in essere dal privato al fine di corrompere il pubblico ufficiale, realizzata mediante offerta o promessa di denaro, utilità, retribuzione, qualora tale offerta o promessa non venga accettata;

messa a disposizione di un bene, assunzione di un impegno ad una prestazione atta a procurare un vantaggio od un'utilità al pubblico ufficiale, affinché quest'ultimo compia un atto connesso all'esercizio delle sue attribuzioni o funzioni;

sollecitazione, incitamento con promessa o offerta di un'utilità, o un compenso non dovuto rivolta ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto che gli compete, a vantaggio del richiedente

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

impiego, in tutto o in parte, del denaro oggetto di sovvenzioni in misura fissa o suscettibile di adeguamento, la cui erogazione è vincolata alla realizzazione di opere o attività pubbliche o di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli predeterminati.

dopo aver ricevuto un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per l'azienda non lo utilizzano per lo scopo per cui il contributo è stato erogato e ottenuto.

avendo ottenuto dalla Regione un contributo per l'acquisto di beni strumentali, si elude il vincolo di destinazione gravante su tale contributo.

volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato.

Truffa

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

alterazione dei contatori industriali o degli strumenti di rilevazione dell'energia elettrica o del consumo idrico, purché erogati da enti pubblici o di pubblico servizio, al fine di conseguire un risparmio di spesa;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

artificio o raggio commesso a danno di enti pubblici economici;

tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore la decisione della p.a.;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

la truffa è posta in essere dai soggetti che operano per l'azienda per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.

Fornitura di false informazioni allo scopo di ottenere fondi pubblici da utilizzare all'interno dell'azienda

simulazione e falsa allegazione di documenti per ottenere contributi e finanziamenti dall'ARPA LOMBARDIA.

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

invertita rendicontazione delle somme oggetto di contribuzione.

imputazione delle somme oggetto di contribuzione ad una posta di bilancio diversa da quella prestabilita onde dissimulare l'utilizzo per finalità diverse da quelle di cui al bando di assegnazione.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Falsa rappresentazione in bilancio delle somme ricevute a fronte di contribuzione pubblica ove dalla medesima derivi un danno ai soci.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

falsa rappresentazione dei requisiti per l'aggiudicazione di un finanziamento pubblico nella comunicazione inoltrata all'Ente erogatore.

omissione di documentazione giustificativa stati di avanzamento all'Ente di Vigilanza nominato dalla Comunità Europea in ipotesi di contribuzione a fondo perduto.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	101	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121 CT		
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO: ESPRO	Espropri	

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Documenti Informatici

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

pressione esercitata dal Pubblico Ufficiale proprietario dell'area da espropriarsi affinché venga sopravvalutato/sottovalutato il bene con conseguente maggiorazione/diminuzione degli oneri di esproprio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di trattativa per la definizione del prezzo di esproprio costituisce reato la condotta del Responsabile del Procedimento che costringe o induce ad accettare condizioni di esproprio favorevoli all'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non avrebbe ottenuto determinati benefici.

Istigazione alla corruzione

Malversazione a danno dello Stato

Truffa

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

messa in atto di comportamenti fraudolenti, simulatori o dissimulatori per conseguire un'ingiusta utilità da parte di ente pubblico locale proprietario dell'area oggetto di espropriazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fraudolenta rendicontazione degli oneri di espropriazione corrisposti onde alterare le passività in bilancio.

mancata riconciliazione tra gli oneri di espropriazione e il valore dell'immobilizzazione acquisita nelle rispettive poste di bilancio.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121	CT
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	
PROCESSO: FORN	Gestione Fornitori

Reati contro la personalità individuale

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualsiasi attività, compiuta con il fine di trarne profitto che favorisca o consenta l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato;

il traffico di clandestini compiuto con disprezzo della vita umana o esponendo gli stranieri a pericolo o sottoponendoli a trattamenti inumani o degradanti;

Impiego di soggetti non in regola con le disposizioni in tema di immigrazione clandestina quale personale destinato alle mansioni di operatore

Impiego di manodopera straniera in violazione del T.U. in tema di immigrazione clandestina

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. Omessa verifica della regolarità dei lavoratori stranieri nelle imprese appaltatrici.

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di classificazione dei fornitori, costituisce reato la condotta del Responsabile Gestione Qualità che induce (prospettando conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità) il fornitore a corrispondere somme di denaro a favore dell'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non sarebbe stato inserito nell'Albo Fornitori Qualificati pure in presenza dei requisiti per tale inserimento.

Istigazione alla corruzione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque comportamento configurabile come tentativo unilaterale di corruzione;

sollecitazione, incitamento con promessa o offerta di un'utilità, o un compenso non dovuto rivolta ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto che gli compete, a vantaggio del richiedente

Offerta o promessa di denaro, utilità, retribuzione, o altro qualora tale offerta o promessa non venga accettata ed il tentativo di corruzione non vada a buon fine

Malversazione a danno dello Stato

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	GEST-PER	Gestione del Personale

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo al sistema in cui sono registrati gli incontri formativi, ad esempio per manipolare gli esiti negativi di interventi formativi (a vantaggio dell'ente perché tale manipolazione consentirà di evitare all'ente la ripetizione di tale intervento formativo, con evidente risparmio di denaro per l'ente).

accesso abusivo ad un sistema informatico per modificare illegittimamente i requisiti stabiliti nel processo di selezione, onde favorire l'assunzione di soggetto che abbia vincolo familiare o altro con soggetto/ente che ha promesso un'utilità per l'azienda

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo

trattamento informatico di dati sensibili relativi alle risorse umane in difetto di specifiche credenziali di autenticazione.

esponenti della Società, eventualmente anche con il supporto di soggetti esterni, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati (ovvero mediante la detenzione e l'uso illecito di credenziali), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, allo scopo di produrre alterazioni dei dati relativi al costo del personale (es. buste paghe dei dipendenti, ecc.).

accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.

Documenti Informatici

Reati contro la personalità individuale

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Corruzione per un atto d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

L'area selezione del personale è, in generale, sensibile in quanto un'assunzione potrebbe costituire il corrispettivo di un illecito avente finalità corruttive.

I rimborsi spese costituiscono fonte di rischio in quanto in questa area potrebbero verificarsi movimenti di liquidità a fini corruttivi o di occultamento risorse finanziarie.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

indebita presentazione di false fatture passive quali documenti giustificativi di spese soggette a rimborso, parziale, totale o a credito d'imposta

Percezione di contributi speciali per la formazione professionale in difetto dei requisiti prescritti dalla normativa o dal bando mediante simulazione degli stessi ed alterazione dei documenti attestativi

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici

omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. costituisce concussione la condotta del Responsabile del Personale che, nel corso della selezione del personale, in particolare l'audizione di un potenziale lavoratore, dopo avergli rivelato l'esito disastroso del colloquio, gli prospetti come unica possibile via per ottenere l'assunzione quella di corrispondere all'ente una somma di denaro.

Istigazione alla corruzione

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

impiego, in tutto o in parte, del denaro oggetto di sovvenzioni in misura fissa o suscettibile di adeguamento, la cui erogazione è vincolata alla realizzazione di opere o attività pubbliche o di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli predeterminati

Acquisizione di fondi regionali o comunitari destinati ad es. alla formazione e destinazione a finalità produttive o a costituire riserve, con alterazione della relativa documentazione e rendicontazione

Destinazione di contributi destinati alla formazione professionale per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati o predisposizione di falsa rendicontazione delle somme erogate per occultare il parziale utilizzo per scopi diversi da quelli oggetto di contribuzione

Esponenti della società potrebbero destinare ovvero impiegare indebitamente, in tutto o in parte, le erogazioni conseguite per la realizzazione di attività o comunque per finalità diverse da quelle previste

Truffa

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

messa in atto di comportamenti fraudolenti, simulatori o dissimulanti per conseguire un'ingiusta utilità da parte di ente pubblico locale, nazionale o comunitario,

alterazione dei registri da trasmettersi agli istituti assicurativi e previdenziali al fine di conseguire indennizzi, rimborsi o trattamenti fiscali favorevoli non dovuti;

esibire documenti/dati falsi o artefatti;

Realizzazione di artifici o utilizzo di documentazione contraffatta nel processo di selezione del personale, onde procurare un'utilità all'azienda di natura fiscale o altro

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fraudolenta attestazione dello stato di disoccupazione involontaria al fine di conseguire indebite prestazioni economiche dall'INPS.

Realizzazione di artifici o utilizzo di documentazione contraffatta nel processo di selezione del personale, onde procurare un'utilità all'azienda di natura fiscale o altro

Al fine di indurre la PA all'erogazione di un contributo, esponenti della Società potrebbero ricorrere a rappresentazioni non veritiere della realtà mediante la predisposizione di documentazione falsa (ad es. attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando di assegnazione delle pubbliche erogazioni in tema di formazione o di assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette). E' altresì ipotizzabile che da parte degli esponenti aziendali si ricorra a comportamenti meramente omissivi, ad es. mediante il mancato rilascio (in sede di presentazione della domanda) di dichiarazioni o informazioni che, se note, non avrebbero consentito all'Ente erogatore l'approvazione del progetto (ad es. omettendo di dichiarare che per la stessa iniziativa erano già stati ottenuti pubblici contributi laddove tale condizione sia prevista dal bando quale ostacolo all'assegnazione di ulteriori erogazioni)

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	
PROCESSO: LIBE	Liberalità

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Corruzione per un atto d'ufficio

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di analisi delle richieste di contributi, costituisce reato la condotta del Dipendente dell'azienda che induce (prospettando conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità: in questo caso avremo INDUZIONE INDEBITA) il soggetto richiedente a corrispondere somme di denaro a favore dell'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non avrebbe ottenuto quanto richiesto.

Istigazione alla corruzione

Malversazione a danno dello Stato

Reati di ricettazione e riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

il finanziamento attraverso denaro sporco di attività no profit o attività ricreative.

la costituzione di fondazioni con soldi provenienti da reato.

il finanziamento di fondazioni, campagne elettorali o altro con denaro sporco.

Riciclaggio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Investimento di somme provenienti da reato in attività senza finalità di lucro o di supporto alla collettività onde nascondere la provenienza delittuosa.

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

falsa destinazione di proventi ad attività no profit onde godere dei relativi benefici fiscali, in luogo dell'utilizzo per finalità economiche o per costituire fondi neri.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121	CT
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	
PROCESSO: RIMB	Gestione Rimborsi Spese al Personale

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Corruzione in atti giudiziari

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ipotesi di corruzione tipica finalizzata esplicitamente a favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo, anche laddove il corruttore non sia parte del processo, ma, comunque, vanta un interesse nello stesso;

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

Corruzione per un atto d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Istigazione alla corruzione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Alterazione delle scritture contabili relative al personale per ottenere contributi pubblici

Reati di falso nummario

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

utilizzo a qualsiasi ragione o titolo, conforme alla normale destinazione (con la sola esclusione dell'uso ornamentale o collezionistico) di carte bollate, marche da bollo, marche per contributo unificato, francobolli, biglietti postali, marche assicurative, cambiali e titoli di credito bollati (con l'esclusione delle cartoline vaglia) del tutto confondibile con l'originale, purché in corso o per i quali è consentito il cambio con quelli in corso;

utilizzo, secondo la normale destinazione di valori di bollo contraffatti da parte di coloro che li hanno ricevute in buona fede, senza avvedersi del falso, ma una volta accertata o intesa la loro falsità, dolosamente ne facciano uso

chiunque non abbia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Reati di ricettazione e riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attività di investimento apparentemente legali che, fuori dai casi di riciclaggio, comunque consentano il reimpiego di soldi provenienti da reato;

la costituzione di garanzie, fidejussioni o altro con i proventi di un illecito, strumentali all'aggiudicazione di un appalto;

l'amministratore della società riceve dal presidente della stessa denaro proveniente da una truffa commessa dal presidente e lo impiega nelle normali attività economiche dell'impresa oppure il denaro impiegato in queste attività può derivare da delitti di natura tributaria ai quali l'amministratore non abbia partecipato; ad esempio, denaro proveniente da dichiarazione IVA fraudolenta dalla quale si percepisce un credito di imposta non dovuto o incasso di denaro "in nero" da parte dei clienti;

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati di ricettazione e riciclaggio

Esponenti della società, potrebbero investire/trasferire ovvero compiere altre operazioni finanziarie su capitali di provenienza illecita al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	UT-DIRLAV	Direzione Lavori

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo al sistema informatico al fine di alterare i dati del verbale di sopralluogo rilasciati a seguito di verifiche ed ispezioni di controllo.

Documenti Informatici

Reati Ambientali

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Bonifica dei siti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

mancata espressa indicazione nel progetto tecnico da sottoporre agli appaltatori della necessità di eseguire opere di bonifica in loco.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Scarichi in reti fognarie

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il personale del fornitore scarica direttamente nel sottosuolo reflui inquinati (es. lavaggio mezzi)

Scarico di olii esausti direttamente nel sottosuolo

Scarico di liquidi inquinanti direttamente nel sottosuolo

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

Scarichi sul suolo

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Scarico abusivo nel suolo di materiale classificabile come rifiuto, anche a fronte di attività svolta da appaltatore.

Traffico illecito di rifiuti

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati commessi in violazione delle norme antinfurto

Lesioni personali colpose

Omicidio colposo

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

corruzione di un funzionario pubblico affinché ometta un controllo dovuto o proceda a collaudo in assenza della dovuta verifica.

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Costituisce reato il comportamento del Direttore dei Lavori che induce la ditta appaltatrice ad accettare condizioni di favore nell'espletamento delle varie attività (es. gestione stato avanzamento lavori) a fronte della dazione di denaro nei confronti dell'impresa appaltante.

Istigazione alla corruzione

Reati di ricettazione e riciclaggio

Riciclaggio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

consegna in pagamento, all'impresa che lavora in subappalto, quale prezzo dell'opera delle somme pervenute alla società a titolo di provento di un illecito.

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

manca rendicontazione contabile in merito agli affidamenti ad appaltatori e allo stato dei pagamenti a stati di avanzamento opere.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

v. false comunicazioni sociali

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

manca, parziale, inventiva comunicazioni in sede di esecuzione o collaudo all'ANAS - ispettorato vigilanza concessioni autostradali.

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Violazione del diritto d'autore

Utilizzo di software senza licenza

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO:	UT-PROG	Progettazione

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

condotta di un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti per spionaggio industriale.

accesso abusivo nei server ovvero nel Database in cui vengono depositati i file del progetto, per scopi illeciti a vantaggio dell'ente, oppure duplicazione illecita dei dati tecnici ivi contenuti.

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Corruzione per un atto d'ufficio

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

falsa attestazione del possesso di requisiti tecnici e capacità tecnologica in sede di presentazione di progetti di ricerca sottoposti a contribuzione comunitaria (settore innovazione tecnologica, investimenti)

Esponenti della Società potrebbero ricorrere a rappresentazioni non veritiere della realtà mediante la produzione di documenti falsi (ad es. ricorrendo a certificazioni false di interventi effettuati), ovvero mediante l'adozione di specifiche condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti della PA, al fine di attestare prestazioni contrattuali inesistenti o inferiori agli standard previsti contrattualmente

esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;

Istigazione alla corruzione

Malversazione a danno dello Stato

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Acquisizione di contributi per ricerca e sviluppo e destinazione a riserva o a supporto altre attività aziendali.

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

Reati contro la pubblica amministrazione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)
Utilizzo di software senza licenza

Elenco reati applicabili raggruppati per processo aziendale

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.		101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada		
Catania		
95121	CT	
P.IVA: 03205100872		
COD. FIS.: 03205100872		
PROCESSO: UT-RISE		Gestione delle Riserve

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Accesso abusivo al sistema informatico al fine di alterare i dati relativi alle transazioni o soluzione bonaria della lite nella gestione delle riserve.

Reati contro la pubblica amministrazione

Corruzione in atti giudiziari

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Corruzione del perito nominato dal Giudice affinché rilasci relazione tecnica descrittiva, computazione prezzi, computo metrico estimativo e quadro di raffronto favorevole agli interessi societari.

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fasulla rendicontazione delle riserve o simulazione di contenzioso o di versamento penali, onde creare trasferimenti di denaro da destinarsi a fondi extracontabili.

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Individuazione delle aree in cui possono essere commessi reati

D.Lgs. 231/2001 - Art. 5 - Comma 2 Lettera a

Documento 3 di 4

**Rischio reato imputabile a processi aziendali
classificazione per reato.**

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.

INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada 101

Catania

95121 CT

P.IVA: 03205100872

COD. FIS.: 03205100872

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615 ter c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

PROCESSI

AMM-ATT Amministrazione - Fatturazione Attiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'

Elenco processi raggruppati per rischio reato

effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

CONTR

Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo ad un sistema informatico per modificare illegittimamente i requisiti stabiliti nel bando di contribuzione.

accesso abusivo ad un sistema informatico per simulare il possesso di requisiti tecnici e stabilità economica.

GEST-PER Gestione del Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo al sistema in cui sono registrati gli incontri formativi, ad esempio per manipolare gli esiti negativi di interventi formativi (a vantaggio dell'ente perché tale manipolazione consentirà di evitare all'ente la ripetizione di tale intervento formativo, con evidente risparmio di denaro per l'ente).

Elenco processi raggruppati per rischio reato

accesso abusivo ad un sistema informatico per modificare illegittimamente i requisiti stabiliti nel processo di selezione, onde favorire l'assunzione di soggetto che abbia vincolo familiare o altro con soggetto/ente che ha promesso un'utilità per l'azienda

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo

trattamento informatico di dati sensibili relativi alle risorse umane in difetto di specifiche credenziali di autenticazione.

esponenti della Società, eventualmente anche con il supporto di soggetti esterni, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati (ovvero mediante la detenzione e l'uso illecito di credenziali), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, allo scopo di produrre alterazioni dei dati relativi al costo del personale (es. buste paghe dei dipendenti, ecc.).

accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paga per alterare i dati relativi alle voci di cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni e realizzare così un interesse o un vantaggio per l'ente.

RIMB

Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ingresso materiale nei locali in cui si trova l'elaboratore con la consapevolezza dell'abusività di tale condotta, indipendentemente dalle modalità di accesso (anche senza effrazione) e dall'effettiva lesione al sistema.

accesso da parte dell'operatore al sistema operativo per finalità diverse dall'erogazione del servizio o con abuso delle credenziali di autenticazione.

indebita introduzione nel sistema operativo aziendale da soggetto estraneo al team di lavoro e, per l'effetto, non dotato di profilo autorizzativo.

esponenti della Società, mediante l'utilizzo improprio di privilegi a cui siano autorizzati ovvero la detenzione e l'uso illecito di credenziali (avvalendosi delle proprie conoscenze tecniche ovvero con il supporto di soggetti non appartenenti alla Società), potrebbero accedere abusivamente a sistemi informativi aziendali, al fine di apportare modifiche e/o alterazioni alle informazioni in essi contenuti (es. dati da esporre in bilancio, dati inerenti il costo del lavoro, dati amministrativo/contabili, dati gestionali, dati sulle posizioni debitorie nei confronti di fornitori, ecc.).

manipolazione di dati presenti sui propri sistemi, relativi a risultati dei processi di business, allo scopo di produrre un bilancio falso.

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accesso abusivo al sistema informatico al fine di alterare i dati del verbale di sopralluogo rilasciati a seguito di verifiche ed ispezioni di controllo.

UT-PROG Progettazione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

condotta di un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

UT-RISE

violazione dei sistemi informatici dei concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti per spionaggio industriale.

accesso abusivo nei server ovvero nel Database in cui vengono depositati i file del progetto, per scopi illeciti a vantaggio dell'ente, oppure duplicazione illecita dei dati tecnici ivi contenuti.

Gestione delle Riserve

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Accesso abusivo al sistema informatico al fine di alterare i dati relativi alle transazioni o soluzione bonaria della lite nella gestione delle riserve.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati

Documenti Informatici

Art. 491 bis c.p.

Documenti informatici. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli

PROCESSI

AMM-ATT Amministrazione - Fatturazione Attiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di coprire operazioni sospette

Alterazione di dati contenuti su supporto informatico, onde falsificare gli importi contestati o le modalità della non conformità

Produzione di documenti falsificati

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti falsificati

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di alterare la consistenza del patrimonio

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Produzione di documenti non corrispondenti alla realtà allo scopo di alterare la consistenza del patrimonio

Produzione di documenti falsificati

BIL Gestione Bilancio

CONTR Contribuzioni Pubbliche

ESPRO Espropri

GEST-PER Gestione del Personale

Elenco processi raggruppati per rischio reato

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Ambientali

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Art. 256 codice ambiente - Dlgs. 152/06

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 23.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121	CT
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Ambientali

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Art. 260 codice ambiente - Dlgs. 152/06

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)
Utilizzo di fornitori senza adeguate autorizzazioni
Utilizzo di fornitori che gestiscono traffico illecito di rifiuti

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 **CT**
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati Ambientali

Bonifica dei siti

Art. 257 codice ambiente - Dlgs. 152/06

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Omessa bonifica di siti inquinati durante i lavori

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

mancata espressa indicazione nel progetto tecnico da sottoporre agli appaltatori della necessità di eseguire opere di bonifica in loco.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Ambientali

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 187 codice ambiente - Dlgs. 152/06

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
 - b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).
 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.
- (1) L'articolo che recitava: "1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 25, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2." è stato così sostituito dall'art. 15, Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il personale del fornitore procede alla miscelazione di rifiuti senza la dovuta autorizzazione.

Miscelazione di materiali contaminati da amianto con materiali non contaminati.

Carico sui mezzi di trasporto di rifiuti senza garantire l'adeguata separazione.

Miscelazione rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia

Nel caso in cui ci sia produzione di rifiuti diversificati, personale dell'azienda o di ente operante sotto il suo controllo, allo scopo di trarne un profitto per quest'ultima, miscela rifiuti senza autorizzazione.

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati Ambientali

Scarichi in reti fognarie

Art. 107 codice ambientale - dlgs. 152/06

1. Ferma restando l'inderogabilit  dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorita' d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonch  il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.
 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purch  osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorita' d'ambito competente.
 3. Non   ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorita' competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
 4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalit  degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
- (1) Articolo cos  modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

PROCESSI

CANT

Gestione Cantiere

Modalit  di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il fornitore scarica in rete fognaria al di fuori delle autorizzazioni concesse o senza adeguata autorizzazione

Scarico di acque di lavaggio dei mezzi direttamente in fognatura senza adeguata autorizzazione

Scarico delle acque di lavaggio dei mezzi direttamente in fognatura senza il necessario pretrattamento.

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati Ambientali

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

Art. 104 codice dell'ambiente - Dlgs. 152/06

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie e garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. (1)

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l.

Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

(1) Il comma che recitava: "3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi." è stato così sostituito dal Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

Scarico di liquidi inquinanti direttamente nel sottosuolo

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Il personale del fornitore scarica direttamente nel sottosuolo reflui inquinati (es. lavaggio mezzi)

Scarico di olii esausti direttamente nel sottosuolo

Scarico di liquidi inquinanti direttamente nel sottosuolo

l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti nel suolo, oltre che l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato liquido o solido nelle acque sotterranee.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati Ambientali

Scarichi sul suolo

Art. 103 codice dell'ambiente - Dlgs. 152/06

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Scarico abusivo nel suolo di materiale classificabile come rifiuto, anche a fronte di attività svolta da appaltatore.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati Ambientali

Traffico illecito di rifiuti

Art. 259 codice ambiente - Dlgs. 152/06

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo delle operazioni id cantiere per lo smaltimento non autorizzato di rifiuti (es. interrimento, miscelazione con materiale inerte, ecc.)

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Ambientali

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Art. 258 codice ambiente - Dlgs. 152/06

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

PROCESSI

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
 INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**
 COD. FIS.: **03205100872**

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

Lesioni personali colpose

Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

PROCESSI

CANT Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti diretti ad eliminare, nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento lesivo dell'integrità della persona;

la mancata vigilanza e il mancato accertamento da parte del datore di lavoro che i dipendenti faccia effettivamente uso delle idonee misure protettive, quando da tale omissione è derivata una lesione personale al dipendente

affidamento dell'esecuzione dei lavori e/o della direzione degli stessi a soggetto palesemente incapace o inadeguato a garantire il dovuto rispetto delle norme antinfortunistiche quando, nell'esecuzione dei lavori gestiti o controllati dal soggetto incapace un lavoratore abbia subito lesioni personali;

mancato rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dal quale siano derivate lesioni personali in danno di un lavoratore;

inefficace o negligente organizzazione o gestione di emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione del personale dalle quali siano derivate lesioni personali in danno di taluno.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

Mancata osservanza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con conseguente infortunio o malattia professionale del lavoratore nella fase di formazione on the job o altro

UT-DIRLA **Direzione Lavori**

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche

Omicidio colposo

Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

PROCESSI

CANT

Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Mancata osservanza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con conseguente infortunio o malattia professionale del lavoratore nella fase di formazione on the job o altro

inefficace o negligente organizzazione o gestione di emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attività di sorveglianza sanitaria, informazione e formazione del personale dalle quali siano derivate lesioni personali in danno di taluno.

mancato rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, dal quale siano derivate lesioni personali in danno di un lavoratore;

affidamento dell'esecuzione dei lavori e/o della direzione degli stessi a soggetto palesemente incapace o inadeguato a garantire il dovuto rispetto delle norme antinfortunistiche quando, nell'esecuzione dei lavori gestiti o controllati dal soggetto incapace un lavoratore abbia subito lesioni personali;

la mancata vigilanza e il mancato accertamento da parte del datore di lavoro che i dipendenti faccia effettivamente uso delle idonee misure protettive, quando da tale omissione è derivata una lesione personale al dipendente

l'omissione dell'adozione di misure od accorgimenti diretti ad eliminare, nell'esercizio dell'impresa, ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento lesivo dell'integrità della persona;

UT-DIRLA Direzione Lavori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati contro la personalità individuale

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12 - D.Lgs. 286/1998

PROCESSI

FORN Gestione Fornitori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualsiasi attività, compiuta con il fine di trarne profitto che favorisca o consenta l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato;

il traffico di clandestini compiuto con disprezzo della vita umana o esponendo gli stranieri a pericolo o sottoponendoli a trattamenti inumani o degradanti;

Impiego di soggetti non in regola con le disposizioni in tema di immigrazione clandestina quale personale destinato alle mansioni di operatore

Impiego di manodopera straniera in violazione del T.U. in tema di immigrazione clandestina

GEST-PER Gestione del Personale

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati contro la personalità individuale

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 22 D.Lgs. 286/1998

PROCESSI

FORN Gestione Fornitori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. Omessa verifica della regolarità dei lavoratori stranieri nelle imprese appaltatrici.

GEST-PER Gestione del Personale

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati contro la pubblica amministrazione

Concussione

Art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta tenuta dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della sua qualità, funzione o incarico svolto, oppure esercitando la potestà di cui dispone per scopi difformi da quelli per i quali gli è stata conferita, esercita una pressione, tramite minaccia o violenza, su un soggetto privato per determinarlo a compiere un atto dispositivo del proprio patrimonio.

qualunque attività ingannatoria che, lasciando intendere la possibilità di cagionare un danno al privato o la potestà di compiere attività ostruzionistica, convinca il soggetto a preferire la corresponsione di denaro, piuttosto che l'eventuale verificarsi del pregiudizio prospettatogli rappresentato dal mancato accesso alla contribuzione pubblica altrimenti spettantigli.

ESPRO Espropri

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

pressione esercitata dal Pubblico Ufficiale proprietario dell'area da espropriarsi affinché venga sopravvalutato/sottovalutato il bene con conseguente maggiorazione/diminuzione degli oneri di esproprio.

FORN Gestione Fornitori

GEST-PER Gestione del Personale

LIBE Liberalità

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

UT-DIRLA Direzione Lavori

UT-PROG Progettazione

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati contro la pubblica amministrazione

Corruzione in atti giudiziari

Art. 319 ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

PROCESSI

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

ipotesi di corruzione tipica finalizzata esplicitamente a favorire o danneggiare una parte in un procedimento civile, penale o amministrativo, anche laddove il corruttore non sia parte del processo, ma, comunque, vanta un interesse nello stesso;

UT-RISE Gestione delle Riserve

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Corruzione del perito nominato dal Giudice affinché rilasci relazione tecnica descrittiva, computazione prezzi, computo metrico estimativo e quadro di raffronto favorevole agli interessi societari.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

NORME COLLEGATE:

Art. 319 bis c.p.

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Va considerato infine che il codice prevede per la corruzione propria una circostanza aggravante speciale (art. 319 bis), applicabile ogni qualvolta il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni, ovvero, ed è questo l'aspetto certamente più rilevante ai nostri fini, la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta corruttiva in favore di Pubblico Ufficiale affinché deliberi l'ammissione ai contributi mediante lo svolgimento di un atto proprio della sua funzione.

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

corruzione di un funzionario pubblico affinché ometta un controllo dovuto o proceda a collaudo in assenza della dovuta verifica.

UT-PROG Progettazione

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Corruzione per un atto d'ufficio

Art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

NORME COLLEGATE:

Art. 320 c.p.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321c.p. (Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

PROCESSI

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Pagamento di fatture o di parte di esse, per prestazioni mai ricevute o parziali rispetto all'importo della fattura con lo scopo di produrre un flusso economico per scopi corruttivi

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

condotta posta in essere dal Pubblico Ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto già compiuto, riceve o accetta la promessa di ricevere un compenso o un'utilità non dovuta;

GEST-PER Gestione del Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

L'area selezione del personale è, in generale, sensibile in quanto un'assunzione potrebbe costituire il corrispettivo di un illecito avente finalità corruttive.

I rimborsi spese costituiscono fonte di rischio in quanto in questa area potrebbero verificarsi movimenti di liquidità a fini corruttivi o di occultamento risorse finanziarie.

LIBE Liberalità

Elenco processi raggruppati per rischio reato

RIMB	Gestione Rimborsi Spese al Personale
-------------	---

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo
--

UT-PROG	Progettazione
----------------	----------------------

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

PROCESSI

BIL **Gestione Bilancio**

CONTR **Contribuzioni Pubbliche**

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omissione di informazioni o falsificazione di bilanci per simulare il possesso di requisiti richiesti per l'accesso a mutui agevolati o altre erogazioni a tassi agevolati rispetto ai normali strumenti finanziari e di credito

indebita presentazione di false fatture passive quali documenti giustificativi di spese soggette a rimborso, parziale, totale o a credito d'imposta

falsificazione di documenti attestanti il possesso di requisiti per concorrere ad un bando di assegnazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto, di sovvenzioni etc.

GEST-PER **Gestione del Personale**

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

indebita presentazione di false fatture passive quali documenti giustificativi di spese soggette a rimborso, parziale, totale o a credito d'imposta

Percezione di contributi speciali per la formazione professionale in difetto dei requisiti prescritti dalla normativa o dal bando mediante simulazione degli stessi ed alterazione dei documenti attestativi

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici

omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

UT-PROG **Progettazione**

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco processi raggruppati per rischio reato

falsa attestazione del possesso di requisiti tecnici e capacità tecnologica in sede di presentazione di progetti di ricerca sottoposti a contribuzione comunitaria (settore innovazione tecnologica, investimenti)

Esponenti della Società potrebbero ricorrere a rappresentazioni non veritiere della realtà mediante la produzione di documenti falsi (ad es. ricorrendo a certificazioni false di interventi effettuati), ovvero mediante l'adozione di specifiche condotte ingannevoli nei confronti dei rappresentanti della PA, al fine di attestare prestazioni contrattuali inesistenti o inferiori agli standard previsti contrattualmente

esibire alla Pubblica Amministrazione documenti/dati falsi o alterati;

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
 INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
 P.IVA: **03205100872**
 COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 319 quater c.p.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

l'abuso del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si concreta in una attività di suggestione, persuasione, pressione morale, inganno (purché non concernente il carattere indebito della prestazione richiesta), anche in forme allusive o velate, la cui efficacia condizionante la volontà del privato si vale della prospettiva di un ingiusto vantaggio, così che l'indotto conserva un margine più ampio di autodeterminazione (coactus, tamen voluit), giacché la sua acquiescenza alla richiesta di prestazione indebita si spiega nella prospettiva di un tornaconto personale, che fa del privato non una vittima, ma un coautore del reato, come tale punibile.

ESPRO Espropri

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di trattativa per la definizione del prezzo di esproprio costituisce reato la condotta del Responsabile del Procedimento che costringe o induce ad accettare condizioni di esproprio favorevoli all'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non avrebbe ottenuto determinati benefici.

FORN Gestione Fornitori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di classificazione dei fornitori, costituisce reato la condotta del Responsabile Gestione Qualità che induce (prospettando conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità) il fornitore a corrispondere somme di denaro a favore dell'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non sarebbe stato inserito nell'Albo Fornitori Qualificati pure in presenza dei requisiti per tale inserimento.

GEST-PER Gestione del Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. costituisce concussione la condotta del Responsabile del Personale che, nel corso della selezione del personale, in particolare l'audizione di un potenziale lavoratore, dopo avergli

Elenco processi raggruppati per rischio reato

LIBE

Liberalità

rivelato l'esito disastroso del colloquio, gli prospettò come unica possibile via per ottenere l'assunzione quella di corrispondere all'ente una somma di denaro.

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Es. nel corso dell'attività di analisi delle richieste di contributi, costituisce reato la condotta del Dipendente dell'azienda che induce (prospettando conseguenze sfavorevoli derivanti dalla applicazione della legge per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità: in questo caso avremo INDUZIONE INDEBITA) il soggetto richiedente a corrispondere somme di denaro a favore dell'ente facendo leva sulla minaccia, più o meno esplicita, che, diversamente, questi non avrebbe ottenuto quanto richiesto.

RIMB

Gestione Rimborsi Spese al Personale

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Costituisce reato il comportamento del Direttore dei Lavori che induce la ditta appaltatrice ad accettare condizioni di favore nell'espletamento delle varie attività (es. gestione stato avanzamento lavori) a fronte della dazione di denaro nei confronti dell'impresa appaltante.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati contro la pubblica amministrazione

Istigazione alla corruzione

Art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque condotta posta in essere dal privato al fine di corrompere il pubblico ufficiale, realizzata mediante offerta o promessa di denaro, utilità, retribuzione, qualora tale offerta o promessa non venga accettata;

messa a disposizione di un bene, assunzione di un impegno ad una prestazione atta a procurare un vantaggio od un'utilità al pubblico ufficiale, affinché quest'ultimo compia un atto connesso all'esercizio delle sue attribuzioni o funzioni;

sollecitazione, incitamento con promessa o offerta di un'utilità, o un compenso non dovuto rivolta ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto che gli compete, a vantaggio del richiedente

ESPRO Espropri

FORN Gestione Fornitori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque comportamento configurabile come tentativo unilaterale di corruzione;

sollecitazione, incitamento con promessa o offerta di un'utilità, o un compenso non dovuto rivolta ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere il compimento di un atto che gli compete, a vantaggio del richiedente

Offerta o promessa di denaro, utilità, retribuzione, o altro qualora tale offerta o promessa non venga accettata ed il tentativo di corruzione non vada a buon fine

GEST-PER Gestione del Personale

Elenco processi raggruppati per rischio reato

LIBE **Liberalità**

RIMB **Gestione Rimborsi Spese al Personale**

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo
--

UT-DIRLA **Direzione Lavori**

UT-PROG **Progettazione**

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 **CT**
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Malversazione a danno dello Stato

Art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

PROCESSI

AMM-ATT Amministrazione - Fatturazione Attiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

emissione di fatture a seguito della ricezione di denaro destinato alla manutenzione di impianti, successivamente utilizzato per altri scopi.

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

destinazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto (contributi) provenienti da Enti della P.A. o dalle UE a scopi privati o a scopi societari diversi da quello dichiarato nella documentazione prodromica alla contribuzione/ da quello stabilito nel bando di assegnazione/ da quello previsto nella misura e nell'obiettivo comunitario.

destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti e pagamento delle relative fatture;

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici, onde occultare la reale destinazione dei fondi, in difformità all'oggetto e finalità del bando

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

destinazione di attribuzioni di denaro a fondo perduto (contributi) provenienti da Enti della P.A. o dalle UE a scopi privati o a scopi societari diversi da quello dichiarato nella documentazione prodromica alla contribuzione/ da quello stabilito nel bando di assegnazione/ da quello previsto nella misura e nell'obiettivo comunitario.

destinare contributi/sovvenzioni/finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;

In concorso con altre funzioni, indebita rendicontazione di contribuzioni o finanziamenti pubblici, onde occultare la reale destinazione dei fondi, in difformità all'oggetto e finalità del bando

CONTR

Contribuzioni Pubbliche

Elenco processi raggruppati per rischio reato

	Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive) impiego, in tutto o in parte, del denaro oggetto di sovvenzioni in misura fissa o suscettibile di adeguamento, la cui erogazione è vincolata alla realizzazione di opere o attività pubbliche o di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli predeterminati. dopo aver ricevuto un finanziamento o contributo pubblico a giusto titolo, i soggetti che operano per l'azienda non lo utilizzano per lo scopo per cui il contributo è stato erogato e ottenuto. avendo ottenuto dalla Regione un contributo per l'acquisto di beni strumentali, si elude il vincolo di destinazione gravante su tale contributo. volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato.
ESPRO	Espropri
FORN	Gestione Fornitori
GEST-PER	Gestione del Personale
	Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive) impiego, in tutto o in parte, del denaro oggetto di sovvenzioni in misura fissa o suscettibile di adeguamento, la cui erogazione è vincolata alla realizzazione di opere o attività pubbliche o di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli predeterminati Acquisizione di fondi regionali o comunitari destinati ad es. alla formazione e destinazione a finalità produttive o a costituire riserve, con alterazione della relativa documentazione e rendicontazione Destinazione di contributi destinati alla formazione professionale per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati o predisposizione di falsa rendicontazione delle somme erogate per occultare il parziale utilizzo per scopi diversi da quelli oggetto di contribuzione Esponenti della società potrebbero destinare ovvero impiegare indebitamente, in tutto o in parte, le erogazioni conseguite per la realizzazione di attività o comunque per finalità diverse da quelle previste
LIBE	Liberalità
UT-PROG	Progettazione
	Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive) Acquisizione di contributi per ricerca e sviluppo e destinazione a riserva o a supporto altre attività aziendali.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Art. 322 bis c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

PROCESSI

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di premi produzione o compensi alterati come strumento per trasferire denaro a scopo corruttivo

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 **CT**
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Truffa

Art. 640 c.p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

alterazione dei contatori industriali o degli strumenti di rilevazione dell'energia elettrica o del consumo idrico, purché erogati da enti pubblici o di pubblico servizio, al fine di conseguire un risparmio di spesa;

artificio o raggirio commesso a danno di enti pubblici economici;

tralasciare volutamente informazioni dovute, al fine di rivolgere a proprio favore la decisione della p.a.;

ESPRO Espropri

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

messa in atto di comportamenti fraudolenti, simulatori o dissimulatori per conseguire un'ingiusta utilità da parte di ente pubblico locale proprietario dell'area oggetto di espropriazione.

GEST-PER Gestione del Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

messa in atto di comportamenti fraudolenti, simulatori o dissimulatori per conseguire un'ingiusta utilità da parte di ente pubblico locale, nazionale o comunitario,

alterazione dei registri da trasmettersi agli istituti assicurativi e previdenziali al fine di conseguire indennizzi, rimborsi o trattamenti fiscali favorevoli non dovuti;

esibire documenti/dati falsi o artefatti;

Realizzazione di artifici o utilizzo di documentazione contraffatta nel processo di selezione del personale, onde procurare un'utilità all'azienda di natura fiscale o altro

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
 INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati contro la pubblica amministrazione

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

PROCESSI

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

la truffa è posta in essere dai soggetti che operano per l'azienda per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche.

Fornitura di false informazioni allo scopo di ottenere fondi pubblici da utilizzare all'interno dell'azienda

simulazione e falsa allegazione di documenti per ottenere contributi e finanziamenti dall'ARPA LOMBARDIA.

ESPRO Espropri

GEST-PER Gestione del Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fraudolenta attestazione dello stato di disoccupazione involontaria al fine di conseguire indebite prestazioni economiche dall'INPS.

Realizzazione di artifici o utilizzo di documentazione contraffatta nel processo di selezione del personale, onde procurare un'utilità all'azienda di natura fiscale o altro

Al fine di indurre la PA all'erogazione di un contributo, esponenti della Società potrebbero ricorrere a rappresentazioni non veritiere della realtà mediante la predisposizione di documentazione falsa (ad es. attestante il possesso dei requisiti previsti dal bando di assegnazione delle pubbliche erogazioni in tema di formazione o di assunzione di soggetti appartenenti a categorie protette). E' altresì ipotizzabile che da parte degli esponenti aziendali si ricorra a comportamenti meramente omissivi, ad es. mediante il mancato rilascio (in sede di presentazione della domanda) di dichiarazioni o informazioni che, se note, non avrebbero consentito all'Ente erogatore l'approvazione del progetto (ad es. omettendo di dichiarare che per la stessa iniziativa erano già stati ottenuti pubblici contributi laddove tale condizione sia prevista dal bando quale ostacolo all'assegnazione di ulteriori erogazioni)

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco processi raggruppati per rischio reato

	Alterazione delle scritture contabili relative al personale per ottenere contributi pubblici
UT-PROG	Progettazione

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati di falso nummario

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464 c.p.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

utilizzo a qualsiasi ragione o titolo, conforme alla normale destinazione (con la sola esclusione dell'uso ornamentale o collezionistico) di carte bollate, marche da bollo, marche per contributo unificato, francobolli, biglietti postali, marche assicurative, cambiali e titoli di credito bollati (con l'esclusione delle cartoline vaglia) del tutto confondibile con l'originale, purché in corso o per i quali è consentito il cambio con quelli in corso;

utilizzo, secondo la normale destinazione di valori di bollo contraffatti da parte di coloro che li hanno ricevuti in buona fede, senza avvedersi del falso, ma una volta accertata o intesa la loro falsità, dolosamente ne facciano uso

chiunque non abbia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

RIMB Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

utilizzo a qualsiasi ragione o titolo, conforme alla normale destinazione (con la sola esclusione dell'uso ornamentale o collezionistico) di carte bollate, marche da bollo, marche per contributo unificato, francobolli, biglietti postali, marche assicurative, cambiali e titoli di credito bollati (con l'esclusione delle cartoline vaglia) del tutto confondibile con l'originale, purché in corso o per i quali è consentito il cambio con quelli in corso;

utilizzo, secondo la normale destinazione di valori di bollo contraffatti da parte di coloro che li hanno ricevuti in buona fede, senza avvedersi del falso, ma una volta accertata o intesa la loro falsità, dolosamente ne facciano uso

chiunque non abbia concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada** **101**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati di ricettazione e riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

PROCESSI

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attività di investimento apparentemente legali che, fuori dai casi di riciclaggio, comunque consentano il reimpiego di soldi provenienti da reato;

la costituzione di garanzie, fidejussioni o altro con i proventi di un illecito, strumentali all'aggiudicazione di un appalto;

l'amministratore della società riceve dal presidente della stessa denaro proveniente da una truffa commessa dal presidente e lo impiega nelle normali attività economiche dell'impresa oppure il denaro impiegato in queste attività può derivare da delitti di natura tributaria ai quali l'amministratore non abbia partecipato; ad esempio, denaro proveniente da dichiarazione IVA fraudolenta dalla quale si percepisce un credito di imposta non dovuto o incasso di denaro "in nero" da parte dei clienti;

Esponenti della società, potrebbero investire/trasferire ovvero compiere altre operazioni finanziarie su capitali di provenienza illecita al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.

LIBE

Liberalità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

il finanziamento attraverso denaro sporco di attività no profit o attività ricreative.

la costituzione di fondazioni con soldi provenienti da reato.

il finanziamento di fondazioni, campagne elettorali o altro con denaro sporco.

RIMB

Gestione Rimborsi Spese al Personale

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attività di investimento apparentemente legali che, fuori dai casi di riciclaggio, comunque consentano il reimpiego di soldi provenienti da reato;

Elenco processi raggruppati per rischio reato

la costituzione di garanzie, fidejussioni o altro con i proventi di un illecito, strumentali all'aggiudicazione di un appalto;

l'amministratore della società riceve dal presidente della stessa denaro proveniente da una truffa commessa dal presidente e lo impiega nelle normali attività economiche dell'impresa oppure il denaro impiegato in queste attività può derivare da delitti di natura tributaria ai quali l'amministratore non abbia partecipato; ad esempio, denaro proveniente da dichiarazione IVA fraudolenta dalla quale si percepisce un credito di imposta non dovuto o incasso di denaro "in nero" da parte dei clienti;

Esponenti della società, potrebbero investire/trasferire ovvero compiere altre operazioni finanziarie su capitali di provenienza illecita al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati di ricettazione e riciclaggio

Ricettazione

Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

PROCESSI

ACQ

Gestione Acquisti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

acquisto di un bene immobile, con la consapevolezza che l'originario titolo d'acquisto sia connesso ad un reato (acquisto di un fondo sapendo che è pervenuto al dante causa quale prezzo di usura);

qualsiasi forma di possesso di un bene derivante da reato, con la consapevolezza della provenienza delittuosa;

casi di sostituzione, trasferimento e qualsiasi operazione tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità di provenienza illecita;

acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'attività aziendale (ricambi, pneumatici, computer, programmi informatici, cellulari eccetera) provenienti da reato, ad esempio furto o rapina.

CANT

Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo all'interno del cantiere, anche da parte di fornitori, di materiale proveniente da attività illecite

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati di ricettazione e riciclaggio

Riciclaggio

Art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

PROCESSI

ACQ

Gestione Acquisti

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
qualsiasi attività idonea ad ostacolare o rendere meno agevole l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità;

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

esportazione all'estero di denaro o valori provenienti da delitto con moneta o valore diverso;
qualunque forma di reinvestimento, comunque realizzata (con compravendita di immobili, beni mobili di lusso, strumenti finanziari, partecipazioni societarie etc...) dei profitti illeciti;
condotte volte a compiere operazioni bancarie, finanziarie e commerciali attraverso cui si cambiano le originarie utilità economiche di illecita provenienza con altre apparentemente lecite;

CANT

Gestione Cantiere

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Riutilizzo all'interno del cantiere di prodotti/materiali provenienti da attività illecita

LIBE

Liberalità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Investimento di somme provenienti da reato in attività senza finalità di lucro o di supporto alla collettività onde nascondere la provenienza delittuosa.

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Elenco processi raggruppati per rischio reato

consegna in pagamento, all'impresa che lavora in subappalto, quale prezzo dell'opera delle somme pervenute alla società a titolo di provento di un illecito.
--

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	101
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Societari

False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

accantonamenti non risultanti in bilancio (riserve occulte) purché superiori alle soglie di punibilità;

falsa comunicazione non solo delle informazioni strettamente economiche, finanziarie, patrimoniali, ma anche falsa documentazione inerente la costituzione della società e lo stato dei conferimenti, nonché ogni informazione desumibile dal libro giornale etc;

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente, o omissione di informazioni imposte dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni superino le cosiddette soglie di punibilità (cioè determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% o se il fatto è frutto di valutazioni

Elenco processi raggruppati per rischio reato

estimative che, singolarmente prese, differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta, oppure per comunicazioni diverse dal bilancio, quando determinino in generale un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria).

omissione da parte dei soggetti descritti nel punto che precede (e fatte salvi i medesimi presupposti) di circostanze riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

dichiarazione non veritiera resa in osservanza di un obbligo sociale o nell'esercizio di una facoltà, avente ad oggetto un qualunque accadimento, purché attinente la situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo, ivi comprese valutazioni e le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci, attive e passive di bilancio

accantonamenti non risultanti in bilancio (riserve occulte) purché superiori alle soglie di punibilità;

falsa comunicazione non solo delle informazioni strettamente economiche, finanziarie, patrimoniali, ma anche falsa documentazione inerente la costituzione della società e lo stato dei conferimenti, nonché ogni informazione desumibile dal libro giornale etc;

valutazione artificiosa che mira ad occultare la reale situazione della società;

differenza sostanziale e fraudolenta tra i criteri prescelti per la compilazione del bilancio (esposti nei documenti di accompagnamento del bilancio stesso) e le effettive computazioni effettuate in base a tali rilievi;

false comunicazioni riguardanti il bilancio, in uno qualsiasi dei documenti che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) compresi i bilanci straordinari ed i bilanci consolidati di gruppo, con esclusione delle falsità inerenti comunicazioni sociali non previste dalla legge (ad es. bilanci infrannuali, bilanci tipo per consentire operazioni revisionali di programma e di spesa, risposte e chiarimenti in assemblea etc.. per le quali, semmai, ricorre il reato di truffa);

iscrizione di un conto vincolato aumento capitale sociale in mancanza di alcun versamento;

inserimento della posta inesistente di "proventi diversi";

iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni, anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;

invertita rivalutazione degli immobili societari al fine di compensare le perdite di esercizio;

mendacio bancario al fine di ottenere concessioni di credito;

CONTR

Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

invertita rendicontazione delle somme oggetto di contribuzione.

imputazione delle somme oggetto di contribuzione ad una posta di bilancio diversa da quella prestabilita onde dissimulare l'utilizzo per finalità diverse da quelle di cui al bando di assegnazione.

ESPRO

Espropri

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fraudolenta rendicontazione degli oneri di espropriazione corrisposti onde alterare le passività in bilancio.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

LIBE

mancata riconciliazione tra gli oneri di espropriazione e il valore dell'immobilizzazione acquisita nelle rispettive poste di bilancio.

Liberalità

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

falsa destinazione di proventi ad attività no profit onde godere dei relativi benefici fiscali, in luogo dell'utilizzo per finalità economiche o per costituire fondi neri.

UT-DIRLA

Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

mancata rendicontazione contabile in merito agli affidamenti ad appaltatori e allo stato dei pagamenti a stati di avanzamento opere.

UT-RISE

Gestione delle Riserve

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

fasulla rendicontazione delle riserve o simulazione di contenzioso o di versamento penali, onde creare trasferimenti di denaro da destinarsi a fondi extracontabili.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

PROCESSI

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente o omissione di informazioni imposte dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni determinino superino le cosiddette soglie di punibilità quando da tale falsità o omissione derivi un danno patrimoniale ai soci, alla società o ai creditori;

caso in cui l'Amministratore Unico sottoscriva false comunicazioni sociali con lo scopo di occultare la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda.

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

errata e non veritiera rappresentazione nei bilanci, nelle relazioni societarie o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di fatti materiali o informazioni relative alla situazione contabile, finanziaria o economica dell'ente o omissione di informazioni imposte dalla legge, compiuta da soggetti apicali (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, revisori), purché compiuta con la finalità di ingannare i destinatari e procurare a sé o altri un profitto che non sarebbe spettato e fatto salvo che le falsità o le omissioni determinino superino le cosiddette soglie di punibilità (cioè determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto superiore all'1% o se il fatto è frutto di

Elenco processi raggruppati per rischio reato

valutazioni estimative che, singolarmente prese, differiscono in misura superiore al 10% da quella corretta, oppure per comunicazioni diverse dal bilancio, quando determinino in generale un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica o finanziaria) quando da tale falsità o omissione derivi un danno patrimoniale ai soci, alla società o ai creditori;

dissimulazione della reale consistenza patrimoniale negativa della società per indurre il socio a non vendere le proprie azioni o ad approvare un progetto di fusione sulla base di false informazioni sulla società incorporata;

omessa comunicazione di un atto che ha comportato la diminuzione del valore delle azioni in danno di creditore pignoratizio;

predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale ecc.);

CONTR

Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Falsa rappresentazione in bilancio delle somme ricevute a fronte di contribuzione pubblica ove dalla medesima derivi un danno ai soci.

UT-DIRLA

Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

v. false comunicazioni sociali

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121	CT
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Societari

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - Reato Abrogato

Art. 2624 c.c.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

PROCESSI

BIL **Gestione Bilancio**

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Formazione fittizia del capitale

Art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

attribuzione da parte di amministratori e soci conferenti, sia in sede di costituzione della società, sia in caso di aumento del capitale, di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, realizzato mediante sottoscrizione delle azioni o quote o con impegno ad eseguire il conferimento ed il versamento iniziale del solo 25% del valore della partecipazione;

sottoscrizione reciproca di azioni o quote anche realizzata mediante società o persona interposta (non rileva la contemporaneità o la connessione delle sottoscrizioni, purché vi sia un'intesa fraudolenta che miri alla reciprocità delle partecipazioni);

sopravvalutazione rilevante (plus valore dichiarato superiore ad 1/5 del valore effettivo del bene) dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione;

presentazione da parte degli amministratori e soci conferenti di dichiarazioni mendaci, volte a sopravvalutare il bene, nelle relazioni di stima compiute in caso di conferimenti di beni o di crediti

formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;

l'amministratore paga al socio prestazioni professionali inesistenti;

Gli amministratori acquistano azioni proprie per fini di speculazione finanziaria o per fronteggiare scalate ostili;

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

acquisto da parte degli amministratori delle quote o azioni sociali che provoca una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili;

acquisto di quote di soci che hanno abbandonato la società, e che non potrebbero essere acquistate, senza il consenso della assemblea.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

distribuzione di utili o acconti su utili fittizi o destinati per legge a riserva, qualunque sia la modalità (mediante pagamento in contanti o accrediti, tranne che sussista la semplice offerta di dividendi) o ripartizione di riserve obbligatorie (con l'esclusione delle riserve statutarie), anche non costituite con utili (da sovrapprezzo, da rivalutazione) che non possono per legge essere distribuite;

distribuzione di utili fittizi ovvero di utili che non rappresentano un'eccedenza di valore del patrimonio netto rispetto al valore nominale, ma risultano da un bilancio falsificato o da poste attive che concretamente non esistono;

pagamento o riscossione di utili o riserve obbligatorie (non è sufficiente per la configurazione del reato la mera iscrizione del dividendo a credito del socio);

Indebito utilizzo della riserva legale ad esempio per coprire delle perdite o pareggiare il conto economico;

acquisto o sottoscrizioni di azioni o quote sociali in casi non consentiti dalla legge. Mentre il concetto di acquisto si riferisce ad ogni forma negoziale che abbia come effetto il trasferimento della proprietà delle azioni o quote (compravendita, permuta, riporto, eccetera);

ogni consigliere di amministrazione che se pur a conoscenza dell'entrata di denaro non documentata, omette di redigerlo nel bilancio ed omette i relativi controlli al fine di costituire il mezzo per celare indebite ripartizioni di utili e riserve.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Impedito controllo

Art. 2625 c.c.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

qualunque condotta attiva (distruzione di documenti, occultamento dei libri sociali, irregolare tenuta delle registrazioni, mancato accesso ai locali ove sono custoditi documenti societari rilevanti, ostruzionismo etc..) che impediscano o rendano oltremodo difficile lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente spettante ai soci o agli altri organi sociali (non necessariamente i sindaci), se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci, purché vi sia stata una richiesta o un'attività da parte del socio o dell'organo sociale (non rileva cioè la mera inerzia degli amministratori non sollecitati);

opposizione dell'amministrazione del diritto dei soci a consultare le relazioni accompagnatorie al bilancio o i documenti giustificativi di spese (inseriti in bilancio quali poste passive) o il libro dei soci o quello delle deliberazioni assembleari.

ogni tipo di comportamento che si risolva in un diniego o attui un'opera diretta ad ostacolare la ricerca o a stornare l'attenzione.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: S.I.S. S.p.A.	
INDIRIZZO: Zona Industriale Ottava Strada	101
Catania	
95121 CT	
P.IVA: 03205100872	
COD. FIS.: 03205100872	

Reati Societari

Indebita restituzione dei conferimenti

Art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

restituzione totale o parziale, con modalità palesi o nascoste, dei conferimenti da parte degli amministratori ai soci, senza corrispettivo o con corrispettivo palesemente inadeguato;

liberazione totale o parziale, mediante apposito atto negoziale o per effetto di un atto simulato, dei soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti;

compensazione di un debito del socio nei confronti della società col credito di conferimento;

restituzione di somme di denaro ai soci che le abbiano versate in conto capitale, senza che ne ricorrano i presupposti o senza rispettare la procedura della riduzione di capitale per esuberanza

BIL Gestione Bilancio

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

Reati Societari

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Art. 2629 bis c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omessa comunicazione di tutti i casi in cui i soggetti identificati delle ipotesi di interessi in contrasto con quello della società o interessi concorrenti

compimento da parte amministratori delegati devono astenersi dell' operazione nella quale sono portatori di interesse, in violazione del relativo divieto di legge;

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

omessa comunicazione di tutti i casi in cui i soggetti identificati delle ipotesi di interessi in contrasto con quello della società (ad es. quando l'amministratore sia anche socio dominante di altra società concorrente e la decisione impedisca l'espansione economica della società da lui amministrata) o interessi concorrenti (ad esempio quando l'amministratore possa rendersi affidatario di lavori in favore della società, a condizioni vantaggiose per la società stessa);

compimento da parte amministratori delegati devono astenersi dell' operazione nella quale sono portatori di interesse, in violazione del relativo divieto di legge;

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

PROCESSI

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) effettuate con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi (ad esempio eseguite senza rispettare il termine previsto dall'iscrizione o senza l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la garanzia cui è subordinata l'autorizzazione del Tribunale in caso di opposizione di uno o più creditori).

caso in cui l'Amministratore Unico approvi operazioni che potrebbero danneggiare uno o più creditori, come ad esempio la corruzione di liquidatori per favorire un creditore (in particolare nella liquidazione dei beni)

situazioni di alterazione del valore e dell'affidabilità della società che potrebbero arrecare svantaggi ai creditori;

amministratore che prococede ad operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale);

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

BIL

Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

riduzione di capitale - sia volontaria, per perdita o per particolari accadimenti o deliberazioni societari - effettuata con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi;

Elenco processi raggruppati per rischio reato

operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) effettuate con la volontà e la previsione di non adempiere alle prescrizioni di legge a tutela dei creditori e che provoca un danno agli stessi (ad esempio eseguite senza rispettare il termine previsto dall'iscrizione o senza l'autorizzazione del Tribunale o senza prestare la garanzia cui è subordinata l'autorizzazione del Tribunale in caso di opposizione di uno o più creditori).

caso in cui l'Amministratore Unico approvi operazioni che potrebbero danneggiare uno o più creditori, come ad esempio la corruzione di liquidatori per favorire un creditore (in particolare nella liquidazione dei beni)

situazioni di alterazione del valore e dell'affidabilità della società che potrebbero arrecare svantaggi ai creditori;

amministratore che prococede ad operazioni di riduzione, fusione o scissione in situazione di conflitto di interessi con la società ed in violazione delle disposizioni previste dal novellato art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale);

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
 INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
 P.IVA: **03205100872**
 COD. FIS.: **03205100872**

101

Reati Societari

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o, amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

PROCESSI

BIL Gestione Bilancio

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni inveritieri sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, o omissione, occultamento, distruzione di documenti, fatti, informazioni, comunicazioni che avrebbero dovuto essere comunicati all'Autorità sulla medesima situazione patrimoniale, economica o finanziaria, il tutto da parte di sindaci, liquidatori, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili;

omissione o false comunicazioni in relazione a documenti contabili, bilanci d'esercizio, relazioni trimestrali o altro richiesto dalla Consob, dall'ISVAP o altri enti di vigilanza;

classificazione di crediti in maniera difforme dalle istruzioni dell'organo di vigilanza, offrendo una rappresentazione della situazione economica e patrimoniale difforme da quella reale (fattispecie in tema di omessa indicazione tra le posizioni di sofferenza di crediti vantati da una banca nei confronti di numerosi gruppi finanziari, imprenditoriali e associativi);

Questo reato potrebbe verificarsi durante il processo di predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e di gestione dei rapporti con le stesse (es. Guardia di Finanza, Ispettorato del lavoro, INPS);

CONTR Contribuzioni Pubbliche

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

falsa rappresentazione dei requisiti per l'aggiudicazione di un finanziamento pubblico nella comunicazione inoltrata all'Ente erogatore.

Elenco processi raggruppati per rischio reato

UT-DIRLA Direzione Lavori

omissione di documentazione giustificativa stati di avanzamento all'Ente di Vigilanza nominato dalla Comunità Europea in ipotesi di contribuzione a fondo perduto.
--

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

mancate, parziali, invertire comunicazioni in sede di esecuzione o collaudo all'ANAS - ispettorato vigilanza concessioni autostradali.
--

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT

101

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171

Art. 171 Legge 633/41

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radio diffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire.

PROCESSI

AMM-ATT Amministrazione - Fatturazione Attiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

FORN Gestione Fornitori

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 bis

Art. 171 bis Legge 633/41

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

PROCESSI

FORN Gestione Fornitori

GEST-PER Gestione del Personale

UT-DIRLA Direzione Lavori

UT-PROG Progettazione

UT-RISE Gestione delle Riserve

Elenco processi raggruppati per rischio reato

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**
INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**
Catania
95121 CT
P.IVA: **03205100872**
COD. FIS.: **03205100872**

101

Violazione del diritto d'autore

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171 ter

Art. 171 Ter Legge 633/41

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

PROCESSI

AMM-ATT Amministrazione - Fatturazione Attiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

AMM-PAS Amministrazione - Fatturazione Passiva

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

FORN Gestione Fornitori

UT-DIRLA Direzione Lavori

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

UT-PROG Progettazione

Modalità di commissione (esemplificative e non esaustive)

Utilizzo di software senza licenza

Individuazione delle aree in cui possono essere commessi reati

D.Lgs. 231/2001 - Art. 5 - Comma 2 Lettera a

Documento 4 di 4

Reati valutati a rischio marginale per l'ente

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**

INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada 101
Catania**

95121 CT

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Elenco reati con rischio marginale

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**

INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**

101

Catania

95121

CT

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	<i>art. 184 d.lgs. n.58/1998</i>
Art. 184 d.lgs. 24.02.1998 n.58	Abuso di informazioni privilegiate
<i>Delitti con finalità di terrorismo o eversione</i>	<i>art. 3 della legge 14 gennaio 2003 n. 7</i>
Art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
Art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati
Art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
Art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
Art. 2 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo-New York '99	Condotte con finalità di finanziamento del terrorismo
Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dal capo I e II
Art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione
<i>Delitti informatici e di trattamento illecito dei dati</i>	
Art. 615 quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi etc..diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
<i>Manipolazione del mercato</i>	<i>art. 185 d.lgs. n.58/1998</i>
Art. 185 d.lgs. 24.02.1998, n.58	Manipolazione del mercato
<i>Pratiche di mutilazione organi genitali femminili</i>	
Art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<i>Reati Ambientali</i>	
Art. 3 Legge 549/93	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
Art. 6 Legge 150/92	detenzione esemplari vivi
Art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Art. 4 Dlgs. 202/07	Divieti di versamento sostanze inquinanti (navi)
Art. 1 - Legge 150/92	Importazione ed esportazioni animali e vegetali in via di estinzione
Art. 2 L. 150/92	Importazione ed esportazioni animali e vegetali in via di estinzione
Art. 9 Dlgs. 202/07	Inquinamento colposo - navale
Art. 8 Dlgs. 202/07	Inquinamento doloso - navale

Elenco reati con rischio marginale

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**

INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**

101

Catania

95121

CT

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Art. 137 codice ambiente - Dlgs. 152/06	Scarichi acque reflue - Sanzioni penali
Art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
<i>Reati contro la personalità individuale</i>	
<i>art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38</i>	
Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 609 undecies	Adescamento di minorenni
Art. 600 bis c.p.	Adescamento o sfruttamento di minore
Art. 600 ter c.p.	Commercio diffusione offerta o cessione di materiale pedopornografico
Art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
Art. 600 quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Art. 600 ter c.p.	Pornografia minorile
Art. 600 quater.1 c.p.	Pornografia virtuale
Art. 600 bis c.p.	Prostituzione minorile
Art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
Art. 601c.p.	Tratta di persone
<i>Reati contro l'industria ed il commercio</i>	
Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origini di prodotti agroalimentari (1)
Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria e del commercio
Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
<i>Reati di falso nummario</i>	
Art. 454 c.p.	Alterazione di monete
Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (1)

Elenco reati con rischio marginale

AZIENDA: **S.I.S. S.p.A.**

INDIRIZZO: **Zona Industriale Ottava Strada**

101

Catania

95121

CT

P.IVA: **03205100872**

COD. FIS.: **03205100872**

Reati Societari

Art. 2637 c.c.

Aggiotaggio

Reati Transnazionali

art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146

Art. 74 Testo Unico sulla Droga

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti o psicotrope

Favoreggiamento

Art. 630 c.p.

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione